

**Messaggio  
sulla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988  
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione  
delle decisioni in materia civile e commerciale**

del 21 febbraio 1990

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione, con il presente messaggio, un disegno di decreto federale relativo alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, adottata il 16 settembre 1988 a Lugano e che la Svizzera ha firmato alla stessa data.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 1990

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Koller  
Il cancelliere della Confederazione, Buser



## Compendio

*Il 16 settembre 1988, gli Stati membri delle CE e dell'AELS hanno adottato la Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Lo strumento era stato messo a punto in occasione di una Conferenza diplomatica tenutasi a Lugano dal 12 al 16 settembre 1988 su invito del Consiglio federale.*

*Come sottolinea il preambolo, la Convenzione di Lugano potenzierà la «cooperazione giudiziaria ed economica in Europa». Elaborando la convenzione, i diciotto Stati membri delle CE e dell'AELS hanno inteso «potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti». Oltre 360 milioni di Europei - non comprese le persone giuridiche - beneficeranno quindi di una maggiore sicurezza nei loro atti giuridici transfrontalieri in materia civile e commerciale. La nuova convenzione concerne essenzialmente le controversie nel settore del diritto dei contratti, del diritto societario, del diritto della responsabilità civile nonché del diritto commerciale in generale, fissa in maniera uniforme i fori competenti sul piano internazionale in questi settori e garantisce che le sentenze pronunciate in uno Stato contraente da parte di un tribunale competente saranno riconosciute e potranno essere eseguite in tutti gli altri Stati contraenti nel corso di una procedura semplice e rapida.*

*La Convenzione di Lugano costituisce per tre aspetti un progresso essenziale:*

- *Contribuisce in primo luogo a creare un diritto uniforme in materia di competenza giurisdizionale e d'esecuzione delle sentenze straniere in Europa occidentale. Basta rilevare in tale contesto che la Convenzione di Lugano sostituirà in gran parte 23 trattati bilaterali che attualmente vincolano tra loro singoli Paesi membri delle CE e dell'AELS.*
- *Nell'ottica dei rappresentanti degli ambienti economici (società commerciali, consumatori) e giuridici, la Convenzione di Lugano apporta inoltre una semplificazione notevole. Attualmente, la disparità dei regimi giuridici dei 23 trattati menzionati, datanti in parte del secolo scorso, complica considerevolmente le attività transfrontaliere e nuoce in ultima analisi alla sicurezza del diritto.*
- *Su un piano più vasto, la Convenzione di Lugano fornisce un contributo concreto all'attuazione dello Spazio economico europeo che i diciotto Stati membri delle CE e dell'AELS si sforzano di realizzare dalla Dichiarazione di Lussemburgo del 1984 (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 24 agosto 1988, FF 1988 III 245 seg.).*

*Come in tutte le trattative internazionali, anche per quelle relative alla Convenzione di Lugano sono state necessarie concessioni reciproche. Di conseguenza, tutti gli Stati che prevedono secondo il loro diritto nazionale fori detti «esorbitanti», vale a dire aventi pochi legami con la controversia, hanno dovuto rinunciare a questa possibilità. In questo modo sono stati soppressi 26 fori esorbitanti. Da parte sua, la Svizzera ha rinunciato al foro del luogo del sequestro.*

*La convenzione è dominata dal principio del foro del domicilio del convenuto, fatta eccezione per alcuni settori. In materia di contratti, inoltre, esiste il foro alternativo del luogo dell'esecuzione (art. 5 n. 1 della convenzione). Sin dall'inizio delle trattative è risultato evidente che una delle particolarità del diritto svizzero, la garanzia dell'articolo 59 Cost. (diritto del debitore solvibile con domicilio stabile in Svizzera d'essere convenuto per pretese personali davanti al giudice del luogo di suo domicilio), era inaccettabile per gli altri Stati europei nella misura in cui riflette una concezione obsoleta, inconciliabile con l'integrazione giuridica già attuata in Europa. Nel corso di lunghe, ardue discussioni, è stata trovata una soluzione di compromesso accettabile per la Svizzera e per i nostri partner europei. Secondo l'articolo 1<sup>bis</sup> del Protocollo n. 1 della Convenzione di Lugano - protocollo che regola certe questioni di competenza, di procedura e d'esecuzione - la Svizzera si è vista riconoscere la possibilità di formulare una riserva limitata a un periodo transitorio. Tale riserva cesserà tuttavia di produrre effetti con il 31 dicembre 1999, inteso però che prima di tale data potrà essere ritirata in ogni momento. Entro quella data dovrebbe essere possibile realizzare una modificazione dell'articolo 59 Cost., considerato che non da ultimo s'impone una revisione di questa norma costituzionale in ragione delle numerose deroghe apportate dalle convenzioni internazionali, da un canto, e dalla giurisprudenza del Tribunale federale dall'altro. Se la revisione dell'articolo 59 Cost. non dovesse essere attuata entro la fine del secolo, non resterebbe altro al Consiglio federale che denunciare la Convenzione di Lugano o avviare nuove trattative.*

*La Convenzione di Lugano entrerà in vigore tre mesi dopo la ratificazione da parte di uno Stato membro delle CE e di uno Stato membro dell'AELS (art. 61). Fino ad oggi, la convenzione è stata firmata da quindici Paesi (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica federale di Germania, Svezia, Svizzera). I Paesi Bassi l'hanno ratificata il 23 gennaio 1990 e in numerosi Paesi la procedura di ratificazione è già avviata. Resta da auspicare che la Svizzera ratifichi rapidamente la Convenzione di Lugano, in ragione non soltanto dei vantaggi rilevanti che la convenzione apporterà a livello giurisdizionale, ma anche tenuto conto del fatto che il nostro Paese è all'origine della medesima e ne è lo Stato depositario.*

## **1 In generale**

### **11 Situazione iniziale**

Alla fine del diciannovesimo secolo, i legislatori degli Stati europei hanno avviato la codificazione sistematica del proprio diritto civile e commerciale. In seguito, l'interesse dei legislatori si è rivolto sempre più verso le tre questioni centrali del diritto internazionale privato (DIP), vale a dire competenza dei tribunali, diritto applicabile ed esecuzione delle decisioni estere. La spiegazione logica è che una risposta esatta alle tre questioni del DIP permette a uno Stato di definire in modo adeguato il campo d'applicazione territoriale dell'ordine giuridico nazionale.

Fin dall'inizio, gli sforzi dei legislatori per risolvere le questioni di DIP si sono svolti su due piani. A livello nazionale, sono state emanate immediatamente leggi di DIP per ogni singolo Stato, segnatamente nell'Europa occidentale; a livello internazionale, sono sorte in questo periodo le prime convenzioni bilaterali o regionali sulla procedura civile e sul diritto applicabile.

La necessità di codificare il DIP è riapparsa allorché, a contare dal 1960, è stata avviata la revisione sistematica dei codici civili nazionali ormai superati. Nell'ultimo decennio è stata emanata una dozzina circa di nuove leggi di DIP in Europa occidentale e orientale, ultima fra queste la LDIP svizzera del 18 dicembre 1987 (RS 291). Parallelamente sono stati intensificati i lavori per giungere a un'unificazione internazionale; fra i molti ricordiamo segnatamente quelli delle Commissioni delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI), dell'Istituto di Roma per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), della Conferenza dell'Aia per il diritto internazionale privato, del Consiglio d'Europa e delle CE. Questi lavori concernevano in particolare il diritto di famiglia, il diritto commerciale e la procedura civile interregionali.

*La Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in seguito «Convenzione di Lugano»)*, presentata nel presente messaggio, affronta i due problemi più importanti della procedura civile internazionale, vale a dire la competenza dei tribunali e l'esecuzione delle decisioni estere. Per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in materia civile, rinviamo ad altre convenzioni internazionali, per esempio alle diverse convenzioni dell'Aia sulla notificazione degli atti giudiziari (1965), sull'ottenimento delle prove (1970) e sull'accesso ai tribunali (1980), non ancora ratificate dalla Svizzera.

### **12 Rapporti con la legge di DIP**

In Svizzera, la nuova legge di DIP è entrata in vigore il 1° gennaio 1989 (RS 291). Questa legge disciplina *in modo esaustivo* la competenza internazionale dei tribunali e delle autorità svizzere, il diritto applicabile nonché le condizioni di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere. Il disciplinamento vige

in tutti gli ambiti di diritto civile e commerciale per le controversie che presentano un elemento internazionale.

Ci si potrebbe chiedere per quale motivo il nostro Collegio vi propone di ratificare una convenzione esaustiva sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni proprio quando è appena entrata in vigore la legge di DIP e se convenzioni di questo genere siano ancora necessarie dacché vige detta legge. Ci si potrebbe anche domandare se, appurata detta necessità, non si sarebbe potuto risparmiare il lavoro legislativo investito nell'elaborazione della legge di DIP.

Siamo convinti che la codificazione nazionale dei principi di DIP e la conclusione di convenzioni multilaterali di DIP, come quella di Lugano, non si escludono ma si completano a vicenda. Esaminando la legge di DIP, le vostre Camere hanno avuto l'occasione di trattare a fondo i principi che disciplinano le relazioni esterne svizzere negli ambiti del diritto di famiglia, dei contratti, del diritto commerciale e della procedura civile e di classificarli sistematicamente. Il lavoro svolto consente al nostro Consiglio e all'Amministrazione federale di disporre attualmente di una base attendibile su cui fondare scientificamente i lavori multilaterali di DIP. Le discussioni relative alla Convenzione di Lugano hanno in particolare evidenziato che una partecipazione del nostro Paese a tali lavori sarebbe stata difficilmente concepibile qualora non avessimo fatto sforzi rilevanti a livello nazionale in occasione dell'elaborazione della legge di DIP. In mancanza di quest'ultima, l'elenco delle eccezioni e delle riserve formulate dalla Svizzera sarebbe stato talmente lungo che né gli Stati membri delle CE, né quelli dell'AELS avrebbero avuto interesse alcuno a una nostra partecipazione alla Convenzione di Lugano.

In materia di diritto internazionale privato, oggi giorno il numero dei trattati è considerevole, ma nessuno di essi copre l'intero diritto. A livello internazionale, per ottenere un notevole consenso occorre, nell'elaborazione dei trattati, limitarsi a problematiche ben circoscritte. Soltanto la legge nazionale di DIP consente di porre in un contesto più generale queste convenzioni che trattano ognuna singole questioni puntuali. Lo stesso principio vale per la Convenzione di Lugano le cui disposizioni sono limitate *materialmente* alla competenza giurisdizionale nonché all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e *territorialmente* alle relazioni giuridiche tra diciotto Stati dell'Europa occidentale. Soltanto la legge di DIP permette di coprire *materialmente* tutto il diritto civile e commerciale e può servire *territorialmente* a disciplinare le relazioni giuridiche con qualsiasi Stato del Mondo. La posizione della Convenzione di Lugano nella politica legislativa svizzera, il suo contributo allo sviluppo della procedura civile europea e la sua importanza per la politica europea d'integrazione sono commentati più oltre nel numero 3.

### 13 Genesi della Convenzione di Lugano

La Convenzione di Lugano è concepita come una convenzione parallela alla *Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* nel

tenore riveduto dalle convenzioni d'adesione del 1978 e 1982 (d'appresso «Convenzione di Bruxelles»). La Convenzione di Lugano risale pertanto alla Convenzione di Bruxelles conclusa tra gli Stati membri delle CE.

### 131 La Convenzione di Bruxelles

La Convenzione di Bruxelles deriva dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957 istituyente la Comunità economica europea (*Trattato CEE*). I fondatori delle CE non erano convinti che la realizzazione degli scopi previsti dal Trattato CEE, vale a dire la creazione di un mercato comune libero doganale tra gli Stati membri e il riavvicinamento progressivo delle loro politiche economiche (art. 2 Trattato CEE), esigesse l'unificazione di taluni aspetti della procedura civile internazionale. Per garantire la realizzazione degli scopi prefissi (art. 3 Trattato CEE), gli Stati membri delle CE hanno conferito alle istituzioni comunitarie le competenze necessarie per assicurare, tra gli Stati membri, la libera circolazione delle persone (art. 48 segg. Trattato CEE), delle merci (art. 9 segg. Trattato CEE), dei servizi (art. 59 segg. Trattato CEE) e dei capitali (art. 67 segg. Trattato CEE) secondo un regime nel quale la concorrenza non fosse falsata all'interno del mercato comune (art. 85 segg. Trattato CEE).

Inoltre, in virtù dell'articolo 220 del Trattato CEE, gli Stati membri delle CE si sono impegnati ad avviare negoziati, qualora fosse necessario, al fine di assicurare ai propri cittadini:

- ... la semplificazione delle formalità cui sono subordinati il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni giudiziarie nonché di quelle arbitrali.»

Fondandosi su questa disposizione, il COREPER (Comitato dei Rappresentanti permanenti che assistono il Consiglio) aveva incaricato, già nel 1960, una commissione peritale di preparare una convenzione in tal senso. Tuttavia l'obiettivo venne ampiamente superato dai periti. Infatti, invece di una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni estere, essi presentarono, a fine 1964, una convenzione sulla competenza giudiziaria diretta e sull'esecuzione delle decisioni, vale a dire l'avamprogetto della futura Convenzione di Bruxelles del 1968.

Dopo una procedura di consultazione effettuata all'interno della Comunità e la sistemazione di taluni dettagli, la Convenzione di Bruxelles fu firmata il 27 settembre 1968. Ratificata dagli Stati membri, entrò in vigore il 1° febbraio 1973 tra i sei Stati membri originari della Comunità (Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). Senza aspettare l'entrata in vigore, i medesimi Paesi firmarono, il 3 giugno 1971, un Protocollo che incaricava la Corte internazionale di Giustizia delle CE (d'appresso «CGCE»), con sede a Lussemburgo, di interpretare uniformemente la convenzione.

Il campo d'applicazione territoriale della Convenzione di Bruxelles, come anche parte del campo d'applicazione materiale, sono stati adattati a tre riprese. Innanzitutto mediante la Convenzione d'adesione del 9 ottobre 1978 per la Da-

nimarca, il Regno Unito e l'Irlanda; in seguito con la Convenzione d'adesione del 25 ottobre 1982 concernente la Grecia e infine con quella del 26 maggio 1989 per la Spagna e il Portogallo.

La CGCE ha precisato la natura giuridica della Convenzione di Bruxelles già con la prima decisione, presa nella causa *Tessili c. Dunlop* (decisione del 6 ottobre 1976, n. 12/76; Racc. 1976, pag. 1473). La CGCE ha rammentato che la Convenzione di Bruxelles, adottata in esecuzione dell'articolo 220 del Trattato CEE, deve essere interpretata tenendo conto contemporaneamente del sistema e degli obiettivi suoi propri nonché del nesso con il Trattato CEE. La Corte ha dichiarato che è suo compito speciale garantire che la Convenzione di Bruxelles possa esplicare i propri effetti nell'ottica dell'articolo 220 del Trattato CEE.

## **132 Dalla Convenzione di Bruxelles a quella di Lugano**

### **132.1 I lavori preparatori**

Il nostro Paese ha seguito con attenzione i lavori che hanno condotto, tra il 1960 e il 1966, al progetto della Convenzione di Bruxelles (cfr. *P. Mercier/J. Thorens, La compétence et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale: le projet de convention de la CEE étudié du point de vue de la Suisse, Ginevra 1966*). I primi contatti, rimasti infruttuosi, hanno avuto come argomento il problema di un'eventuale partecipazione svizzera alla Convenzione di Bruxelles.

La prima preoccupazione degli Stati delle CE fu quella di mettere in vigore la nuova convenzione, poi di consolidarne la portata in seno alla Comunità. Dal 1971 hanno avuto luogo le prime discussioni per estendere la convenzione alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, infine alla Grecia.

In Svizzera, i lavori di codificazione del diritto internazionale privato ebbero inizio il 17 settembre 1973 (FF 1973 I 1390; 1983 I 251). L'Ufficio federale di giustizia, competente in questo ambito, decise in quel momento di interrompere provvisoriamente tutte le discussioni importanti, concernenti la conclusione di convenzioni internazionali di procedura civile, in attesa di vedere i risultati della codificazione del DIP svizzero.

Dopo la pubblicazione del nostro messaggio del 10 novembre 1982 a sostegno della legge di DIP, abbiamo rammentato alla Comunità europea il nostro interesse alla partecipazione svizzera alla Convenzione di Bruxelles. In una perizia del 3 aprile 1980, l'Ufficio di giustizia aveva già recepito una forte affinità materiale tra la Convenzione di Bruxelles e il futuro disciplinamento del DIP. Il 23 marzo 1981 l'interesse di un avvicinamento materiale era stato sottolineato da una lettera della missione svizzera di Bruxelles alla Commissione delle CE.

Come risposta a tali iniziative, la Svizzera fu invitata dalla Commissione delle CE alle discussioni esplorative a livello bilaterale del 10 febbraio 1983, rispettivamente dell'11 aprile 1984. Da quest'ultime emerse che sia per la Svizzera sia per altri Stati terzi era impossibile una partecipazione diretta alla Convenzione di Bruxelles a causa delle peculiarità dei rapporti fra tale convenzione e la Co-

munità. Per contro da questi dialoghi prese spunto l'idea di una convenzione parallela di contenuto possibilmente analogo.

Quest'idea di una convenzione parallela venne ulteriormente studiata da parte degli Stati membri delle CE. Nel gennaio 1985 il Consiglio delle CE istituì un gruppo di rappresentanti di tutti gli Stati membri, incaricandolo di studiare le possibilità e forme di estensione della convenzione di Bruxelles agli Stati dell'AELS, come anche quelle per avviare le trattative necessarie con questi Stati.

L'indagine preliminare condusse a risposte positive da parte di Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera e più tardi anche dell'Islanda; l'Austria, dal canto suo, partecipò alle trattative unicamente con statuto di osservatore e aderì pienamente soltanto in occasione della conferenza diplomatica.

Dopo diversi contatti preparatori nella primavera nonché estate 1985, il gruppo peritale misto composto di rappresentanti dei membri delle CE e dell'AELS (di seguito gruppo di lavoro «Exequatur») si riunì nell'ottobre 1985 a Bruxelles per la prima seduta plenaria.

### 132.2 Il decorso delle trattative

Il gruppo di lavoro «Exequatur» aveva mandato di elaborare un disegno, maturo per la firma, di una convenzione parallela a quella di Bruxelles. A tale scopo tenne tra l'ottobre 1985 e il marzo 1988 15 riunioni di due giorni ciascuna. Il gruppo era alternativamente presieduto, dal canto degli Stati dell'AELS, dal capo della delegazione svizzera, ovvero dal direttore dell'Ufficio federale di giustizia e, dal canto degli Stati membri delle CE, da un «consigliere» presso la Corte di cassazione italiana. Inoltre il gruppo designò come relatori *P. Jenard*, allora direttore nel Ministero belga degli affari esteri, e *G. Moeller*, allora consigliere giuridico presso il Ministero finlandese della giustizia.

Il testo della Convenzione di Bruxelles servì da base per le trattative; esso fu completato da domande di modifica e di completamento da parte degli Stati dell'AELS, riunite in sette documenti di lavoro, rispettivamente uno finlandese, uno norvegese e uno svedese nonché quattro svizzeri.

Il gruppo di lavoro «Exequatur» si prefiggeva anzitutto di istituire una convenzione che ricalcasse il più possibile quella di Bruxelles, ma che, nei diversi campi del diritto internazionale privato, tenesse conto delle singole necessità degli Stati dell'AELS.

Complessivamente questo intento è stato realizzato, pur rimanendo inevase alcune proposte di miglioramento materialmente giustificate. Proprio in questi casi è emerso come i periti di entrambi i gruppi partissero da presupposti assai differenziati. Se quelli degli Stati dell'AELS intendevano realizzare sulla base della Convenzione di Bruxelles una nuova convenzione che tenesse conto delle esperienze fatte e lasciasse cadere le idee obsolete, i rappresentanti delle CE miravano piuttosto a ottenere un testo il più conforme possibile a quello della Convenzione di Bruxelles. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Lu-



gano essi non volevano in effetti dover procedere a discussioni infracomunitarie per adattare la Convenzione di Bruxelles a quella di Lugano e neppure dover applicare alle stesse questioni di diritto due convenzioni diverse, molto divergenti quanto alla materia.

In merito alle singole proposte di modificazione presentate dai Paesi membri dell'AELS e in particolare dalla Svizzera come pure alla maniera in cui queste sono state prese in considerazione, si rinvia a quanto detto nell'esame dei singoli articoli (cfr. i rinvii nel n. 142).

### 132.3 La conferenza diplomatica

Il gruppo di lavoro «Exequatur» ha concluso i lavori a fine marzo 1988. Esso ha approntato un disegno di convenzione corredato di tre protocolli aggiuntivi e di tre dichiarazioni. Tutto questo materiale è stato sottoposto in procedura di consultazione alle cerchie interessate degli Stati partecipanti (cfr. n. 15). Poiché le trattative su questo oggetto provenivano da iniziativa svizzera, il nostro Collegio si è assunto il compito di organizzare la Conferenza diplomatica. Quest'ultima si è svolta dal 12 al 16 settembre 1988 a Lugano.

Alla conferenza hanno partecipato periti governativi dei dodici Stati membri delle CE (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica federale di Germania, Spagna) e dei sei Stati dell'AELS (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera). Inoltre si sono fatti rappresentare da osservatori il Consiglio delle CE, la Commissione delle CE, la CGCE, il Segretariato dell'AELS, il Consiglio d'Europa e la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Per i rappresentanti degli Stati membri delle CE e dell'AELS si trattava di rivedere il testo una seconda volta. Hanno potuto così controllare l'esattezza dei disegni del gruppo di lavoro «Exequatur» nell'ottica sistematica e materiale. Inoltre, hanno preso in considerazione alcune nuove idee che erano state sviluppate nel corso della procedura di consultazione. Per questo motivo la conferenza diplomatica ha ripreso il testo preparato dal gruppo di lavoro apportando soltanto qualche lieve modificazione. Il 16 settembre 1988 sono stati adottati otto documenti:

1. la *Convenzione di Lugano* concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2. un *Protocollo n. 1* relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione;
3. un *Protocollo n. 2* relativo all'interpretazione uniforme della convenzione;
4. una *Dichiarazione* dei rappresentanti dei governi degli Stati firmatari della Convenzione di Lugano *membri delle Comunità europee* (allegata al Protocollo n. 2, interpretazione uniforme);
5. una *Dichiarazione* dei rappresentanti dei governi degli Stati firmatari della Convenzione di Lugano *membri dell'Associazione europea di libero scambio*;

6. un *Protocollo n. 3* relativo all'applicazione dell'articolo 57;
7. una *Dichiarazione* dei rappresentanti dei governi degli Stati firmatari della Convenzione di Lugano *membri delle Comunità europee* sul protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57 della Convenzione;
8. l'*Atto finale* della Conferenza, del 16 settembre 1988.

La Convenzione, i protocolli e le dichiarazioni formano un tutt'uno materialmente indivisibile. Possono pertanto essere firmati e ratificati congiuntamente.

Dieci Stati hanno firmato la convenzione il 16 settembre 1988, in occasione della seduta finale della Conferenza di Lugano: Belgio, Danimarca, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera. Sono seguite le firme di Finlandia (30.11.88), Paesi Bassi (7.2.89), Regno Unito (18.9.89), Repubblica federale di Germania (23.10.89) e Francia (14.12.89), nonché la ratifica dei Paesi Bassi (23.1.90).

## 14 La Convenzione di Lugano

### 141 Riassunto

La Convenzione di Lugano si basa materialmente sulla Convenzione di Bruxelles. Non è tuttavia dato pretendere che la Convenzione di Lugano sia una semplice ripresa, da parte degli Stati dell'AELS, di un atto precedentemente emanato dalle CE; al contrario, apporta soluzioni originali a parecchi problemi importanti per gli Stati membri dell'AELS.

La Convenzione di Lugano comprende 68 articoli ed è divisa in otto titoli: è inoltre completata da tre protocolli e tre dichiarazioni. Quanto al contenuto si attiene, come precisa il suo nome, a questioni di procedura civile internazionale, segnatamente

1. Per le controversie civili fra cittadini degli Stati membri delle CE e/o dell'AELS, la convenzione fissa *fori uniformi*, vale a dire che determina i luoghi in cui, per esempio, il compratore può fare valere l'azione d'adempimento del contratto di compravendita o la parte lesa le pretese derivanti da atto illecito. Tale è il contenuto degli *articoli 2 a 18* della convenzione nonché di una parte essenziale del *Protocollo n. 1* (cfr. n. 221 e 222).
2. In materia di processo civile che si svolge davanti a uno dei fori previsti dalla Convenzione, quest'ultima concede all'attore come al convenuto determinate *garanzie* per quanto concerne il controllo della competenza, l'ammissibilità della procedura e i provvedimenti provvisori e cautelari (*art. 19 a 24*; cfr. n. 228 e 229).
3. La convenzione garantisce che le decisioni pronunciate in uno Stato contraente da un tribunale competente ammesso dalla convenzione saranno *riconosciute ed eseguite* in tutti gli altri Stati contraenti. Sono determinanti a tale proposito gli *articoli 25 a 51* della convenzione nonché singole disposizioni del *Protocollo n. 1* (cfr. n. 230-236).
4. La convenzione regola in maniera molto dettagliata i *rapporti con altre convenzioni* esistenti o ancora da concludere in questo settore (cfr. n. 243).

Si tratta in primo luogo della delimitazione tra le *Convenzioni di Lugano e di Bruxelles (art. 54<sup>bis</sup>)* e in secondo luogo della delimitazione con i numerosi *trattati bilaterali* d'esecuzione delle sentenze (*art. 55*). Occorre poi menzionare le numerose convenzioni multilaterali o regionali *speciali*, ad esempio nel settore del diritto dei trasporti (per via aerea, ferrovia, strada o idrovia) che, oltre alle disposizioni relative ai contratti di trasporto, contengono spesso anche disposizioni relative al foro e all'esecuzione delle decisioni (*art. 57*).

Nello stesso contesto la convenzione tratta anche il rapporto con il diritto già creato o da creare con *atti delle istituzioni delle CE*. Questa delicata questione è oggetto del *Protocollo n. 3* e della *dichiarazione* complementare degli Stati membri delle CE (cfr. n. 243.4).

5. Infine la convenzione (*art. 65*), il *Protocollo n. 2* e le due *dichiarazioni* complete contengono disposizioni destinate a garantire l'interpretazione uniforme della convenzione in tutti i Paesi contraenti, nonché lo sviluppo armonioso e, nella misura del possibile, parallelo della giurisprudenza relativa alle Convenzioni di Lugano e di Bruxelles (cfr. n. 26).

## 142      **Modificazioni più importanti rispetto alla Convenzione di Bruxelles**

La Convenzione di Lugano presenta per rapporto alla Convenzione di Bruxelles certe modificazioni, precisazioni e miglioramenti, segnatamente sui punti seguenti:

1. *Titolo e preambolo* hanno dovuto essere adattati alle nuove circostanze; il capoverso 4 del preambolo fa esplicitamente riferimento alla Convenzione di Bruxelles, sottolineando lo stretto vincolo materiale fra le due convenzioni.
2. L'*articolo 3* enumera tutti i fori esorbitanti degli Stati membri dell'AELS; da parte sua la Svizzera ha dovuto rinunciare al *foro del sequestro* (art. 4 LDIP) (cfr. n. 222.2).
3. Per quanto concerne l'*articolo 5 numero 1 primo periodo* (foro del luogo d'esecuzione del contratto), la Svizzera si è assicurata una riserva a favore dell'*articolo 59 Cost.* valevole fino al 31.12.1999 (Protocollo n. 1, art. 1<sup>bis</sup>); la riserva permette d'avviare con calma la revisione di tale disposto costituzionale (cfr. n. 223.33).
4. L'*articolo 5 numero 1 ultimo periodo* prevede un foro particolare del luogo d'esecuzione per le controversie risultanti dal contratto individuale di lavoro; l'*articolo 17 numero 5* prevede inoltre che le clausole attributive di competenza non devono privare il lavoratore della protezione del giudice naturale (cfr. n. 223.32; 227.1 punto 4).
5. I tribunali del luogo di situazione non hanno più la competenza esclusiva per le locazioni di immobili, in virtù dell'*articolo 16 numero 1 lettera b*; le azioni relative a contratti di locazione di breve durata (vacanza) possono anche essere intentate davanti al giudice del domicilio del convenuto. Inoltre, in virtù dell'*articolo 6 numero 4*, le controversie risultanti da un

credito fondato su contratto (*mutuo*) o su una garanzia reale (*ipoteca*), saranno deferite simultaneamente allo stesso giudice (cfr. n. 226.2).

6. L'*articolo 17 numero 1 lettere a-c* istituisce rigide condizioni formali per la conclusione di una clausola attributiva di foro. Si limita così l'introduzione di clausole di foro nelle fatture o nelle lettere dette di conferma (cfr. n. 227.2).
7. L'*articolo 21* capovolge la procedura prevista nella Convenzione di Bruxelles in materia di litispendenza e connessione: il giudice successivamente adito sospenderà d'ufficio la procedura fino a che il giudice adito per primo abbia deciso in merito alla propria competenza; se quest'ultimo accerta la propria competenza, il giudice successivamente adito deve dichiararsi non competente (cfr. n. 229.1).
8. Gli *articoli 28 capoverso 2, 54<sup>bis</sup> numero 3 e 57 numeri 3 e 4* estendono la competenza in materia di controllo di competenza in favore dei convenuti degli Stati membri dell'AELS (cfr. n. 234 punti 1 - 8).
9. Gli *articoli 32, 37, 40 e 41* designano per ognuno degli Stati contraenti tribunali competenti per pronunciare sulle istanze in vista d'esecuzione e sui ricorsi contro le loro decisioni in merito (cfr. n. 236.2).
10. L'*articolo 52* sopprime il domicilio derivato (cfr. n. 211.1).
11. Altre differenze tra il testo di Bruxelles e quello di Lugano concernono il rapporto con altri trattati (*art. 54<sup>bis</sup>*), la delimitazione nei confronti degli atti legislativi delle CE (*Prot. n. 3*), l'interpretazione uniforme (*Prot. n. 2*) nonché le disposizioni finali (*art. 60-69*). Ritourneremo più oltre sui dettagli di questi punti (cfr. n. 243.1 a 243.4, 25 e 26).

Resta da segnalare che le differenze menzionate nei punti 1 a 10 tra la Convenzione di Bruxelles e quella di Lugano sono di natura soltanto passeggera. In occasione della Convenzione d'adesione della Spagna e del Portogallo, firmata il 26 maggio 1989 a San Sebastian, gli Stati delle CE hanno ripreso nella Convenzione di Bruxelles riveduta i miglioramenti attuati a Lugano. È quindi praticamente ristabilito il parallelismo sostanziale tra le due convenzioni.

## 15 Risultati della procedura di consultazione

Nel corso dell'elaborazione, la Convenzione di Lugano fu due volte oggetto di una procedura di consultazione. Ancora durante le trattative nel gruppo di lavoro «Exequatur» fu attuata una consultazione speciale relativa alla questione dell'*articolo 59 Cost.* Poi, nell'estate 1988, dopo la conclusione delle discussioni nel gruppo di lavoro «Exequatur», ma prima dell'inizio della conferenza diplomatica, si procedette alla consultazione generale sul testo del disegno di convenzione.

Tenuto conto della particolarità della materia, s'è trattato, nei due casi, di raccogliere il parere di periti altamente qualificati.

## 151 La consultazione relativa all'articolo 59 Cost.

La Convenzione di Bruxelles e, sulla sua scia, la Convenzione di Lugano prevedono all'articolo 5 numero 1 il foro del luogo d'esecuzione del contratto:

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

- I. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Già nel 1985, la delegazione svizzera aveva fatto rilevare, nel primo documento di lavoro, che il foro del luogo d'esecuzione del contratto violava l'articolo 59 Cost. Di conseguenza comunicava che la Svizzera intendeva fare una riserva a proposito dell'articolo 5 numero 1 della convenzione. Precedentemente il *Lussemburgo* già aveva fatto una riserva relativa a tale disposizione. La riserva si trova nell'articolo 1 capoverso 1 del Protocollo che completa la Convenzione di Bruxelles e ha il tenore seguente:

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5 punto 1 della convenzione può eccepire l'incompetenza di tale giudice.

Questa riserva è pure stata ripresa dall'articolo I capoverso 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione di *Lugano*. La delegazione svizzera aveva in origine chiesto di poter beneficiare di tale riserva. Sin dall'inizio gli Stati membri delle CE hanno categoricamente respinto questa richiesta. È stato fatto valere che la riserva lussemburghese si basa su legami economici molto stretti esistenti fra questo Paese e il Belgio, considerato che praticamente tutte le forniture di merci destinate al Lussemburgo avvengono tramite il Belgio. Per la Svizzera non è data una situazione che sia anche soltanto alla lontana equiparabile. Da una parte, in ragione della sua importanza, l'economia svizzera, improntata sull'exportazione, non può essere comparata a quella lussemburghese. D'altro canto, l'economia svizzera è molto diversificata e per nulla incentrata su un unico Paese (Belgio) come è il caso del Lussemburgo. Infine la riserva a favore del Lussemburgo dev'essere considerata nell'ottica dei vincoli storici ed economici particolari (Unione Economica belgo-lussemburghese, Benelux, CE), circostanza che non può essere invocata dalla Svizzera (cfr. anche n. 223.33).

Nei confronti della Svizzera, gli Stati membri delle CE hanno accettato al massimo di accordare una riserva in materia di riconoscimento, alle condizioni seguenti:

Una decisione resa in un altro Stato contraente non viene riconosciuta né eseguita in Svizzera se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. la competenza del giudice che ha reso la decisione si fonda unicamente sull'articolo 5 punto 1 della presente convenzione,
- b. il convenuto è una *persona fisica* solvibile, di *cittadinanza svizzera*, che al momento della proposizione dell'azione era domiciliata in Svizzera e che si oppone al riconoscimento o all'esecuzione della decisione.

La limitazione (contenuta nella lettera *b*) della riserva alle persone *fisiche* che sono *cittadini svizzeri* risultò, alla delegazione svizzera inviata alle trattative,

incompatibile con lo spirito dell'articolo 59 Cost. Poiché le trattative minacciavano di arenarsi su questo punto, la delegazione svizzera chiese a tale proposito istruzioni complementari al Consiglio federale.

Per poter rispondere a questa domanda, il nostro Consiglio ordinò, nel mese di dicembre del 1987, una breve procedura di consultazione presso eminenti giuristi di diritto costituzionale e procedurale. Furono consultati i professori J.-F. Aubert Neuchâtel, A. Grisel Losanna, B. Knapp Ginevra, J.-F. Poudret Losanna, H.-U. Walder Zurigo e L. Wildhaber Basilea.

Tutte le persone alle quali ci siamo rivolti hanno definito altamente auspicabile la partecipazione svizzera alla Convenzione di Lugano, ma nel contempo riconosciuto come problema effettivo l'ostacolo dell'articolo 59 Cost. Onde permettere tuttavia una partecipazione svizzera, alcuni dei periti consultati hanno sviluppato l'idea dell'«*unificazione regionale del diritto*» in quanto nuova categoria di possibili eccezioni all'articolo 59 Cost. Altri, invece, hanno accordato maggiore importanza a un'interpretazione rigorosa dall'articolo 59 Cost. e alla qualità di principio costituzionale di questa norma. Un'adesione della Svizzera alla Convenzione di Lugano non sembrava loro quindi possibile senza riserva a favore dell'articolo 59 Cost.

Tutti i professori consultati sono invece stati unanimi sul fatto che l'articolo 59 Cost. nella sua forma attuale è superato e che una revisione parziale di questo disposto s'imporrebbe in considerazione degli ultimi sviluppi (LDIP). Essi hanno inoltre suggerito la formulazione di una riserva svizzera limitata a un periodo transitorio (ad es. dieci anni) che permetterebbe al nostro Consiglio di avviare la revisione dell'articolo 59 Cost.

Le persone consultate sono state unanimi anche nel ritenere che per motivi di non discriminazione la riserva svizzera non poteva concernere le sole persone fisiche e neppure solo i cittadini svizzeri. Una riserva tanto ristretta avrebbe in primo luogo costituito una violazione dello spirito dell'articolo 59 Cost. D'altro canto avrebbe violato il principio dell'uguaglianza dell'articolo 4 Cost. e infine sarebbe stata in opposizione alle numerose convenzioni di domicilio concluse dalla Svizzera.

Sulla base di tale consultazione è stato possibile conferire un mandato preciso alla delegazione svizzera, mandato poi rispettato (cfr. Protocollo n. 1 art. 1<sup>bis</sup>, n. 233.33).

## 152 Procedura di consultazione generale

A conclusione delle discussioni all'interno del gruppo di lavoro «Exequatur», il progetto di convenzione con i protocolli e le dichiarazioni complementari fu sottoposto a una più vasta cerchia di periti, affinché procedessero a una valutazione scientifica.

Furono consultati i Tribunali federali di Losanna e Lucerna, tutti i tribunali cantonali, la Federazione svizzera degli avvocati, il Vorort e tramite suo le rispettive sezioni e le Camere cantonali di commercio, l'Associazione svizzera dei banchieri, gli Istituti di diritto europeo di Ginevra e di San Gallo, l'Istituto svizzero di diritto comparato, i professori svizzeri di DIP e di diritto procedu-

rale nonché singoli servizi dell'Amministrazione federale particolarmente interessati (UFEE, Ufficio dell'integrazione, Direzione del diritto internazionale pubblico).

Nonostante il tempo a disposizione fosse molto breve, ci sono state complessivamente 40 risposte, in parte molto voluminose.

Ad eccezione dell'Associazione svizzera dei banchieri che ha espresso parere negativo sul principio e praticamente su tutte le questioni di dettaglio, idea e impegno a favore della Convenzione di Lugano sono stati accolti positivamente (Camere di commercio dei Cantoni Vaud e Zurigo), qualificati come passo nella giusta direzione (Unione svizzera dell'industria delle macchine) o addirittura come necessità (Federazione svizzera degli importatori e del commercio all'ingrosso).

Anche le risposte favorevoli hanno però rilevato chiaramente che l'articolo 5 numero 1 (foro del luogo d'esecuzione del contratto) e numero 3 (foro del luogo nel quale l'evento dannoso è avvenuto) non sono compatibili con l'articolo 59 Cost. Soprattutto da parte degli industriali delle macchine, degli importatori e di parecchie Camere cantonali di commercio è risultata la disponibilità ad accettare questo intervento supplementare sulla Costituzione, nell'interesse di un importante passo verso l'integrazione europea.

Da parte dei tribunali e dei periti in materia procedurale sono state sollevate obiezioni in merito alla procedura troppo rapida d'esecuzione che, almeno nella prima fase (art. 34), non accorda il diritto d'essere sentiti alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione.

A prescindere da alcuni punti tecnici e formali, la consultazione ha essenzialmente rilevato aspetti che già nel gruppo di lavoro «Exequatur» erano stati oggetto di discussioni approfondite. In occasione della conferenza diplomatica non è tuttavia più stato possibile entrare nuovamente nel merito dei compromessi negoziati anteriormente.

La risposta alla maggior parte di tali questioni risulta dalla correlazione fra le diverse parti della convenzione e dei suoi protocolli. Tenuto conto della complessità della materia e delle soluzioni scelte, tali correlazioni non sono sempre evidenti. Entreremo nel merito nella parte speciale del presente messaggio.

## **2 Parte speciale**

### **21 Campo d'applicazione**

Quando si tratta di definire il campo d'applicazione di una convenzione internazionale, occorre distinguere tra aspetti *personali, materiali, territoriali e temporali* del problema. L'*articolo 1* della Convenzione di Lugano, costitutivo del titolo I «*Campo d'applicazione*», concerne soltanto il campo d'applicazione materiale della convenzione; gli altri tre aspetti devono essere dedotti da diverse disposizioni sparse nella convenzione.

## 211 Campo d'applicazione personale

Per quanto concerne il campo d'applicazione personale è preferibile trattare separatamente le due parti principali della convenzione, vale a dire quella concernente la competenza giurisdizionale e quella sulle condizioni di riconoscimento e d'esecuzione:

### 211.1 A proposito della competenza

L'*articolo 2* determina la competenza giurisdizionale di uno Stato contraente in merito alle azioni *contro le persone domiciliate sul suo territorio*. È determinante la persona del convenuto, non quella dell'attore, e viene inoltre richiesta una relazione con il domicilio, in modo che la cittadinanza del convenuto e ancor meno quella dell'attore sono indifferenti. Se il convenuto – che sia nazionale o straniero (*art. 2 cpv. 2*) – è domiciliato in uno degli Stati contraenti, la competenza giurisdizionale per le cause aventi aspetti internazionali è retta dalla convenzione. Anche un attore domiciliato in uno Stato non contraente, ad esempio un Cinese o un Giapponese domiciliato nel Paese d'origine, può quindi invocare i fori previsti dalla convenzione.

La convenzione prevede eccezioni a questo principio nei tre casi seguenti:

1. Per quanto concerne le *competenze* esclusive dell'*articolo 16*, il foro è determinato dal vincolo materiale tra l'oggetto della controversia e uno Stato contraente, ad esempio il luogo d'ubicazione di un immobile, la sede di una società, il luogo nel quale si trova un registro pubblico rispettivamente il luogo dell'esecuzione forzata (*art. 16 n. 1 - 5*) e non il domicilio del convenuto.
2. Secondo l'*articolo 17 numero 1*, la proroga del foro convenuta a favore dei tribunali di uno Stato contraente è vincolante se almeno *una* delle parti (attore o convenuto) è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente. Se nessuna delle parti ha domicilio in uno Stato contraente, una proroga di foro non è esclusa, ma secondo la convenzione non è valida per il tribunale adito (*art. 17 n. 1 in fine*).
3. L'ultimo caso porta senza transizione all'*articolo 18*. Giusta tale articolo, il giudice davanti al quale il convenuto compare è competente, indipendentemente dal domicilio delle parti.

La convenzione prevede i propri fori per *persone* domiciliate in uno Stato contraente.

Il termine di *persone* concerne sia le persone fisiche che le persone giuridiche, nonché i gruppi di persone che, senza avere personalità giuridica, hanno la capacità di essere parte e di agire in giustizia.

Queste persone devono in principio essere perseguite al loro *domicilio*. Per la determinazione del domicilio occorre riferirsi all'*articolo 52*. Giusta questo articolo, la questione se una persona è domiciliata in uno Stato determinato dev'essere risolta secondo la legge di tale Stato, applicando dunque un criterio di collegamento *causale*.



Diversa è la posizione delle persone giuridiche e delle società. Ai fini dell'applicazione della convenzione, l'*articolo 53* assimila invero la sede delle società al domicilio. Le azioni contro persone giuridiche o società devono quindi essere intentate davanti al giudice del luogo della loro sede. Allorquando si tratta però di determinare la sede di una persona giuridica, di una società o di un *trust*, il giudice adito deve poter applicare le proprie norme di DIP (*lex fori*).

Questa norma è ancora una conseguenza della vecchia controversia tra i rappresentanti delle due scuole d'Europa occidentale, quella che difende la teoria della sede e quella della teoria dell'incorporazione (= sede statutaria). Nel futuro Spazio economico europeo, i principi della libera circolazione e della libertà di stabilimento, applicabili secondo il Trattato CEE (art. 58) anche alle persone giuridiche e alle società, dovranno basarsi unicamente sulla sede statutaria. La controversia suscitata dall'*articolo 53* perderà quindi sempre più di mordente.

## 211.2 A proposito delle garanzie procedurali e dell'esecuzione

Diversamente da quanto avviene per la competenza giurisdizionale (art. 2-15), le garanzie procedurali definite dagli *articoli 19-23* non sono rivolte a gruppi determinati di persone, bensì direttamente ai *tribunali* di uno Stato contraente aditi con un'azione.

Anche per quanto concerne le premesse del riconoscimento e dell'esecuzione (art. 25-51), la convenzione non prende in considerazione un gruppo di persone. Per l'applicazione di questo titolo è determinante piuttosto «l'origine» della *decisione* da riconoscere, rispettivamente da eseguire. Le norme della convenzione sono così applicabili non appena una decisione pronunciata da un tribunale di uno Stato contraente è presentata per il riconoscimento, rispettivamente per l'esecuzione (*art. 25*). Sapere se l'attore o il convenuto nell'azione d'esecuzione sono cittadini di uno Stato contraente o hanno il domicilio in uno Stato contraente non è determinante, poiché l'azione d'esecuzione può essere introdotta non soltanto al domicilio del convenuto, ma anche al luogo di situazione del patrimonio contro il quale può essere chiesta l'esecuzione (art. 32 n. 2). Il campo d'applicazione «*personale*» previsto nel terzo titolo è quindi, in tal senso, più ampio di quello del secondo titolo.

## 212 Campo d'applicazione materiale

### 212.1 Compendio

Il campo d'applicazione materiale copre da un canto le *questioni di diritto* alle quali la convenzione intende dare risposta e, dall'altro, le *materie* interessate dalla convenzione.

La convenzione si occupa essenzialmente di due *questioni di diritto*, vale a dire della competenza giurisdizionale e delle condizioni alle quali le decisioni di uno Stato contraente possono essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti. Queste due questioni di diritto sono di rilievo determinante per la con-

venzione. Esse le attribuiscono il nome («concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni») e appaiono inoltre nel secondo (art. 2-24) rispettivamente terzo titolo (art. 25-49).

Le *materie* trattate dalla convenzione sono enumerate dall'articolo 1. Giusta tale articolo, la convenzione si applica in materia civile e commerciale. L'articolo 1 cerca di delimitare tali materie rispetto a quelle del diritto pubblico alle quali la convenzione è esplicitamente non applicabile. L'articolo 1 capoverso 2 enumera inoltre quattro settori che la convenzione esclude esplicitamente dal suo campo d'applicazione.

## 212.2 Le materie civili e commerciali

La Convenzione di Lugano ha ripreso immutata dalla Convenzione di Bruxelles la nozione di materia civile e commerciale. Come numerose altre convenzioni di procedura civile internazionale (cfr. le Convenzioni dell'Aia sulle notificazioni del 1965, sull'ottenimento delle prove del 1970 o sull'accesso ai tribunali del 1980), la Convenzione di Bruxelles non definisce tale termine. E neppure lo fa la Convenzione di Lugano. A differenza della soluzione adottata per le nozioni di domicilio o di sede (art. 52 e 53), anche qui non si indica secondo quale diritto tali nozioni debbano essere definite, per esempio diritto dello Stato i cui tribunali pronunciano la decisione o diritto dello Stato nel quale è richiesta l'esecuzione della decisione.

Fin tanto che erano interessati soltanto gli Stati dell'Europa continentale, la nozione di materia civile e commerciale della Convenzione di Bruxelles poteva essere compresa nell'ottica di una tradizione giuridica comune e essenzialmente omogenea. Tenuto conto delle delimitazioni previste dall'articolo 1 si poteva così ritenere che la convenzione concernesse principalmente le pretese contrattuali ed extra-contrattuali derivanti dal diritto delle obbligazioni, compreso il diritto delle società e le altre materie del diritto commerciale.

La situazione si è profondamente modificata con l'adesione alla convenzione della Gran Bretagna e dell'Irlanda, per il fatto che due rappresentanti del sistema del common law erano divenuti parti contraenti. Secondo il common law è «civile» tutto quanto non ha a che fare con il diritto penale. Onde chiarire la situazione, la revisione del 1978 ha introdotto un *secondo periodo* nell'articolo 1 capoverso 1, ai termini del quale la convenzione esclude esplicitamente dal suo campo d'applicazione le *materie fiscali e doganali* nonché quelle attinenti al *diritto amministrativo*. Poiché la Convenzione di Lugano prevede pure un'apertura verso il sistema del common law, l'articolo 1 della Convenzione di Bruxelles ha potuto essere ripreso senza modificazioni.

## 212.3 Delimitazione nei confronti del diritto pubblico

La delimitazione nella Convenzione di Bruxelles tra le materie di diritto privato e quelle di diritto pubblico è stato oggetto di due decisioni di principio della CGCE. Conformemente alla dichiarazione degli Stati membri dell'AELS nel

Protocollo n. 2 (cfr. n. 26), la giurisprudenza di tale Corte dovrà essere presa in considerazione quando si tratterà di applicare la Convenzione di Lugano.

Nella decisione *L.T.U. c. Eurocontrol* (decisione della CGCE del 14 ottobre 1976, n. 29/72; Racc. 1976, pag. 1541), la CGCE ha dapprima rilevato che la nozione di «materia civile e commerciale» dev'essere interpretata non secondo il diritto di uno Stato contraente, bensì in modo *autonomo*. In tale contesto occorre tenere conto della natura delle relazioni giuridiche esistenti tra le parti o della natura dell'oggetto della controversia. L'esecuzione di una decisione che permetta a un'organizzazione internazionale di esigere da un privato il pagamento di tasse di trasporto aeree non entra di conseguenza nel campo di applicazione della convenzione poiché l'organizzazione internazionale non agisce in quanto privato, bensì nell'esercizio del potere conferitole dalla sovranità.

Questa giurisprudenza è stata confermata nella decisione *Paesi Bassi c. Rüffer* (decisione della CGCE del 16 dicembre 1980, n. 814/79; Racc. 1980, pag. 3807). In questa decisione la CGCE ha rilevato che la restituzione delle spese in cui era incorso lo Stato olandese per ritirare un relitto da una via navigabile pubblica non costituiva materia civile o commerciale e non soggiaceva quindi alla convenzione.

Nella decisione *Sanicentral c. Collin* (decisione della CGCE del 13 novembre 1979, n. 25/79; Racc. 1979, pag. 3423), la CGCE ha invece rilevato che i contratti di lavoro fanno parte delle materie civili e commerciali.

Inoltre è generalmente riconosciuto che l'oggetto di una controversia non diviene «materia civile o commerciale» per il fatto che un tribunale civile decide nel merito e che non perde la sua natura di diritto privato perché la decisione è stata pronunciata da un'autorità penale o amministrativa. L'articolo 5 capoverso 4 prevede anzi che il giudice penale può pronunciare in maniera accessoria sulle pretese di diritto privato.

#### 212.4 Settori esplicitamente esclusi

Oltre agli elementi di delimitazione contenuti nell'articolo 1 capoverso 1 è soprattutto il capoverso 2 di questo articolo che permette di appurare il campo d'applicazione materiale della convenzione. Questo capoverso, pure ripreso immutato dalla Convenzione di Bruxelles, esclude dal campo d'applicazione della convenzione i quattro settori seguenti:

1. lo stato delle persone, la capacità civile attiva e passiva, la rappresentanza legale delle persone fisiche, i regimi matrimoniali, il diritto delle successioni compresi i testamenti; la sola eccezione è costituita dalle obbligazioni alimentari che giusta l'articolo 5 capoverso 2 sottostanno esplicitamente alla convenzione;
2. i fallimenti, i concordati e altre procedure affini;
3. la sicurezza sociale;
4. l'arbitrato in materia commerciale.

I motivi dell'esclusione di questi quattro settori sono di natura molto diversa.

Le questioni di *diritto delle persone*, della *famiglia* e delle *successioni* enumerate nel capoverso 1 sono state escluse perché influenzate dalla distinzione tradizionale esistente in Europa tra il principio del domicilio e quello della nazionalità. Prima di fissare disposizioni uniformi di competenza e d'esecuzione in questi settori, sarebbe necessario unificare le norme di conflitto determinanti. Tale condizione non era soddisfatta nemmeno nel 1968 al momento dell'approvazione della versione iniziale della Convenzione di Bruxelles; la situazione non era molto diversa alla conclusione della Convenzione di Lugano nel 1988.

La breccia creata con l'ammissione delle *obbligazioni alimentari* è all'origine di certi problemi di delimitazione che hanno occupato la CGCE nelle due decisioni *Cavel c. Cavel* (decisione della CGCE del 27 marzo 1979 n. 143/78; Racc. 1979 1055 e del 6 marzo 1980, n. 120/79; Racc. 1980 731).

Le ragioni dell'esclusione delle materie elencate nei numeri 2-4 sono diverse. Per quanto concerne il diritto in materia di *fallimenti*, le CE pensavano a una convenzione speciale che però non ha sinora potuto essere attuata. Per contro, nel quadro del Consiglio d'Europa una convenzione sul fallimento sta per essere conclusa: vi potranno aderire tutti gli Stati membri delle CE e dell'AELS. In materia di *sicurezza sociale* vi sono da un canto numerosi trattati bilaterali e dall'altro il regolamento comunitario n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Infine, per quanto concerne l'*arbitrato internazionale in materia commerciale* occorre riferirsi alla Convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, ratificata sia dalla Svizzera sia dagli altri Stati membri dell'AELS e delle CE (RS 0.277.12).

## 213 Campo d'applicazione territoriale

Per determinare il campo d'applicazione territoriale occorre distinguere tra il punto di vista del diritto internazionale pubblico e quello, più specifico, del diritto internazionale privato.

Sul piano del *diritto internazionale pubblico* si tratta di definire la cerchia degli Stati che possono ratificare la convenzione e quella dei territori nazionali interessati. Ai termini dell'articolo 60 possono essere parti della convenzione gli Stati attualmente membri delle CE e dell'AELS o che ne diverranno membri in futuro, nonché gli Stati terzi che saranno invitati ad aderirvi con l'accordo unanime di tutti gli Stati contraenti e firmatari (art. 62 cpv. 1 lett. b).

L'avamprogetto conteneva anche un articolo 64, giusta il quale ogni Stato contraente avrebbe avuto facoltà, al momento della ratificazione, di dichiarare applicabile la Convenzione anche a dati territori fuori della sua sovranità, ma dei quali assicura le relazioni internazionali.

Questa disposizione dispiacque a certi Stati membri dell'AELS che volevano decidere essi stessi se accettare l'estensione della convenzione a un territorio d'Oltremare. Essa suscitò poi una divergenza fondamentale d'opinione tra la Gran Bretagna e la Spagna a proposito di Gibilterra. Per superare la difficoltà, la Conferenza di Lugano decise di rinunciare alla clausola detta coloniale e di lasciare che la questione si risolvesse sulla base dei principi generali del diritto

dei trattati (cfr. art. 29 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, FF 1989 II 672).

Dal punto di vista specifico del *diritto internazionale privato*, il campo d'applicazione territoriale designa lo spazio entro il quale una controversia concreta dev'essere protetta per poter essere retta dalla normativa della convenzione. La convenzione non contiene a tal proposito alcuna disposizione. Dal contesto è tuttavia possibile dedurre che le norme sulla competenza giurisdizionale (art. 2 segg.), sulle garanzie procedurali (art. 19 segg.) o sul riconoscimento e l'esecuzione (art. 25 segg.) si applicano soltanto quando si è in presenza di rapporti di procedura civile *tra* due o più *Stati contraenti*. Le norme della convenzione non si applicano per contro alle relazioni con Stati non contraenti.

L'*articolo 54<sup>ter</sup>* che delimita il campo d'applicazione delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano tratta un aspetto particolare del campo d'applicazione territoriale. Giusta il capoverso 1 è in principio la Convenzione di Bruxelles che dev'essere applicata nei Paesi membri delle CE, a meno che, in materia di competenza, di garanzie procedurali o di condizioni d'esecuzione, lo stato di fatto non superi la cerchia dei Paesi membri delle CE e implichi uno Stato membro dell'*AELS*. In un caso del genere, il giudice di uno Stato membro delle CE deve rinunciare all'applicazione della Convenzione di Bruxelles a profitto di quella di Lugano.

## 214 Campo d'applicazione temporale

Per quanto concerne il campo d'applicazione temporale, occorre distinguere tra aspetto di diritto internazionale pubblico e aspetto di diritto internazionale privato.

Sul piano del *diritto internazionale pubblico*, si tratta di determinare il momento della prima entrata in vigore della convenzione sul piano internazionale nonché quello dell'entrata in vigore per ogni Stato che la ratificherà o che vi aderirà in seguito. Giusta l'*articolo 61 capoverso 3*, la convenzione entra in vigore la prima volta tre mesi dopo la seconda ratificazione, dovendosi tuttavia trattare di uno Stato membro dell'*AELS* e di uno Stato membro delle CE. Per quanto concerne ogni ratificazione seguente, la convenzione produrrà effetti tre mesi dopo il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione.

Una volta entrata in vigore, la convenzione resterà valida dapprima per cinque anni. Dopo di che, sarà prorogata tacitamente di anno in anno, fino alla sua denuncia. Le denunce sottostanno a un termine di sei mesi e prendono effetto alla fine dell'anno civile che segue lo spirare di tale termine (art. 64 *cpv.* 4). La convenzione non prevede un numero minimo di Stati membri al di sotto del quale essa perderebbe validità internazionale.

Il campo d'applicazione temporale di *diritto internazionale privato* risulta dall'*articolo 54*. Questo articolo fissa il principio della non retroattività, vale a dire che la convenzione è applicabile, nel settore della competenza giurisdizionale, soltanto alle azioni introdotte dopo l'entrata in vigore nello Stato i cui tribunali sono chiamati a pronunciarsi. In materia d'esecuzione essa è poi ap-

plicabile soltanto se l'esecuzione di una decisione è chiesta dopo l'entrata in vigore nello Stato dell'esecuzione (art. 54 cpv. 1).

Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in vigore della convenzione nello Stato del giudizio e nello Stato d'esecuzione, ma basate su azioni intentate prima dell'entrata in vigore, sono riconosciute se la competenza dell'autorità adita è in accordo con i principi del titolo II (art. 2-18, art. 54 cpv. 2).

## 22 Competenza giurisdizionale

### 221 Compendio

Nelle sezioni 1-6 del secondo titolo (art. 2-18), la convenzione disciplina un suo obiettivo principale, vale a dire la competenza giurisdizionale. Le norme di competenza giudiziaria contenute in questi articoli sono rivolte direttamente al giudice dello Stato contraente adito con un'azione. Per accertare la propria competenza, il giudice dovrà riferirsi agli articoli 2-18. A tale proposito occorre dapprima distinguere fra differenti categorie di competenza e in secondo luogo osservare che determinate precisazioni, modificazioni o variazioni concernenti certe disposizioni relative alla competenza sono contenute nel *Protocollo n. 1*. Quest'ultime saranno trattate in maniera più approfondita nel loro contesto concreto.

I titoli delle sei sezioni – ripresi senza modificazioni dalla Convenzione di Bruxelles – parlano in modo assai poco sistematico di disposizioni generali (art. 2-4), di competenze speciali (art. 5-6<sup>bis</sup>), di competenza in materia d'assicurazioni (art. 7-12<sup>bis</sup>) o di contratti conclusi da consumatori (art. 13-15), di competenze esclusive (art. 16) e di proroga di competenza (art. 17 e 18).

Gli articoli 2-4 descrivono la competenza ordinaria delle giurisdizioni del luogo di domicilio (art. 2), la portata (art. 3) e le eccezioni (art. 4). I fori degli articoli 5-6<sup>bis</sup> costituiscono piuttosto competenze alternative. Ogni qualvolta le condizioni poste siano adempiute, l'attore può fare valere un tale foro in luogo e vece del foro ordinario del luogo di domicilio. Le competenze degli articoli 7 e seguenti, per contro, sono speciali poiché mettono a disposizione un gruppo chiuso di fori per le controversie in materia d'assicurazioni, rispettivamente per le controversie relative ai contratti conclusi dai consumatori.

Rileviamo l'importanza, per la comprensione di tali disposizioni e per quella della convenzione in generale, della differenza esistente tra gli articoli che fissano soltanto la competenza *internazionale* e quelli che determinano la competenza sia *internazionale che territoriale*.

Tutte le disposizioni che si riferiscono al domicilio regolano *unicamente* la competenza *internazionale*. Si tratta degli articoli 2, 8 capoverso 1 numero 1, 11 capoverso 1, 14 capoversi 1 e 2; anche l'articolo 16 fa parte di tale gruppo. Queste disposizioni disciplinano soltanto la competenza (internazionale) dei tribunali di uno Stato contraente, senza pertanto precisare concretamente quale tribunale è *territorialmente* competente. Per determinare la competenza territoriale occorre riferirsi inoltre al diritto interno dello Stato contraente. In Svizzera, questo modo di procedere porta all'applicazione sussidiaria e completa

della pertinenti disposizioni della legge di DIP, trattandosi di fattispecie con componenti internazionali.

*Altre disposizioni* della convenzione, segnatamente gli articoli 5-6<sup>bis</sup>, determinano contemporaneamente la competenza internazionale e la competenza territoriale. Esse designano direttamente il tribunale di un *luogo* determinato (art. 5 n. 1 segg.) o di una *circoscrizione* (art. 6 n. 1) e non è quindi necessario completarle con il diritto nazionale.

L'articolo 8 capoverso 1 prevede un sistema misto poiché il numero 1 disciplina soltanto la competenza internazionale, mentre il numero 2 fissa sia la competenza internazionale sia quella territoriale. Inoltre le clausole attributive di competenza giusta l'articolo 17 capoverso 1 possono fissare sia la sola competenza internazionale, sia anche la competenza territoriale.

## 222 La competenza ordinaria

### 222.1 Principio

Secondo l'articolo 2 capoverso 1, le azioni che entrano nel campo d'applicazione materiale della convenzione (art. 1, n. 212) devono in principio essere proposte ai tribunali dello Stato in cui è domiciliato il convenuto: *actor sequitur forum rei*.

Questo principio corrisponde al sistema generale del diritto svizzero. A differenza dell'articolo 2 LDIP, l'articolo 2 della convenzione definisce soltanto la competenza internazionale, non quella territoriale. Nel caso concreto d'applicazione, occorrerà quindi completare questa disposizione con l'aiuto delle norme della LDIP (ad es., art. 2, 98, 112 e 129).

Oltre all'elemento del domicilio, l'articolo 2 esprime due altri intenti principali della convenzione.

*Da un canto*, il campo d'applicazione personale della convenzione (n. 211) è in principio determinato dal fatto che il convenuto è domiciliato in uno Stato contraente (cfr. art. 5, 6, 8 e 14). Fanno eccezione soltanto gli articoli 16 (relazione reale, n. 226) e 17 (domicilio di una parte, n. 227).

*D'altro canto*, l'articolo 2 insiste sul fatto che determinante è il domicilio e non la cittadinanza delle parti in causa. Il capoverso 2 vieta anzi qualsiasi discriminazione degli stranieri domiciliati in uno Stato contraente. In diritto svizzero, simile modo di procedere è praticato da lungo tempo. Nei confronti degli Stati sottoposti sinora alla tradizione del Code Napoléon, l'articolo 2 costituisce un progresso determinante.

Poiché il concetto di domicilio riveste un'importanza tanto centrale per l'applicazione corretta della convenzione, l'articolo 52 fissa gli elementi necessari per la sua definizione. Per determinare se una parte è domiciliata nel territorio dello Stato contraente i cui tribunali sono aditi, il giudice applica la legge interna (cpv. 1). Per determinare se una parte è domiciliata in un altro Stato contraente (per es. ai sensi degli art. 5 o 17), la questione del domicilio dev'essere invece giudicata secondo la legge di tale Stato (cpv. 2). Se una delle parti in

causa è una società o una persona giuridica, la sua sede è assimilata al domicilio per l'applicazione della convenzione (art. 53). La definizione della sede avviene, in ogni caso, secondo le norme di conflitto del foro, in Svizzera di conseguenza secondo l'articolo 21 LDIP.

## 222.2 Esclusione dei fori esorbitanti

Il principio del domicilio dell'articolo 2 implica un ulteriore divieto di discriminazione fra Stati contraenti. Non soltanto gli stranieri domiciliati in uno Stato devono essere assimilati ai cittadini del medesimo (art. 2 cpv. 2). Anche le persone domiciliate in un altro Stato contraente beneficiano dello stesso vantaggio (art. 3 cpv. 1). In tale contesto è irrilevante che si tratti di cittadini dello Stato interessato, di un altro Stato contraente o persino di uno Stato terzo. È determinante che tali persone siano domiciliate in uno degli Stati contraenti.

Praticamente tutte le leggi di procedura degli Stati d'Europa occidentale (e non soltanto di questi!) ammettono una discriminazione nei confronti delle persone domiciliate all'estero nel senso che offrono all'attore domiciliato sul loro territorio fori detti *esorbitanti*. Si tratta ad esempio del foro del luogo di domicilio o d'origine dell'*attore*, di quello del luogo di *citazione*, di quello del luogo del *sequestro* o, più in generale, di quello del *luogo di situazione dei beni*.

L'articolo 3 capoverso 2 elenca tutti questi fori per tutti gli Stati membri delle CE e dell'AELS; soltanto il codice di procedura civile spagnolo riveduto sembra non contenere (più) simili fori.

Secondo l'articolo 3 capoverso 2, gli Stati contraenti s'impegnano a non più utilizzare tali fori esorbitanti nei rapporti reciproci.

In tale contesto la Svizzera doveva rinunciare al *foro del luogo del sequestro* ai sensi dell'articolo 4 LDIP. Sarà tuttavia sempre possibile ottenere il sequestro in Svizzera di beni appartenenti a persone domiciliate in uno Stato contraente (cfr. art. 24). Per contro l'azione di convalida del sequestro potrà essere introdotta in Svizzera soltanto nella misura in cui la competenza delle giurisdizioni svizzere si fondi su uno dei motivi di competenza enunciati negli articoli 2-18 della convenzione.

Tutti i fori esorbitanti enumerati dall'articolo 3 capoverso 2 riemergono tuttavia se il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente. Anzi: ai termini dell'articolo 4 capoverso 2 ogni *attore* domiciliato sul territorio di uno Stato contraente può, come se fosse cittadino di tale Stato contraente e vi avesse domicilio, invocare contro un convenuto domiciliato in uno Stato terzo tutti i fori esorbitanti degli altri Stati contraenti.

## 223 Competenze speciali

### 223.1 Compendio

Gli articoli 5, 6 e 6<sup>bis</sup> elencano una serie di fattispecie per le quali persone domiciliate in uno Stato contraente possono essere citate davanti ai tribunali di un altro Stato contraente.



Tutti questi fori definiscono sia la competenza internazionale che la competenza territoriale. Per tale motivo, come risulta dalla documentazione relativa alla Convenzione di Bruxelles, essi sono stati definiti «competenze speciali» (cfr. Rapporto Jenard, 1968, GUCE del 5 marzo 1979 n. C 59, pag. 22). Dal punto di vista pratico si tratta di fori alternativi che permettono all'attore di introdurre l'azione presso il giudice del domicilio del convenuto (art. 2) oppure, a seconda della materia, presso uno di tali fori «speciali» (art. 5).

Questa sezione prevede, in *materia contrattuale*, un foro nel luogo d'esecuzione e, per il diritto della *responsabilità civile*, un foro nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso; in materia di *obbligazioni alimentari*, il convenuto può essere citato davanti al tribunale del luogo di domicilio dell'attore. Inoltre, se si tratta di una pretesa fondata su un reato, l'attore può agire davanti al tribunale della causa penale. Se si tratta di una contestazione relativa alla *sede* di una società, è possibile agire davanti al giudice del luogo di tale sede. Per le pratiche relative ai *trust*, esiste pure un foro nello Stato in cui il trust ha sede. Infine, se si tratta di una contestazione relativa alle spese per il *salvataggio* di cui ha beneficiato un carico, la convenzione offre un foro nel luogo di sequestro del carico salvato (art. 5 n. 1-7).

L'articolo 6 aggiunge a questi fori anche quello del *litisconsorzio*, quello della *domanda originaria* se si tratta di un'azione in garanzia, quello dell'*azione principale* per la domanda riconvenzionale e quello del luogo di situazione dell'immobile se si tratta di domanda connessa a un'azione reale. Inoltre, per i bisogni specifici delle nazioni marittime, l'articolo 6<sup>bis</sup> prevede una norma speciale concernente domande relative alla *limitazione della responsabilità nell'impiego o funzionamento di una nave*.

## 223.2 Origine e portata

Già sotto l'impero della Convenzione di Bruxelles, le legislazioni nazionali dei diversi Stati contraenti non conoscevano tutte queste competenze «speciali». I fori relativi alla navigazione sono stati introdotti soprattutto per tenere conto degli interessi della Gran Bretagna e della Danimarca. Nel quadro delle trattative per la Convenzione di Lugano sono stati soprattutto i Paesi scandinavi ad accogliere favorevolmente questi fori. Il foro del luogo d'adempimento del contratto era a suo tempo sconosciuto al diritto olandese e a quello lussemburghese e anche la Francia lo applicava in maniera soltanto restrittiva. Belgio e Italia si sono invece molto adoperati per fare accogliere questo foro nel diritto europeo. Il fatto che si tratti di norme la cui applicazione non era conosciuta da tutti i diritti europei ha avuto finora due conseguenze. Da *una parte*, il Protocollo n. 1 contiene precisazioni, limitazioni e in parte riserve in merito a certi di tali fori (cfr. ad es. art. I, I<sup>bis</sup>, V). D'*altra parte*, queste norme sono state all'origine di numerose incertezze, in particolare quelle concernenti il foro d'esecuzione del contratto. In sede di Convenzione di Bruxelles, la CGCE ha già pronunciato 55 decisioni, di cui un terzo (16) concernenti l'articolo 5 e dieci il foro del luogo d'esecuzione del contratto.

## 223.3 Il foro del luogo d'esecuzione del contratto

### 223.31 Principio

Se un contratto o pretese derivanti da un contratto sono oggetto di un'azione giusta l'articolo 5 numero 1, il convenuto domiciliato sul territorio di uno Stato contraente può anche essere citato davanti al tribunale del luogo in cui l'obbligazione contrattuale è stata o dovrebbe essere eseguita.

Come già rilevato, la CGCE ha già pronunciato alcune decisioni a proposito di questa norma, ripresa dalla Convenzione di Bruxelles. Si trattava in primo luogo di fissare come si dovesse interpretare la nozione di contratto, il suo contenuto e la sua portata. Occorreva inoltre rilevare quale fosse la prestazione determinante per decidere del foro e come dovesse essere stabilito il luogo d'esecuzione di tale prestazione. Poiché queste decisioni sono rilevanti per la comprensione della norma parallela della Convenzione di Lugano, occorre entrare brevemente nel merito delle stesse.

Secondo la decisione *Peters c. Zuid Nederlandse A.V.* (decisione della CGCE del 22 marzo 1983, n. 34/82; Racc. 1983, pag. 987), la nozione di «contratto o pretesa risultante da un contratto» non dev'essere interpretata né giusta il diritto dello Stato adito (*lex fori*) né giusta il diritto applicabile a questo contratto secondo le norme di DIP (*lex causae*), bensì *autonomamente*, vale a dire sulla base della sistematica e dello scopo della convenzione stessa. Soltanto così è possibile ottenere una nozione del luogo d'esecuzione del contratto valevole in misura identica in tutti gli Stati. L'interpretazione di questa nozione deve inoltre fondarsi su criteri semplici e chiari al fine di permettere ai tribunali nazionali di stabilire la loro competenza senza entrare nel merito delle pretese contestate.

Nell'ottica degli obiettivi generali occorre senz'altro approvare questi principi direttori. La CGCE parte da un'ampia definizione della nozione di contratto quando interpreta l'articolo 5 numero 1.

Sono per esempio considerate *controversie contrattuali* anche la questione dell'esistenza o della non esistenza di un contratto o di una pretesa contrattuale nonché quella del protrarsi degli effetti di un contratto (decisione della CGCE del 4 aprile 1982, n. 38/81, *Effer c. Kanter*; Racc. 1982, p. 825). Rientrano nell'ambito dell'articolo 5 numero 1 anche la delimitazione fra pretese contrattuali e quelle risultanti da atti illeciti, nonché le azioni volte a ottenere il risarcimento dei danni risp. la restituzione delle prestazioni in seguito a violazione di contratto (decisione della CGCE del 6 ottobre 1976, n. 14/76, *De Bloos c. Bouyer*; Racc. 1976, p. 1497). Nella decisione, già menzionata, *Peters c. Zuid Nederlandse A.V.* la CGCE ha infine dichiarato che anche i pagamenti fondati sulla qualità di membro di un'associazione costituiscono controversie contrattuali.

La *prestazione determinante* per stabilire il luogo d'esecuzione del contratto secondo l'articolo 5 numero 1 è in principio quella che costituisce l'oggetto dell'azione (*De Bloos c. Bouyer*, già citata). Questa interpretazione può, nel caso dei contratti sinallagmatici, portare a fori diversi d'esecuzione secondo la prestazione contrattuale oggetto della controversia. Per determinare il foro, la dottrina ha proposto di tenere conto soltanto della prestazione tipica del con-

tratto, vale a dire di quella che gli conferisce il nome. La CGCE ha sinora seguito questa proposta soltanto per quanto concerne i contratti di lavoro (cfr. n. 223.32).

Del resto, l'articolo 5 numero 1 concerne soltanto le prestazioni principali. Le prestazioni accessorie del contratto non sono sufficienti per giustificare la sua applicazione (decisione della CGCE del 15 gennaio 1987, n. 266/85, *Shenavai c. Kreischer*; Racc. 1987, p. 251).

*Per la definizione del luogo d'esecuzione del contratto*, essenzialmente quindi per decidere se la prestazione in natura o in denaro costituisca un debito portabile o un debito chiedibile, la CGCE si basa sulle norme di conflitto determinanti del diritto dello Stato del foro (decisione della CGCE del 6 ottobre 1976, n. 12/76, *Tessili c. Dunlop*; Racc. 1976, p. 1473). Occorre tuttavia rilevare che gli Stati membri delle CE possiedono attualmente norme di conflitto uniformi per questo settore, grazie alla Convenzione delle CE di Roma del 19 giugno 1980 sul diritto applicabile alle relazioni contrattuali. Le soluzioni di tale convenzione sono in gran parte identiche a quelle previste dagli articoli 116 segg. della nostra LDIP.

*Il luogo dell'esecuzione può essere oggetto di un'accordo, ma non di scelta tra diverse opzioni*: Giusta l'articolo 5 numero 1 è determinante il luogo in cui l'obbligazione contrattuale è stata o dev'essere eseguita. Questa soluzione non permette alla parte obbligata a fornire la prestazione d'effettuare una scelta. Il testo prende in considerazione soltanto due momenti differenti. Fintanto che la prestazione non è ancora stata effettuata (a torto o a ragione), occorre agire nel luogo in cui l'obbligazione dovrebbe essere eseguita; una volta eseguita la prestazione è determinante unicamente il luogo effettivo di tale esecuzione.

Le parti contraenti possono invece fissare il luogo d'esecuzione di comune accordo. Tali pattuizioni possono così influire indirettamente sulla scelta del foro di cui all'articolo 5 numero 1. Non si tratta tuttavia di una proroga di foro ai sensi dell'articolo 17.

### **223.32 Il contratto di lavoro**

L'articolo 5 numero 1 si applica anche alle controversie relative ai contratti di lavoro. Questa interpretazione, che ha dato luogo a numerose incertezze sotto l'impero della Convenzione di Bruxelles, è stata confermata da diverse decisioni della CGCE: *Sanicentral c. Collin* (decisione della CGCE del 13 novembre 1979, n. 25/79; Racc. 1979, p. 3423), *Ivenel c. Schwaab* (decisione della CGCE del 26 maggio 1982, n. 133/81; Racc. 1982, p. 1981), *Shenavai c. Kreischer* (decisione della CGCE del 15 gennaio 1987, n. 266/85; Racc. 1987, p. 251).

Nelle decisioni *Ivenel* e *Shenavai*, la CGCE ha precisato che, in materia di contratto di lavoro, il luogo d'esecuzione del contratto è quello in cui il lavoratore compie abitualmente il proprio lavoro, ossia la prestazione caratteristica di tale tipo di contratto.

Gli Stati membri dell'AELS non volevano, per quanto concerne la Convenzione di Lugano, riprendere semplicemente dalla giurisprudenza della CGCE, che non vincola direttamente i loro tribunali, il foro per un contratto tanto importante come quello individuale di lavoro. Per tale ragione, un secondo periodo è stato introdotto nell'articolo 5 numero 1 che menziona esplicitamente il contratto individuale di lavoro. Inoltre, la Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989, in vista dell'adesione della Spagna e del Portogallo, ha pure ripreso tale secondo periodo dell'articolo 5 numero 1 nella Convenzione di Bruxelles riveduta.

Una norma speciale, infine, vale per il *contratto di arruolamento del personale navigante*. Ai sensi dell'articolo V<sup>ter</sup> del Protocollo n. 1, nelle controversie tra il capitano e un membro dell'equipaggio di una nave marittima occorre tenere conto anzitutto dell'eventuale giurisdizione in materia marittima attribuita all'agente diplomatico o consolare dello Stato di bandiera.

### 223.33 La riserva svizzera

Il Protocollo n. 1 prevede due riserve a proposito dell'articolo 5 numero 1; una concerne il *Lussemburgo*, l'altra la *Svizzera*.

1. *Articolo I capoverso 1*: questa disposizione del Protocollo n. 1 protegge le persone domiciliate nel Lussemburgo dal foro del luogo d'esecuzione del contratto. Una tale persona, convenuta al *forum contractus* davanti a un giudice di un altro Stato contraente, può eccepire l'incompetenza di siffatto giudice. D'altro canto, tale tribunale deve dichiararsi d'ufficio incompetente se il convenuto domiciliato in Lussemburgo non è comparso (art. 18). Questa riserva è stata ripresa immutata dal Protocollo relativo alla Convenzione di Bruxelles. Dai lavori preparatori della Convenzione di Bruxelles risulta che questa riserva è stata introdotta per tenere conto delle relazioni economiche particolarmente strette tra Belgio e Lussemburgo (Rapporto Jenard 1968, GUCE, n. C 59 del 5 marzo 1979, p. 62). Senza una siffatta riserva, praticamente tutte le relazioni contrattuali internazionali concernenti il Lussemburgo avrebbero potuto essere oggetto di processi in Belgio poiché sembra che i contratti di questo tipo designano regolarmente come luogo d'esecuzione uno dei porti belgi.
2. *Articolo I<sup>bis</sup>*: come già rilevato (n. 151), la *Svizzera* aveva chiesto, all'inizio delle discussioni del gruppo «Exequatur», l'estensione della riserva lussemburghese alla Svizzera. La richiesta fu respinta dai Paesi delle CE, considerato che la situazione economica della Svizzera è fondamentalmente diversa. È tuttavia stato possibile introdurre una riserva di riconoscimento limitata nel tempo, onde mantenere il principio dell'articolo 59 Cost. (art. I<sup>bis</sup> del Protocollo n. 1). Le persone domiciliate in Svizzera possono quindi essere citate davanti ai giudici del luogo d'esecuzione del contratto, situato in un altro Paese contraente. Parimenti, le persone domiciliate all'estero possono essere citate davanti ai tribunali del luogo d'esecuzione svizzero da attori domiciliati in Svizzera (art. 5 n. 1 della convenzione, cfr. anche art. 113 LDIP). La Svizzera non è tuttavia obbligata

ad eseguire la decisione estera in Svizzera contro persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'introduzione dell'azione, avevano il domicilio, risp. la sede in Svizzera (art. I<sup>bis</sup> n. 1 lett. a, b).

La riserva dell'articolo I<sup>bis</sup> non viene applicata d'ufficio da parte del giudice svizzero preposto all'esecuzione. Questi agisce soltanto se il convenuto vi si appella. Il convenuto domiciliato in Svizzera può, secondo la prassi vigente, rinunciare in ogni momento a invocare l'eccezione dedotta dall'articolo 59 Cost. La rinuncia può avvenire preventivamente, ad esempio allorché il contraente svizzero stipula per contratto una proroga di foro a favore di un tribunale estero o rinuncia nella controversia a invocare le eccezioni previste dall'articolo 59 Cost. L'articolo I<sup>bis</sup> del Protocollo n. 1 non modifica in nulla tale pratica. Questo articolo contiene inoltre limitazioni temporali e materiali; infine occorre anche tenere conto delle sue implicazioni di diritto internazionale pubblico.

3. *La limitazione materiale:* la riserva dell'articolo I<sup>bis</sup> è limitata a pretese derivanti da relazioni contrattuali. Tale limitazione materiale si spiega con la situazione legislativa del nostro Paese relativa all'articolo 59 Cost. I lavori preparatori della LDIP e della Convenzione di Lugano hanno mostrato che il *diritto contrattuale* costituisce il solo settore in cui l'articolo 59 Cost. sia stato mantenuto senza restrizioni importanti.

Per il *diritto della responsabilità civile*, invece, numerose leggi speciali sono intervenute, gli scorsi anni, a scalfire il principio costituzionale dell'articolo 59 Cost., di modo che la norma è oggi praticamente divenuta un'eccezione (cfr. ad es. art. 28 CC – protezione della personalità; art. 84, 85 LCStr – incidenti della circolazione stradale; art. 10 LC, azioni cartellistiche; art. 12 cpv. 2 LCD, foro del nesso di causalità materiale, ad es. in combinazione con l'art. 10 LC; art. 41 della legge sulla protezione delle speci; art. 26 della legge sull'energia atomica; art. 40 della legge sui trasporti in condotta; art. 4 della legge sulle ferrovie; art. 19 della legge sulla responsabilità delle imprese di trasporto ferroviarie; art. 14 della legge sulla navigazione marittima; art. 67 della legge sulla navigazione aerea e altre leggi).

Là dove l'articolo 59 Cost. è già stato abbandonato nelle relazioni intercantionali, non è possibile, per ragioni attinenti alla parità di trattamento, utilizzare un'altra misura per le convenzioni internazionali.

4. *Limitazione temporale:* la riserva dell'articolo I<sup>bis</sup> vale fino al 31 dicembre 1999. Questo termine deve permettere alla Svizzera di adattare il principio dell'articolo 59 Cost. alle esigenze europee mediante una revisione ordinaria della Costituzione. Gli Stati membri delle CE considerano in effetti che questo principio sia un fattore importante di disturbo in un futuro armonico Spazio economico europeo (SEE) poiché per i privati il sistema liberale che regge i titoli esecutivi potrà trovarsi fortemente compromesso.
5. *Il punto di vista del diritto internazionale pubblico:* l'articolo I<sup>bis</sup> costituisce una riserva di diritto internazionale pubblico. Secondo i principi generali del diritto dei trattati, una riserva del genere soggiace al principio della

reciprocità (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati; FF 1989 II 589). Non si potrebbe quindi escludere che un altro Stato contraente si basi, a sua volta, sull'articolo 1<sup>bis</sup> per rifiutare di riconoscere una sentenza svizzera, pronunciata in Svizzera nel luogo d'esecuzione del contratto (un giudice svizzero potrebbe fondare la sua competenza sull'art. 5 n. 1 della Convenzione di Lugano, ev. sull'art. 113 LDIP).

#### **223.4 Foro del luogo del delitto e del luogo nel quale si è prodotto l'evento dannoso**

*Il foro del luogo dell'atto delittuoso, risp. del luogo nel quale si è prodotto l'evento dannoso*, previsto dall'articolo 5 numero 3 per le pretese derivanti da atto illecito, è strettamente apparentato con il foro del luogo d'esecuzione del contratto testé menzionato. Anch'esso è in contraddizione con i principi dell'articolo 59 Cost. Poiché però la legislazione svizzera conosce già numerose eccezioni a tale proposito (cfr. n. 223.33, punto 3), è apparso più indicato, nel quadro della Convenzione di Lugano, fare valere una riserva in tale ambito.

L'articolo 5 numero 3 è stato ripreso immutato dalla Convenzione di Bruxelles. Creando questo foro s'era pensato in origine soprattutto alle pretese risultanti da incidenti della circolazione stradale (cfr. Rapporto Jenard, GUCE del 5 marzo 1979, n. C 59, p. 26). Oggi, tuttavia, i diversi Stati sono unanimi nel ritenere ch'esso concerne anche le pretese relative alla responsabilità civile del fabbricante del prodotto, alla concorrenza sleale, alle immissioni transfrontaliere, alla violazione dei diritti della proprietà intellettuale, d'accordi di cartello o di diritti della personalità.

Pure in questo senso la CGCE ha deciso una causa franco-olandese di inquinamento del Reno e a tale proposito ha esplicitamente rilevato che il luogo «in cui l'evento dannoso si è prodotto» è il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto come pure il luogo in cui il danno si è prodotto (decisione della CGCE del 30 novembre 1976, n. 21/76, *Bier c. Mines de Potasse d'Alsace*; Racc. 1976, p. 1541).

Se, per lo stesso evento dannoso, il convenuto è citato da diversi attori, sia davanti ai tribunali del luogo dell'atto delittuoso, sia davanti ai tribunali dei diversi luoghi in cui si è prodotto il risultato (ad es. in caso di inquinamento delle acque), la coordinazione tra le diverse azioni è assicurata dagli articoli 21 e 22: il tribunale adito con la prima azione è in principio competente.

Al pari della nozione di pretesa contrattuale dell'articolo 5 numero 1 (cfr. n. 223.31), quella di «evento dannoso» dell'articolo 5 numero 3 dev'essere interpretata in maniera autonoma nel senso voluto dalla convenzione. Inoltre, il giudice del luogo dell'atto delittuoso è competente anche per operare la delimitazione tra pretese contrattuali e delittuose; tuttavia egli può giudicare soltanto la pretesa delittuosa, esclusa quindi quella contrattuale (decisione della CGCE del 27 settembre 1988, n. 189/87, *Kalfelis c. Schroeder*; Racc. 1988, non ancora pubblicata).

## 223.5 Foro dell'azione alimentare

Nell'*articolo 5 numero 2*, la convenzione fa un'eccezione all'articolo 1 numero 1 e prevede un foro speciale per le azioni alimentari del diritto di famiglia. Occorre concludere che gli articoli 2, 3, 17 e 18 pure concernono le azioni in materia di obbligazioni alimentari.

L'azione alimentare può essere proposta al giudice del domicilio del convenuto (art. 2), al foro pattuito (art. 17), nonché al giudice del domicilio dell'attore, oppure, se dev'essere giudicata insieme a un'azione relativa allo stato delle persone (divorzio o paternità), davanti al giudice competente per decidere di tale azione di stato (art. 5 n. 2). La convenzione garantisce inoltre che una decisione pronunciata in uno di questi fori potrà essere eseguita in tutti gli altri Stati contraenti.

Il diritto svizzero già conosce queste competenze, basate sul piano nazionale sugli articoli 180 e 279 CC e, per l'ambito internazionale, sugli articoli 46, 63 e 79 LDIP nonché sull'articolo 7 della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.02).

Se la pretesa alimentare è giudicata dal tribunale competente in merito all'azione relativa allo stato delle persone, può trattarsi anche del giudice del luogo d'origine comune delle due parti, ma non del giudice che fonda la sua competenza sulla cittadinanza di un'unica parte (art. 5 n. 2 in fine). Così facendo, la Convenzione di Lugano adotta per la competenza diretta una soluzione che era prevista finora, nell'articolo 7 numero 2 della Convenzione dell'Aia, soltanto come condizione di riconoscimento.

Occorre infine precisare che le obbligazioni alimentari, nel senso della convenzione, possono essere fissate non soltanto da un tribunale, ma anche da un'autorità amministrativa. È quanto previsto esplicitamente nell'articolo V<sup>bis</sup> capoverso 1 del Protocollo n. 1 per la Danimarca, l'Islanda e la Norvegia.

Nella pratica *de Cavel c. de Cavel* (decisione della CGCE del 6 marzo 1980, n. 120/79; Racc. 1980, p. 731), la CGCE ha interpretato in maniera molto ampia la nozione di obbligazione alimentare. Essa vi include anche le prestazioni compensatorie ai sensi degli articoli 270 segg. del Codice civile francese. La CGCE ha ritenuto di poter agire in tal senso poiché queste disposizioni – che contengono una componente equilibratrice e compensativa relativa al diritto dei regimi matrimoniali – si fondano, per l'ammontare delle pretese reciproche, sui bisogni e sui mezzi delle due parti nel processo di divorzio.

## 223.6 Le altre competenze speciali dell'articolo 5

Gli altri fori particolari previsti negli articoli 5, 6 e 6<sup>bis</sup> corrispondono essenzialmente ai principi generalmente ammessi, conosciuti anche dal diritto svizzero della procedura civile.

L'articolo 5 enumera in particolare i fori seguenti:

### 223.61 Il foro della succursale

La scelta del *foro per le controversie relative a una succursale* (art. 5 cpv. 5) permette di far valere le pretese risultanti dalla gestione di una succursale presso il giudice del luogo di tale succursale. Questa competenza, che contiene in ultima analisi una specificazione della teoria della sede in diritto commerciale, è conosciuta sia sul piano nazionale (DTF 101 la 43) sia nei rapporti internazionali (art. 112 cpv. 1 LDIP).

Mentre la recente giurisprudenza svizzera esige una certa indipendenza negli affari e nella gestione per ammettere che si sia in presenza di una succursale (DTF 103 II 201), la CGCE, in due decisioni, ha negato l'esistenza di una succursale poiché il rappresentante esclusivo (decisione della CGCE del 6 ottobre 1976, n. 14/76, *de Bloos c. Bouyer*; Racc. 1976, p. 1497) e l'agente intermediario (decisione della CGCE del 18 marzo 1981, n. 139/80, *Blanckart & Willens c. Trost*; Racc. 1981, p. 819) erano rappresentanti commerciali indipendenti che non sottostavano alle direttive della casa madre. Nella pratica *Schotte c. Rothschild* (decisione della CGCE del 9 dicembre 1987, n. 218/86; Racc. 1987, p. 4916), invece, l'articolo 5 numero 5 è stato dichiarato applicabile a una persona giuridica che esercitava un'attività in un altro Stato contraente tramite una filiale che gli apparteneva al 100 per cento.

### 223.62 Il foro del trust

Anche il *foro per le azioni relative ai trust*, previsto dall'articolo 5 numero 6, intende precisare l'idea della sede. Il *trust*, utilizzato in diritto anglosassone per risolvere i problemi giuridici più semplici, non ha personalità giuridica propria. Secondo l'articolo 5 numero 6, il trust è trattato, sul piano procedurale, come le società prive di personalità giuridica.

L'articolo 5 numero 6 è stato introdotto nella Convenzione di Bruxelles in previsione dell'adesione della Gran Bretagna e dell'Irlanda. Esso è quindi stato ripreso nella Convenzione di Lugano. Con la *Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento* (Annuario svizzero di diritto internazionale, 1985, p. 47), l'articolo 5 numero 6 acquista importanza pure all'esterno degli Stati del *common law*.

### 223.63 Azione civile congiunta all'azione penale

Anche l'idea di permettere all'attore di far valere al foro dell'azione penale una *pretesa civile fondata su un reato* (art. 5 n. 4) non è sconosciuta in diritto svizzero. La prassi svizzera considera che tale foro non violi l'articolo 59 Cost. (DTF 101 II 378). L'avamprogetto della legge sull'aiuto alle vittime di reati (art. 11) propone del resto di creare un foro simile in diritto federale. Sul piano internazionale, tale foro è in parte già valevole per la Svizzera. È per esempio previsto dalla Convenzione sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, conclusa con la *Francia* (RS 0.276.193.491; DTF 25 I 496), nonché dalle Convenzioni d'esecuzione che vincolano il nostro



Paese alla *Svezia* (1933, art. 1; RS 0.276.197.141), all'*Austria* (1960, art. 1; RS 0.276.191.632), come pure al *Belgio* (1962, art. 1; RS 0.276.191.721).

Il fatto che le pretese civili e penali siano giudicate all'estero può costituire per il convenuto un pregiudizio dei mezzi di difesa. Poiché la convenzione non gli garantisce salvacondotto, il convenuto che deve contare su una pena privativa di libertà nello Stato del tribunale adito, non si vorrà recare in tale Stato. Per compensare questo inconveniente, l'articolo II capoverso 1 del Protocollo n. 1 assicura al convenuto la possibilità di farsi difendere da un avvocato locale. Ma se però il tribunale adito esige la presenza personale e non accetta la rappresentanza, la pretesa civile può essere oggetto di una decisione contumaciale. Gli altri Stati contraenti potranno tuttavia senz'altro rifiutare di riconoscere una decisione civile pronunciata in siffatte circostanze (Prot. n. 1 art. II cpv. 2).

### 223.64 Pretese risultanti dall'assistenza in mare

Nell'*articolo 5 capoverso 7*, la Convenzione di Bruxelles prevede, dall'adesione di Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda, il *foro del luogo del sequestro* per le pretese in relazione all'assistenza o al salvataggio prestati nel settore della navigazione marittima internazionale. Questo foro, al quale sembravano interessati anche i Paesi nordici e che è stato ripreso immutato nella Convenzione di Lugano, costituisce una breccia nel principio di base della convenzione, ma sembra corrispondere a un atteggiamento tradizionale fra gli Stati marittimi.

In relazione all'articolo 5 numero 7, occorre evocare anche gli articoli 6<sup>bis</sup> e 54<sup>bis</sup>.

L'*articolo 54<sup>bis</sup>* prevede per tutti gli Stati - come ad es. gli Stati nordici - che non hanno ancora ratificato la *Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi di mare*, un periodo transitorio di tre anni nel corso del quale le disposizioni di tale convenzione saranno integrate nella Convenzione di Bruxelles o in quella di Lugano. Questa disposizione è senza rilievo diretto per la Svizzera poiché il nostro Paese è parte di tale convenzione sin dal 1954 (RS 0.747.323.1).

L'*articolo 6<sup>bis</sup>* riguarda ugualmente la *Convenzione di Bruxelles del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari delle navi di mare* (RS 0.747.331.52). Questa convenzione fissa i limiti materiali della responsabilità dei proprietari di navi. Essa non contiene pertanto alcuna norma di competenza. Con l'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles risp. di Lugano, il proprietario di una nave potrebbe essere perseguito nella stessa causa da diversi creditori in virtù di azioni di responsabilità civile davanti a diversi fori previsti dagli articoli 2-6. La diversità delle parti nella procedura renderebbe illusoria la coordinazione prevista dagli articoli 21 e 22. L'articolo 6<sup>bis</sup> ha lo scopo di canalizzare tali azioni di responsabilità offrendo al proprietario della nave la possibilità di proporre lui stesso azione d'accertamento della limitazione della propria responsabilità presso uno dei tribunali davanti ai quali potrebbe essere citato e con questo dedurre in giudizio davanti a tale tribunale tutte le diverse pretese di responsabilità civile intentate contro di lui.

## 223.7 Le competenze speciali dell'articolo 6

### 223.71 Compendio

Oltre alle competenze previste dall'articolo 5, l'*articolo 6* menziona quattro competenze speciali per istituzioni giuridiche conosciute dalla maggior parte dei diritti di procedura civile. Si tratta del foro del litisconsorzio passivo (n. 1), di quello dell'azione di garanzia o di chiamata in causa (n. 2), di quello della domanda riconvenzionale (n. 3) e di quello dell'azione congiunta a un'azione in materia di diritti reali immobiliari (n. 4).

La *pluralità di convenuti* e la *domanda riconvenzionale* sono conosciute da tutte le leggi di procedura civile svizzere e non sono quindi necessarie spiegazioni dettagliate. Lo stesso dicasi per l'azione di chiamata in causa che, benché non conosciuta da tutte le leggi cantonali di procedura, è nondimeno ampiamente diffusa.

### 223.72 La garanzia e la denuncia della lite

L'istituzione dell'*azione di garanzia* è invece d'origine francese e non è prevista dalle leggi svizzere di procedura civile. Quest'ultime prevedono invece la *denuncia della lite*. La situazione è simile a quella in Repubblica federale di Germania, Austria e Spagna. L'*articolo V* del Protocollo n. 1 tiene conto di questo stato di fatto. Secondo questo articolo, l'azione di garanzia e anche l'azione di chiamata in causa dell'articolo 6 numero 2 non possono essere fatte valere nei Cantoni che non le conoscono. Esse sono quindi sostituite da azioni con scopo identico previste dai codici cantonali di procedura civile, in particolare dalla *denuncia della lite* (art. V cpv. 1).

Le decisioni pronunciate, negli altri Paesi contraenti, nel foro dell'azione di garanzia o di chiamata in causa devono invece essere riconosciute. Il fatto che tali istituzioni siano sconosciute dal diritto del giudice adito con un'azione d'esecuzione non costituisce una ragione per rifiutarle. Lo stesso dicasi della denuncia della lite nel caso contrario.

### 223.73 Azione congiunta a un'azione in materia di diritti reali

La convenzione non prevede una norma generale sul *foro dell'azione congiunta a un'azione in materia di diritti reali*. Grazie a una formulazione aperta delle competenze generali e delle competenze speciali, nella maggior parte dei casi dovrebbe tuttavia essere possibile attuare una concentrazione soddisfacente delle azioni congiunte.

Vi potrebbero tuttavia essere difficoltà inerenti al sistema in relazione alla competenza esclusiva dell'articolo 16 numero 1. Secondo tale disposizione, in effetti, le azioni in materia di diritti reali immobiliari, e in parte anche quelle concernenti certi diritti personali su immobili, devono cogentemente essere introdotte davanti al giudice del luogo di situazione dell'immobile.

Per le relazioni contrattuali che, oltre alla componente personale, presentano una componente reale (un mutuo garantito da ipoteca), ciò significa che occor-

rebbe agire in due luoghi diversi per una stessa causa, vale a dire nel foro dell'articolo 2 oppure in quello dell'articolo 5 numero 1 per la pretesa personale e nel foro dell'articolo 16 numero 1 per la parte reale del contratto.

L'articolo 6 numero 4, introdotto su richiesta degli Stati membri dell'AELS e ripreso nella Convenzione di Bruxelles tramite la convenzione d'adesione per la Spagna e il Portogallo, autorizza la riunione delle due azioni davanti ai tribunali del luogo di situazione dell'immobile.

## 224 Competenza in materia di assicurazioni

### 224.1 Compendio

Gli articoli 7-12<sup>bis</sup> della convenzione prevedono un disciplinamento compatto per le azioni concernenti le controversie relative a rapporti assicurativi privati. Tra questi segnatamente i contratti d'assicurazione di responsabilità civile, d'assicurazione sulla vita, d'assicurazione contro gli infortuni, d'assicurazione contro gli incendi o d'assicurazione mobiliare e immobiliare. Determinante è che vi sia una relazione contrattuale d'assicurazione che vincola persone private. È invece senza rilievo sapere se il contratto sia stato concluso volontariamente o se un obbligo legale, come quello esistente in misura sempre maggiore in materia di responsabilità civile, abbia costretto le parti a firmarlo. Non ricade invece sotto gli articoli 7-12<sup>bis</sup> l'intero settore delle assicurazioni sociali (art. 1 cpv. 2 n. 3).

Questo ordinamento speciale, ripreso immutato dalla Convenzione di Bruxelles, è fondato essenzialmente su considerazioni d'ordine socio-politico in favore dei contraenti delle assicurazioni (stipulante, assicurato, beneficiario, parte lesa). Esso scaturisce dall'idea che si è in presenza, per quanto concerne il contraente dell'assicurazione, di persone che hanno poca esperienza delle pratiche d'affari e, quanto all'assicuratore, di società di diritto commerciale economicamente potenti, in grado di dettare le condizioni del contratto (*contratto d'adesione*). Questa idea è certo senza fondamento per la copertura dei grossi rischi, assicurati in generale per mezzo di contratti d'assicurazione globale o di riassicurazione; gli articoli 12 capoverso 5 e 12<sup>bis</sup> tengono conto di questa realtà.

La protezione del contraente d'assicurazione prevista dalla convenzione è di natura procedurale; essa si esprime sotto forma di scelta dei fori messi a disposizione. La convenzione distingue due gruppi di fori, a seconda della parte contraente che agisce come attore.

Se l'azione è proposta dal *contraente d'assicurazione*, è possibile scegliere fra diversi fori (art. 8-10). Per contro, se l'azione è introdotta dall'*assicuratore*, il foro gli è prescritto (art. 11). Anche la possibilità di prevedere una proroga di foro è limitata a favore degli assicurati (art. 12).

Quanto serio sia l'impegno della convenzione di proteggere la parte contraente socialmente più debole è dimostrato dalle sanzioni relative agli articoli 7-12<sup>bis</sup>. Tali sanzioni entrano in atto allorché si tratta di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione, in un altro Stato contraente, di decisioni intervenute in uno Stato contraente (cfr. n. 232 e 234). Mentre *non* è in principio possibile, al mo-

mento del riconoscimento, verificare la competenza del tribunale straniero che ha pronunciato la decisione, la convenzione prevede un'eccezione per le pratiche assicurative. Ai termini dell'articolo 28 capoverso 1, il giudice del riconoscimento può esaminare se le competenze previste dagli articoli 7-12<sup>bis</sup> siano state rispettate dallo Stato che ha pronunciato la decisione (cfr. n. 234 punto 2).

## 224.2 Le competenze in particolare

Come già rilevato, l'esame degli articoli 7-12<sup>bis</sup> esige che si operi una distinzione a seconda che sia la parte assicuratrice o quella assicurata ad agire come attore.

### 224.21 Azione dell'assicurato

Se l'azione è proposta dall'*assicurato* - o dallo stipulante o dal beneficiario -, questi ha la scelta tra *otto fori diversi*.

1. *Domicilio del convenuto* (art. 8 cpv. 1 n. 1) o più precisamente i tribunali dello Stato in cui l'assicurato è domiciliato: l'articolo 8 ripete il principio già contenuto nell'articolo 2. Come in quella sede, anche in questa si tratta soltanto di competenza internazionale, senza implicazioni sulla competenza territoriale. Questa deve in ogni caso essere concretizzata dal diritto nazionale (cfr. n. 221). In questo senso, anche l'articolo 7 ripete cose già note quando dichiara salva l'applicazione dell'articolo 4 e sottolinea il fatto che i fori per le assicurazioni sono in principio applicabili soltanto se il convenuto è domiciliato in uno Stato contraente.

In questo contesto occorre rilevare che la sede delle società costituisce il loro domicilio e che bisogna procedere conformemente ai principi degli articoli 52 e 53 per definire le nozioni in questione (cfr. n. 222.1 in fine).

2. *Luogo della succursale* (art. 8 cpv. 2, art. 7): il foro del luogo della succursale ha grande rilievo nel settore del diritto delle assicurazioni. Le assicurazioni lavorano in effetti regolarmente con una rete di agenzie e di succursali. Gli articoli 7-12<sup>bis</sup> prevedono due tipi di foro del luogo della succursale: il *primo* sta (indirettamente) nell'articolo 7 che riserva l'applicazione dell'articolo 5 numero 5. Questa riserva garantisce il foro della succursale per il caso in cui una società d'assicurazione che abbia sede in uno Stato contraente (cfr. art. 5 cpv. 1) eserciti la propria attività in altri Paesi contraenti per mezzo di agenzie o di filiali, un tipo di organizzazione che dovrebbe acquistare importanza nel futuro Spazio economico europeo. Attraverso l'articolo 7 (*combinato con l'art. 5 n. 5*), le società svizzere d'assicurazione sono assimilate sul piano procedurale alle società d'assicurazione originarie della CE. Il *secondo* è previsto dall'articolo 8 capoverso 2 per il caso in cui la compagnia d'assicurazione abbia la sede principale *fuori* del territorio di uno Stato contraente (per es. negli Stati Uniti) ma possieda una succursale almeno in uno Stato contraente.

Occorre osservare che l'articolo 5 numero 5 concerne sia la competenza internazionale che quella territoriale, mentre l'articolo 8 capoverso 2 fissa soltanto la competenza internazionale.

3. *Domicilio dell'attore* (art. 8 cpv. 1 n. 2): questo foro è particolarmente adatto a proteggere la parte più debole, poiché permette all'attore di agire davanti al proprio giudice e nella propria lingua. Questo vantaggio giuridico è tuttavia strettamente limitato alla controparte della società d'assicurazioni. Entrano in linea di conto unicamente i tribunali del domicilio del contraente d'assicurazione, non anche quello dell'assicurato o del beneficiario; quest'ultimi dovrebbero intentare azione al domicilio del contraente d'assicurazione.
4. *Foro dell'azione in caso di pluralità di convenuti* (art. 8 cpv. 1 n. 3): soprattutto nel settore dei rischi importanti (navi, velivoli, impianti industriali) è attualmente usuale che parecchi assicuratori garantiscano la copertura dello stesso rischio. Se l'azione è diretta contro tutti i membri di un consorzio d'assicuratori o contro certuni di loro, essa può essere intentata nel luogo in cui occorrerebbe agire contro l'*assicuratore principale*, che concerne tutti o soltanto alcuni membri. Questo foro può essere quello della sede dell'assicuratore principale o uno di quelli previsti dagli articoli 7-10.
5. *Le competenze speciali nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile* (art. 9 e 10): i fori dell'articolo 8 sono in principio previsti per tutti i rami assicurativi. L'assicurazione di responsabilità civile costituisce attualmente uno dei settori più importanti del sistema delle assicurazioni. Gli articoli 9 e 10 propongono quindi, in questo settore, alcuni fori supplementari per i *contraenti* d'assicurazione.

Se è stata conclusa un'*assicurazione generale di responsabilità civile* oppure un'*assicurazione immobiliare*, l'assicuratore può anche, secondo l'*articolo 9*, essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso. In occasione di incidenti della circolazione o di incidenti sportivi, si tratta del luogo dell'incidente; nel caso di danni causati a un immobile, del luogo di situazione dell'immobile assicurato. Allorquando l'articolo 9 secondo periodo parla di un'assicurazione combinata concernente contemporaneamente beni mobili e immobili, ci si riferisce innanzitutto ai danni dovuti al fuoco, all'acqua, alla rottura di vetri e altri danni simili. L'articolo 9 non li elenca esplicitamente, ma sembra che gli atti illeciti a distanza (per es. le immissioni transfrontaliere) siano pure compresi da tale norma.

## 224.22 La denuncia della lite e l'azione diretta

L'articolo 10 prevede inoltre due altre istituzioni importanti per l'assicurazione di responsabilità civile: la denuncia della lite e l'azione diretta.

L'*articolo 10 capoverso 1* parte dall'ipotesi in cui la vittima di un atto illecito abbia citato in giudizio il responsabile del danno e che questi sia assicurato. Ciò avverrà di norma al domicilio del convenuto (art. 2), nel luogo dell'atto delitt-

tuoso o in quello in cui si è prodotto il risultato (art. 5 cpv. 3). Ai termini dell'articolo 10 capoverso 1, l'assicurato convenuto ha facoltà di citare il proprio assicuratore davanti allo stesso giudice, *denunciando la lite* o intentando contro di lui un'*azione di garanzia* (art. 6 n. 2 in relazione con l'art. V del Protocollo n. 1, cfr. 223.72).

L'*articolo 10 capoverso 2* parte dal presupposto, molto diffuso nel diritto moderno della responsabilità civile, che la persona lesa (per ragioni d'economia di procedura) ha un'*azione detta diretta* contro l'assicuratore del responsabile del danno. Allorquando il diritto applicabile alla pretesa (cfr. art. 141 LDIP) prevede l'azione diretta, l'*articolo 10 capoverso 2* offre alla persona lesa gli stessi fori di quelli che gli articoli 7-9 prevedono per l'azione del contraente d'assicurazione contro la compagnia d'assicurazione. Inoltre, l'*articolo 10 capoverso 3* permette alla compagnia d'assicurazione di citare davanti allo stesso giudice il contraente d'assicurazione o l'assicurato *denunciandogli la lite*. Tale modo di procedere è particolarmente interessante allorquando l'assicuratore è in grado di fare valere un'azione di regresso contro il contraente d'assicurazione o l'assicurato, in ragione del comportamento di quest'ultimo. Sia l'azione di regresso che la denuncia della lite non sono però oggetto della Convenzione di Lugano ma sono rette dal diritto applicabile nel merito (art. 10 cpv. 3; cfr. anche art. 141, 144 LDIP).

### 224.23 L'azione dell'assicuratore

Se è *essa stessa attrice, la compagnia d'assicurazione* ha in principio a disposizione soltanto il foro ordinario del convenuto (art. 11 cpv. 1). Convenuto può essere il contraente d'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario. L'articolo 11 capoverso 1, riservando la denuncia della lite prevista dall'articolo 10 capoverso 3, e l'articolo 11 capoverso 2, riservando la possibilità di una domanda riconvenzionale presso uno dei tribunali competenti ai sensi degli articoli 7-10, non fanno che precisare le norme generali (art. 6 n. 2 e 3).

### 224.24 La proroga di foro

Parallelamente alle competenze previste dagli articoli 8-10, l'*articolo 12* protegge il contraente d'assicurazione limitando le possibilità di proroga di foro. Giusta tale articolo, i contratti di proroga di foro possono in principio essere conclusi soltanto *dopo* l'insorgere della controversia (n. 1). Se sono conclusi prima, devono essere favorevoli al contraente d'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario e non causare loro pregiudizio. A tale scopo l'articolo 12 enumera tre esempi (n. 2-4). Una proroga di foro conclusa prima del sorgere della controversia è quindi valida se permette alla parte avversa all'assicuratore di adire tribunali supplementari, diversi e certo anche più favorevoli di quelli indicati negli articoli 8-10 (n. 2), se attribuisce competenza ai tribunali nazionali per decidere dei danni intervenuti all'estero (n. 3) o se è conclusa da un assicuratore nazionale con un contraente d'assicurazione straniero (n. 4).

Per quanto concerne l'ultimo caso, il numero 4 prevede tuttavia due eccezioni. La proroga di foro resta esclusa se l'assicuratore straniero conclude un'assicurazione obbligatoria in un Paese contraente (ad es. un'assicurazione per veicoli a motore o per biciclette conclusa alla frontiera) oppure un'assicurazione su un immobile situato in uno Stato contraente (per es. un'assicurazione immobiliare per una casa di vacanze).

L'eccezione dell'*articolo 12 numero 5* è particolare. Essa concerne la copertura dei grossi rischi per i trasporti per via d'acqua e aerea e comprende i danni subiti dai mezzi di trasporto (navi o aeromobili) o dalle merci trasportate (*art. 12<sup>bis</sup> n. 1*), i danni causati dall'utilizzazione dei mezzi di trasporto o dalle merci trasportate (n. 2) nonché i danni provocati da uno di questi elementi sull'altro (n. 3 e 4). Per questa categoria di contratti d'assicurazione, ai quali non partecipano persone singole che non abbiano esperienza d'affari, la proroga di foro è ammessa senza limiti. Il trasporto di persone e dei loro bagagli è esplicitamente escluso dall'applicazione di queste norme (*art. 12<sup>bis</sup> n. 1 lett. b*).

## **225      Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori**

### **225.1    Compendio**

Analogamente a quanto disposto dagli articoli 7-12<sup>bis</sup> per i contratti d'assicurazione, gli articoli 13-15 prevedono una regolamentazione speciale per le azioni relative ai contratti conclusi dai consumatori. Anche questo disciplinamento è stato creato per proteggere i diritti procedurali della parte più debole. Di conseguenza, anche questa quarta sezione distingue tra le azioni che il consumatore intenta contro il venditore o il mutuante e le azioni proposte da una di queste categorie di persone contro il consumatore.

Gli articoli 13-15 sono stati ripresi immutati dalla Convenzione di Bruxelles. Essi rispondono anche alle necessità in ordine alla politica sociale sviluppatasi negli scorsi anni negli Stati membri dell'AELS. Per quanto concerne la Svizzera, può essere fatto riferimento agli articoli 114 e 120 LDIP; per quanto concerne l'Austria, per esempio, al paragrafo 41 IPRG.

Nella Convenzione di Bruxelles, questa sezione ha conosciuto un'evoluzione sostanziale. Nella forma originale del 1968, gli articoli 13 segg. si limitavano alle vendite rateali. In occasione delle trattative per l'adesione di Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda (1978) l'articolo 13 fu completamente rifatto. I lavori preparatori per l'articolo 1 del *testo sul diritto applicabile a certe vendite ai consumatori*, adottato il 25 ottobre 1980 dalla Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato (*Actes et doc. vol. II, L'Aia 1982, p. 178*), nonché i lavori preparatori per l'articolo 5 della Convenzione di Roma *sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali* (*Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts, IPRax 1981, 67*) hanno servito da fondamento per questo lavoro.

## 225.2 Le materie relative ai consumatori

Secondo il nuovo tenore dell'articolo 13, la quarta sezione copre l'insieme di tutti i contratti che una persona conclude per uso personale e *non* nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale e che rispondono a una delle tre condizioni seguenti:

1. si tratta di una vendita rateale di oggetti mobili corporei;
2. si tratta di un mutuo rimborsabile ratealmente per il finanziamento di una vendita del genere oppure di un'operazione di credito analoga, oppure
3. in generale, si tratta di un contratto che abbia per oggetto la fornitura di servizi o di oggetti mobili corporei, per lo meno se tale contratto è stato preceduto da pubblicità o da proposta di concludere nello Stato di domicilio del consumatore e questi abbia accettato le condizioni per la conclusione del contratto.

Secondo l'articolo 13 capoverso 3 sono esclusi i contratti di trasporto. Tale restrizione era necessaria poiché i contratti di trasporto di persone per via d'acqua, strada, ferrovia e via aerea sono già oggetto di una densa rete di convenzioni multilaterali che disciplinano in ogni caso la competenza. In ogni modo le norme di competenza di tali convenzioni speciali hanno priorità per rapporto alla Convenzione di Lugano (art. 57).

Anche i fori speciali del diritto dei consumatori sono legati alla disposizione speciale dell'articolo 28 capoverso 1. Secondo tale articolo, il giudice adito con un'azione di riconoscimento o d'esecuzione è autorizzato a esaminare se il tribunale che ha pronunciato la sentenza abbia rispettato i fori speciali previsti dagli articoli 13-15.

## 225.3 Le competenze speciali in particolare

Come per i contratti d'assicurazione (n. 224.2), la convenzione distingue, per i contratti conclusi dai consumatori, fra i casi in cui è il consumatore ovvero il venditore o il mutante ad agire. Nei due casi occorre rilevare che la convenzione è in principio applicabile soltanto se il convenuto è domiciliato in uno Stato contraente. Questo risulta implicitamente dall'articolo 13 capoverso 1 che riserva l'articolo 4; un'eccezione risulta tuttavia dall'articolo 13 capoverso 2 (cfr. qui sotto).

Il *consumatore* può intentare azione secondo l'articolo 14 capoverso 1 sia presso il giudice del proprio domicilio (*forum actoris*) sia presso il giudice del domicilio del convenuto. Come per tutte le norme in cui la convenzione fa riferimento al giudice del domicilio (art. 2, 8 n. 1), nell'articolo 14 capoverso 1 ci si riferisce alla competenza internazionale, non anche a quella locale.

Poiché il venditore o mutuante è spesso una società commerciale, entra in considerazione, anche in questo settore, la duplice questione della filiale e dell'agenzia (cfr. n. 224.1, punto 2):

Da *una parte*, il capoverso 1 dell'articolo 13 (che dichiara salve le disposizioni dell'art. 5 n. 5) dispone che il venditore o il mutuante che abbia sede in uno Stato contraente, ma che eserciti attività in un altro Stato contraente per il tra-



mite di una succursale o di un'agenzia, può essere citato davanti ai tribunali del luogo della succursale per i contratti conclusi con consumatori a partire da tale succursale (art. 5 n. 5).

D'altra parte, l'articolo 13 capoverso 2 concerne il caso in cui il venditore o il mutuante abbia sede fuori degli Stati contraenti, ma possieda una succursale o agenzia in uno dei Paesi contraenti. In tal caso il convenuto può essere citato davanti ai tribunali del domicilio di tale succursale, anche se il contratto oggetto della controversia è stato concluso con la sede principale.

Se il *venditore* o il *mutuante* intentano azione, ciò può avvenire soltanto presso il giudice ordinario del convenuto (art. 14 cpv. 2). In ambo i casi il convenuto può intentare azione riconvenzionale davanti al giudice dell'azione principale (art. 14 cpv. 3).

Come per il contratto d'assicurazione, le proroghe di foro sono state limitate per i contratti conclusi da consumatori. Secondo l'articolo 15 una tale proroga di foro è in principio possibile soltanto dopo il sorgere della controversia (n. 1); una proroga di foro conclusa prima è ammissibile soltanto se offre al consumatore un foro supplementare più favorevole (n. 2) oppure se prevede per le due parti un foro nel luogo del loro domicilio o della loro residenza abituale comune. Questa normativa corrisponde di fatto a quella dell'articolo 114 capoverso 1 LDIP.

## 226 Le competenze esclusive

### 226.1 Compendio

Oltre alla parte generale (art. 2) e ai fori alternativi (art. 5-6<sup>bis</sup>) e speciali (art. 7-15), la convenzione prevede nell'articolo 16 cinque fori *esclusivi* che concernono le controversie relative agli immobili, alle società, ai registri, ai brevetti e all'esecuzione forzata.

La competenza *esclusiva* ai sensi dell'articolo 16 dev'essere intesa come competenza imperativa. Questa definizione è confermata dall'articolo 19 secondo il quale i giudici di ogni Stato contraente devono dichiararsi d'ufficio incompetenti non appena investiti di una controversia in merito alla quale una giurisdizione di un altro Stato contraente è esclusivamente competente in virtù dell'articolo 16. I fori dell'articolo 16 hanno anche un'altra particolarità: mentre gli articoli 2-15 si basano sul domicilio del convenuto in uno degli Stati contraenti, l'articolo 16 si fonda esclusivamente sulla relazione stretta tra l'oggetto della controversia e l'organo giurisdizionale adito, qualunque sia il domicilio delle parti.

Anche la proroga di foro dell'articolo 17 crea in principio una competenza esclusiva, che non prevale però in concorso con un foro giusta l'articolo 16 (cfr. art. 19).

Come l'articolo 2, ma a differenza dall'articolo 5, l'articolo 16 disciplina soltanto la competenza internazionale, non quella territoriale. Sono ogni volta competenti i tribunali dello Stato contraente con il quale vi è relazione stretta ai sensi dei numeri 1-5. La competenza giurisdizionale all'interno dello Stato così designato è determinata dal diritto nazionale di tale Stato.

## 226.2 Azioni concernenti gli immobili

Giusta l'articolo 16 numero 1 le azioni in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione, rispettivamente d'affitto d'immobili devono essere intentate unicamente davanti ai tribunali dello Stato contraente in cui è situato l'immobile.

Nella misura in cui l'articolo 16 numero 1 concerna azioni *reali*, tutti gli Stati membri delle CE e dell'AELS hanno approvato unanimemente la creazione di tale foro. Per tali azioni, anche l'articolo 97 LDIP prevede una competenza esclusiva nel luogo di situazione dell'immobile e nella giurisprudenza questo principio non ha praticamente causato difficoltà d'interpretazione.

La situazione è diversa per le locazioni e gli affitti di immobili. La CGCE ha avuto a tre riprese l'occasione di pronunciarsi sull'articolo 16 numero 1 della Convenzione di Bruxelles; tutti i tre casi riguardavano contestazioni relative a locazione o affitto. Secondo la giurisprudenza nel caso *Sanders c. van der Putte* (decisione della CGCE del 14 dicembre 1977, n. 73/77; Racc. 1977, p. 2383), l'articolo 16 numero 1 deve in principio essere interpretato restrittivamente. Esso non comprende quindi la sublocazione con la quale il locatario di un immobile subloca un locale commerciale a un terzo. Per contro, nella pratica *Scherens c. Marenhout e van Poucke* (decisione della CGCE del 6 luglio 1988, n. 158/87; Racc. 1988, non ancora pubblicata) la CGCE ha dovuto pronunciarsi sull'esistenza di un contratto d'affitto per un immobile situato in parte in Belgio, in parte nei Paesi Bassi. La Corte ha attribuito questa causa ai tribunali belgi per la parte situata in Belgio e ai tribunali olandesi per la parte situata nei Paesi Bassi.

La sentenza nella causa *Rösler c. Rottwinkel* (decisione della CGCE del 15 gennaio 1985, n. 241/83; Racc. 1985, p. 99) ha dato luogo a un'importante controversia. Nel litigio tra il proprietario germanico di una casa di vacanza situata in Italia e il locatario pure germanico, occorreva interpretare il contratto di locazione e fissare l'ammontare dovuto per danni e spese accessorie. La CGCE ha rinviato le due parti ai tribunali italiani, competenti esclusivamente a giudicare tali questioni.

La decisione *Rösler c. Rottwinkel* è stata respinta unanimemente dagli Stati membri dell'AELS che hanno quindi chiesto che i rapporti di affitto e locazione venissero esclusi dall'articolo 16 numero 1. In considerazione degli affitti agricoli e commerciali e della legislazione di protezione dei locatari in vigore nella maggior parte dei Paesi, gli Stati membri delle CE non hanno potuto accogliere la soluzione proposta dagli Stati membri dell'AELS.

Nel senso di un compromesso è stata prevista un'eccezione per la locazione di breve durata, soprattutto per la locazione di immobili di vacanza (n. 1 lett. b). Questa eccezione concerne tuttavia soltanto contratti di locazione e d'affitto conclusi per uso privato per la durata di sei mesi al massimo; il locatore o affittuario dev'essere inoltre una persona fisica e *nessuna* delle parti dev'essere domiciliata nello Stato in cui è situato l'immobile. La limitazione alle persone private tiene conto del fatto che gli Stati mediterranei temono che i loro proprietari fondiari tentino, per il tramite di società create e domiciliate all'estero, di

eludere la legislazione locale di protezione dei locatari; inoltre intendono assicurarsi che le società immobiliari straniere rispettino anche la politica locale dei prezzi. Nonostante l'eccezione abbia portata ristretta, certi Stati mediterranei hanno ottenuto una riserva in proposito: secondo l'articolo I<sup>er</sup> del Protocollo n. 1 questi Stati, ove facessero uso della riserva, non sarebbero obbligati a riconoscere una decisione pronunciata in uno Stato diverso da quello in cui è situato l'immobile. Del resto, anche se fosse utilizzata, la riserva dovrebbe avere in pratica importanza soltanto minima.

In applicazione dell'*articolo 6* della Convenzione di San Sebastian con la quale Spagna e Portogallo hanno aderito alla Convenzione di Bruxelles, il nuovo tenore dell'articolo 16 numero 1 lettera b è stato introdotto nella Convenzione di Bruxelles, tuttavia con due modifiche. Da *una parte*, le due persone fisiche che concludono un contratto di locazione per un'abitazione di vacanza devono non soltanto avere domicilio in uno Stato estero diverso da quello in cui è situato l'immobile, ma anche essere domiciliate nello stesso Stato contraente. Per contro s'è d'*altra parte* rinunciato alla riserva dell'articolo I<sup>er</sup> del Protocollo n. 1.

### 226.3 Azioni in materia di diritto delle società

Il secondo foro esclusivo dell'articolo 16 concerne le *azioni in materia di diritto delle società*. Tali azioni devono essere introdotte davanti ai tribunali dello Stato in cui ha stabilimento fisso la società. Si tratta nuovamente di una disposizione relativa alla competenza internazionale, ma non a quella locale, e che ha di conseguenza bisogno di una concretizzazione da parte del diritto nazionale (ad es. art. 151 LDIP). Giusta l'articolo 53 capoverso 1, lo Stato di sede della società è determinato secondo il diritto del tribunale giudicante (*lex fori*). La vecchia controversia se sia determinante la sede statutaria o quella effettiva non è risolta dall'articolo 53.

L'*articolo 16 numero 2* non comprende tutte le azioni relative alle società, ma soltanto quelle che concernono la validità, la nullità o lo scioglimento delle società; fra queste le azioni che si riferiscono alla contestazione delle decisioni dei loro organi, in particolare delle decisioni dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione. Non comprende invece le azioni di responsabilità emananti da società, organi o singoli soci, rispettivamente dirette contro di loro; pure non comprese sono le diverse azioni a tutela delle minoranze. Per tutte queste azioni valgono le norme generali di competenza (art. 2, 5 e 17).

### 226.4 Azioni in materia di registri

Secondo l'*articolo 16 numero 3*, in materia di validità delle iscrizioni nei registri pubblici, gli unici tribunali competenti sono quelli dello Stato sul cui territorio sono tenuti tali registri. Il presente articolo concerne in particolare le controversie relative al registro fondiario, al registro di commercio, al registro delle riserve di proprietà o ai registri relativi alle ipoteche gravanti determinati beni

economici (registro dei pegni sul bestiame, registro delle navi, registro d'immatricolazione degli aeromobili, ecc.). Questa regolamentazione sembra adeguata poiché ogni Stato decide in proprio come tenere i registri, che cosa debba esservi iscritto e quali esigenze debbano essere adempiute perché l'iscrizione possa avvenire.

## 226.5 Azioni in materia di proprietà industriale

Per considerazioni analoghe a quelle per le azioni relative ai registri pubblici, l'*articolo 16 numero 4* prevede che le azioni relative all'iscrizione e alla validità di diritti in materia di proprietà industriale (brevetti, marche, disegni e modelli) devono essere introdotte davanti ai tribunali dello Stato sul cui territorio è stato richiesto il deposito o la registrazione. La protezione di tali diritti è retta in maniera strettamente territoriale e dipende in particolare dalla registrazione di un siffatto diritto in uno Stato determinato. Di regola si tratta di procedure d'iscrizione e d'autorizzazione, rispettivamente d'opposizione o di nullità. Le azioni di risarcimento, quelle relative alla violazione di questi diritti e le azioni che servono alla loro protezione o alla loro difesa non sono comprese nell'articolo 16 numero 4, ma rispondono alle norme generali della convenzione.

L'articolo 16 numero 4 viene ulteriormente precisato dall'articolo V<sup>quinquies</sup> del Protocollo n. 1. Riferendosi alla *Convenzione europea (Monaco di Baviera) del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (RS 0.232.142.2)*, esso dichiara esclusivamente competenti a giudicare dell'iscrizione o della validità di un brevetto i tribunali dello Stato per il territorio del quale il brevetto è stato rilasciato.

## 226.6 Esecuzione forzata

L'*articolo 16 numero 5*, infine, prevede non soltanto per le azioni, ma anche per tutte le procedure che abbiano per oggetto un'esecuzione forzata, la competenza esclusiva delle giurisdizioni dello Stato in cui l'esecuzione deve aver luogo. In Svizzera tale è il caso segnatamente per le procedure previste dalla LEF e concernenti l'esecuzione, il sequestro, il pignoramento nonché la procedura di realizzazione dei pegni (cfr. legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento, LEF, RS 281.1). Vi rientrano anche le competenze in relazione ai mezzi d'azione e di difesa vincolati direttamente a questa procedura, per esempio la competenza per il rilascio di un precetto esecutivo o per decidere in merito al rigetto dell'opposizione.

Invece le azioni di disconoscimento di debito e l'azione per la ripetizione dell'indebito, promosse dopo la concessione del rigetto (art. 83 cpv. 2 LEF) o dopo la fine dell'esecuzione (art. 86 LEF) sono di diritto materiale. La decisione di procedere al pignoramento, la procedura di contestazione del pignoramento nonché la competenza per il processo di contestazione (art. 107 LEF), la realizzazione dei beni pignorati, la graduatoria e il processo a proposito della graduatoria (art. 148 LEF) non sono invece interessati dall'articolo 16 numero

5; lo stesso dicasi del sequestro (art. 271 LEF), ma non dell'azione di convalida del sequestro (art. 278 LEF, art. 4 LDIP) che attiene al diritto materiale.

## 227 Proroga di foro e costituzione del convenuto in giudizio

A parte la competenza ordinaria (art. 2), speciale (art. 5 segg.), in materia d'assicurazione (art. 7 segg.), in materia di contratti conclusi dai consumatori (art. 13 segg.) e la competenza esclusiva (art. 16), il sesto motivo di competenza previsto dalla convenzione è fondato sulla volontà delle parti: questa può essere esplicita (art. 17) o tacita (art. 18).

### 227.1 Condizioni

L'*articolo 17* fa dipendere la validità della proroga di foro da cinque condizioni. Esso esige una convenzione tra le parti (1.), una lite giuridica concreta (2.), una fattispecie di carattere internazionale (3.), la designazione dei tribunali di uno Stato contraente (4.) nonché un minimo di legami delle parti con gli Stati contraenti (5.).

1. *Convenzione*: secondo l'articolo 17 capoverso 1 dev'essere *convenuto* un foro, vale a dire che questo deve fondarsi su una manifestazione concorde della volontà delle parti. Questa manifestazione dev'essere esplicita ed è quanto precisa il secondo periodo che enumera le esigenze formali (cfr. n. 227.2). In questo periodo, già modificato a più riprese, si confondono le esigenze formali e quelle poste per l'accordo materiale delle volontà. Non è indispensabile che l'accordo materiale delle parti sia contenuto in una clausola scritta formale; basta un accordo verbale o un accordo risultante dalle circostanze, ad esempio dal riferimento ad altri documenti scritti (corrispondenza, condizioni generali). In ogni caso il primo periodo esige che la convenzione si fondi sulla *volontà concorde* delle due parti e non venga introdotta nel contratto all'insaputa di una delle stesse. Il *capoverso 4* non costituisce un'eccezione bensì una precisazione di tale norma. Anche la proroga stipulata a favore di una parte soltanto è basata su una volontà concorde delle parti; soltanto il diritto di esercitarla è riservato a una di loro. La convenzione prevede tali norme a favore del contraente dell'assicurazione nell'articolo 12 numero 2 e a beneficio del consumatore nell'articolo 15 numero 2.

L'*articolo 17 capoverso 2*, per contro, contiene un'eccezione al principio generale per le clausole di proroga di foro previste per gli atti costitutivi dei *trust*. Il *trust* può anche essere creato per mezzo di un atto giuridico unilaterale: se l'atto di fondazione di un *trust* contiene una clausola di proroga di foro, essa è valida anche per le relazioni «interne», vale a dire per le azioni inoltrate da un fondatore, un *trustee* o un beneficiario o diretta contro queste persone.

2. *Lite giuridica concreta*: La proroga di competenza dell'articolo 17 può concernere una controversia giuridica già insorta o futura. Nel secondo caso non è tuttavia possibile fare appello alla convenzione attributiva di

giurisdizione per qualsiasi vertenza, ma soltanto per i casi in relazione con un rapporto giuridico determinato, ad esempio un contratto per il quale o nel cui ambito la proroga di foro è stata conclusa. Con questa formulazione si intende evitare che la parte più debole si veda imporre, con una clausola generale, un foro valevole anche per relazioni contrattuali non ancora prevedibili.

I *capoversi 3 e 5* contengono limitazioni supplementari nei confronti di proroghe di foro per controversie future. Il *capoverso 3* richiama le limitazioni contenute negli articoli 12 numero 1 (contratti d'assicurazione) e 15 numero 1 (contratti conclusi da consumatori). Secondo tali disposizioni, in questi due settori una proroga può in principio essere conclusa soltanto dopo la nascita di una controversia giuridica. Il *capoverso 5* estende questa norma ai contratti di lavoro. Tramite la Convenzione di San Sebastian per l'adesione della Spagna e del Portogallo, del 26 maggio 1989, questo capoverso (con un leggero adattamento ai contenuti degli art. 12 n. 2 e 15 n. 2) è stato ripreso anche nella Convenzione di Bruxelles.

3. *Carattere internazionale della fattispecie*: La proroga di foro ai sensi dell'articolo 17 è a disposizione, come tutti i fori della convenzione, soltanto nei casi una fattispecie internazionale debba essere oggetto di una decisione. È quanto emerge già dal preambolo (cfr. anche Rapporto Jenard, GUCE del 5 marzo 1979, C 54, p. 8). Ma anche l'articolo 17 contiene chiari indizi che vanno in questo senso. Secondo il capoverso 1 primo periodo, almeno una delle parti deve essere domiciliata in uno Stato contraente e le parti devono scegliere i tribunali di uno Stato contraente; il periodo 2 si occupa, da parte sua, della forma della convenzione nel commercio internazionale e il periodo 3, infine, si riferisce specialmente al caso in cui nessuna delle parti abbia domicilio in uno Stato contraente (per quanto concerne questi diversi casi, cfr. più oltre n. 5).
4. *Giurisdizioni di uno Stato contraente*: La convenzione secondo l'articolo 17 deve designare i tribunali di uno Stato contraente. In tale contesto può essere determinata la sola competenza internazionale oppure anche la competenza locale. Se manca la designazione del tribunale localmente competente, la convenzione dev'essere completata con il ricorso al diritto nazionale.

Con la loro convenzione le parti possono preferire una competenza alternativa (art. 5) o speciale (art. 8 segg.) alla competenza del foro ordinario o viceversa. È anche possibile scegliere un giudice detto «neutrale»: il capoverso 3 limita tuttavia queste possibilità vietando le proroghe che violerebbero gli articoli 12, 15, 16 e 17 capoverso 5.

L'articolo 17 non dice se sia possibile prevedere una proroga di foro a favore dei tribunali di uno Stato terzo. Non vieta comunque una tale scelta che dovrà tuttavia tenere conto delle limitazioni poste dall'articolo 17 capoverso 3.

Tramite la Convenzione d'adesione di Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda del 1978, all'articolo 17 capoverso 1 è stato aggiunto un terzo periodo. Quest'ultimo concerne il caso inverso, vale a dire quello in cui le

due parti, ambedue non domiciliate in *alcuno* Stato contraente, abbiano scelto i tribunali di un tale Stato per la loro controversia. L'articolo 17 non si esprime in merito alla validità di una siffatta convenzione e non dice se il tribunale scelto debba riconoscere la propria competenza (cfr. a tale proposito art. 5 cpv. 2 LDIP). I primi due periodi dell'articolo 17 capoverso 1 non si applicano a una tale fattispecie. Il terzo periodo, per contro, garantisce che l'effetto negativo di collegamento (effetto di deroga) sarà osservato in tutti gli altri Stati contraenti.

5. *Legami delle parti*: affinché abbia a darsi una proroga di foro ai sensi dell'articolo 17, le parti interessate devono avere certi legami con gli Stati contraenti.

Nel caso normale, le parti domiciliate negli Stati A e B si metteranno d'accordo per sottoporre la loro lite al giudice del luogo di domicilio di una di loro. Questa convenzione è valida qualunque sia la parte attrice, rispettivamente convenuta.

L'articolo 17 è però applicabile anche quando le due parti sono domiciliate nello stesso Stato contraente, ma la loro lite abbia relazioni anche con un altro Stato contraente o con uno Stato terzo (luogo d'esecuzione del contratto, luogo dell'atto delittuoso) e se esse si siano messe d'accordo sulle giurisdizioni del loro luogo di domicilio comune. Sotto l'egida dell'articolo 17 è persino possibile prevedere il caso contrario, come anche di convenire la scelta di un giudice neutrale in altro Stato contraente.

L'articolo 17 non si applica alla proroga di foro nel caso in cui le due parti siano domiciliate nello stesso Stato contraente e lo stato di fatto non contenga alcun elemento estraneo a tale Stato o se, al contrario, nessuna parte abbia il domicilio in uno Stato contraente. Nel primo caso, la proroga è retta interamente dal diritto nazionale; nel secondo caso, l'articolo 17 capoverso 3 garantisce almeno un trattamento identico dell'effetto di deroga in tutti gli Stati contraenti (n. 227.1 punto 4).

## 227.2 La forma

La parte dell'articolo 17 capoverso 1 che definisce le esigenze formali da rispettare perché una proroga sia valida, ha subito due modificazioni entro poco tempo.

Nella versione originale del 1968, l'articolo 17 esigeva che si fosse in presenza di una «convenzione scritta o di una convenzione verbale confermata per scritto».

La Convenzione d'adesione di Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna (1978) ha ritenuto questa versione troppo restrittiva poiché si trattava di tenere conto anche della pratica inglese secondo cui un'elezione di diritto costituisce ugualmente una proroga di foro. Contemporaneamente si intendeva reagire contro gli effetti dell'interpretazione dell'articolo 17 da parte della CGCE, considerata troppo restrittiva da certi ambienti commerciali. La CGCE aveva dichiarato nelle pratiche *Colzani c. Rüwa* (decisione della CGCE del 14 dicembre 1976,

n. 24/786; Racc. 1976 p. 1831) e *Sergoura c. Bonakdarian* (decisione della CGCE del 14 dicembre 1976, n. 25/76; Racc. 1976 p. 1851) che la proroga di foro deve avvenire in maniera esplicita, anche se ha luogo per mezzo di un rinvio a condizioni generali, poiché la semplice aggiunta di tali condizioni generali a una conferma di contratto non è considerata sufficiente.

La revisione del 1978 ha di conseguenza introdotto una formulazione più liberale, esigendo che la proroga di foro debba essere conclusa come segue:

per scritto o verbalmente con una conferma scritta o, nel commercio internazionale, in una forma che corrisponda agli usi commerciali internazionali di cui le parti avevano conoscenza o erano ritenute averne conoscenza.

I rappresentanti degli Stati membri dell'AEELS considerarono la formulazione troppo ampia poiché aveva come conseguenza di vincolare troppo facilmente le parti agli usi detti commerciali (cfr. anche n. 142 punto 6). Mancava soprattutto l'elemento caratteristico degli usi, vale a dire ch'essi devono corrispondere a una pratica regolarmente osservata dalle parti o perlomeno per contratti dello stesso tipo nel settore considerato. Nella Convenzione di Lugano, il secondo periodo è stato riformulato in tal senso. Per il tramite della Convenzione di San Sebastian in vista dell'adesione di Spagna e Portogallo, tale formulazione è pure stata ripresa nella Convenzione di Bruxelles. La nuova formulazione è strettamente connessa a quella dell'articolo 9 della *Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionali di merci* (FF 1989 I 601). È così garantito che, nei rapporti internazionali, gli usi commerciali sono sottoposti alle stesse condizioni, che si tratti di diritto materiale o di proroga di foro.

Altre modificazioni per rapporto all'articolo 17 capoverso 1 sono pure previste per la forma delle proroghe di foro concluse da persone domiciliate nel Lussemburgo. Queste ultime devono avere accettato la proroga di foro «espressamente e specificamente», perché essa possa produrre effetti nei loro confronti (art. 1 cpv. 2 del Protocollo n. 1).

### 227.3 Costituzione in giudizio del convenuto

Giusta l'*articolo 18*, il giudice di uno Stato contraente (che agisca in funzione di una competenza internazionale o locale) che non è in principio competente secondo le norme della convenzione, lo diviene allorquando il convenuto è comparso senza fare riserve. I termini di questa disposizione non forniscono alcuna indicazione sulle condizioni della sua applicazione.

Secondo il senso e lo scopo della convenzione, occorre esigere, anche in questo contesto, un certo legame tra le parti e gli Stati contraenti. La dottrina si riferisce in parte alle condizioni dell'articolo 17 capoverso 1 e in parte a quelle degli articoli 2 e 3 capoverso 1. Nel primo caso, l'attore potrebbe agire davanti al proprio giudice (*forum actoris*) e la competenza di quest'ultimo sarebbe data ai sensi della convenzione non appena il convenuto compare. Nel secondo caso, il convenuto dovrebbe già avere domicilio in uno Stato contraente e l'arti-



colo 18 avrebbe la funzione di farlo citare in giudizio in un altro Stato contraente, davanti a un giudice diverso da quello previsto dagli articoli 2, 5 o 7 segg. La giurisprudenza non ha ancora avuto occasione di occuparsi della questione. Secondo il Rapporto Jenard (op.cit. p. 38), l'articolo 18 dovrebbe segnatamente servire nel caso in cui l'attore abbia (per abitudine) invocato un foro esorbitante. La costituzione in giudizio del convenuto domiciliato in un altro Stato contraente avrebbe quindi l'effetto di sanare questo difetto.

L'articolo 18 non permette però di fare astrazione da una competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 16.

Non vi è costituzione in giudizio allorché il convenuto compare soltanto per censurare la mancanza di competenza della giurisdizione adita. Secondo le sentenze *Elefanten Schuh c. Jacqmain* (decisione della CGCE del 24 giugno 1981, n. 150/80; Racc. 1981, p. 1671) e *Rohr c. Ossberger* (decisione della CGCE del 22 ottobre 1981, n. 27/81; Racc. 1981, p. 2431) non vi è costituzione in giudizio neppure quando il convenuto si esprime *eventualiter*, vale a dire per il caso in cui non venga accolta la sua eccezione d'incompetenza.

## 228 Controllo della competenza

### 228.1 In generale

Le convenzioni concernenti la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni danno regolarmente ampio spazio al controllo della competenza. Lo stesso dicasi per le diverse convenzioni d'esecuzione concluse dalla Svizzera. Queste convenzioni deferiscono in principio al giudice adito con la domanda d'esecuzione il controllo della competenza del giudice che ha pronunciato.

La Convenzione di Bruxelles, poi quella di Lugano hanno scelto un'altra via. Esse hanno trasferito una parte essenziale del controllo della competenza nella procedura relativa alla sentenza. La procedura d'esecuzione è così stata sensibilmente alleggerita (cfr. n. 232, 234). Già dal carattere cogente della convenzione, il quale vuole che i giudici di uno Stato contraente ne applichino in principio le disposizioni d'ufficio, risulta che il giudice adito deve di caso in caso esaminare lui stesso se sia competente ai sensi della convenzione.

### 228.2 In particolare

In due casi particolari il principio generale è esplicitamente precisato dagli *articolo 19 e 20*.

Secondo l'*articolo 19* il giudice di uno Stato contraente deve dichiararsi d'ufficio incompetente quando è investito di una controversia in merito alla quale, giusta l'articolo 16, è competente un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente. L'articolo 19 non fa quindi altro che ripetere quanto già precisato dagli articoli 4 capoverso 1, 17 capoverso 3 e 18. Le competenze dell'articolo 16 sono prioritarie rispetto a tutte le altre competenze e devono essere prese in considerazione d'ufficio. L'*articolo 23* deve ugualmente essere precisato in

tal senso. Esso dispone che per le azioni di competenza esclusiva di diversi tribunali ha priorità il tribunale adito per primo; orbene, questa norma è senz'altro applicabile nel caso di competenze concorrenti interne all'articolo 16 o all'articolo 17. Per contro, se una competenza esclusiva secondo l'articolo 16 è in concorrenza con una competenza esclusiva fondata sull'articolo 17, l'articolo 16 è sempre preminente.

L'*articolo 20* obbliga il giudice che procede a un controllo di competenza a dar prova di maggiore attenzione nel caso il convenuto non si presenti e vi sia dunque il rischio che sia pronunciata una decisione contumaciale.

Secondo il *capoverso 1*, il giudice deve d'ufficio dichiararsi incompetente se il convenuto è domiciliato in uno Stato contraente e se la competenza del giudice adito non si fonda sulla convenzione. Ma anche se la competenza della giurisdizione adita si fonda sulla convenzione, il giudice non può continuare senz'altro la procedura. Giusta il *capoverso 2* egli deve invece sospendere la procedura fino a quando non avrà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o l'atto introduttivo dell'istanza, in tempo utile perché possa organizzare la propria difesa.

Non è sempre possibile, in procedura civile internazionale, provare il ricevimento *effettivo* dell'atto introduttivo d'istanza. L'articolo 20 capoverso 2 precisa quindi che basta accertare che tutte le misure necessarie sono state prese per avvertire il convenuto effettivamente e in tempo utile.

L'*articolo 20* non precisa la forma per fare pervenire al convenuto una citazione *effettiva*. Il *capoverso 3* rinvia a tale proposito alla *Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale*. Ad eccezione di Irlanda, Islanda, Austria e Svizzera, tutti gli Stati membri delle CE e dell'AELS hanno ratificato questa convenzione. In Svizzera la ratificazione è attualmente in preparazione, in modo che il nostro Paese potrà probabilmente, anche in merito a tale questione, fondarsi sul diritto europeo unificato.

Per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in materia di notificazione di atti giudiziari, l'articolo 20 capoverso 3 è completato dall'*articolo IV* del Protocollo n. 1. Il *capoverso 2* di tale disposto permette - agli Stati che non abbiano fatto riserve contro questa disposizione - la comunicazione diretta tra i tribunali. La Svizzera non ha ancora introdotto la comunicazione diretta nelle relazioni con tutti gli Stati membri delle CE e dell'AELS. La questione dovrà essere oggetto d'esame approfondito in relazione alla ratificazione della Convenzione dell'Aia precitata. Poiché non è possibile coordinare l'entrata in vigore delle due convenzioni, la Svizzera dovrà fare una riserva temporanea a proposito dell'articolo IV capoverso 2 summenzionato.

## 229 Litispendenza, connessione, provvedimenti provvisori e cautelari

Ogni ordinamento sulla competenza, sia sul piano interno che su quello convenzionale, non può, ove intenda essere esaustivo, evitare certe sovrapposizioni

fra le singole competenze Le istituzioni della litispendenza e della connessione materiale hanno in tale contesto funzione di coordinazione ed esercitano un effetto correttivo. Quanto ai provvedimenti provvisori, essi possono essere ordinati a titolo d'urgenza senza che sia necessario dover procedere preliminarmente a un esame approfondito della competenza. Queste istituzioni esistono anche per la Convenzione di Lugano.

### 229.1 La litispendenza

Sotto l'impero della Convenzione di Lugano, l'attore ha la scelta tra il foro generale (art. 2) e i fori concorrenti (art. 5 segg.). Secondo l'articolo 57 capoversi 1 e 2 egli ha inoltre la possibilità di fare appello alle competenze risultanti da una convenzione multilaterale speciale (n. 243.3). L'articolo 4 capoverso 1 permette poi all'attore d'invocare le competenze del diritto nazionale, non appena il convenuto non abbia domicilio in uno Stato contraente. Tutto questo può avere come conseguenza che diverse azioni potranno essere introdotte in diversi Stati contraenti in merito a una controversia che oppone le stesse parti. Una parte può ad esempio introdurre in uno Stato contraente un'azione d'esecuzione del contratto, mentre l'altra parte fa valere l'inesistenza del contratto in un altro Stato contraente (decisione della CGCE dell'8 dicembre 1987, n. 144/86, *Gubisch c. Palumbo*; Racc. 1987, p. 4871).

Secondo l'articolo 21 capoverso 1, il tribunale successivamente adito deve sospendere d'ufficio il procedimento fintanto che il tribunale preventivamente adito abbia deciso in merito alla propria competenza. Non appena il primo tribunale si dichiara competente, il secondo tribunale dichiara la propria incompetenza (cpv. 2). Questa disposizione della Convenzione di Lugano capovolge il meccanismo dell'articolo 21 della Convenzione di Bruxelles. Secondo quest'ultima disposizione, il secondo giudice doveva in principio dichiarare la propria incompetenza, a meno che la competenza del primo giudice non fosse stata contestata.

La modificazione chiesta dagli Stati dell'AELS si fondava sul fatto che l'introduzione di un'azione ha spesso lo scopo di garantire o di interrompere i termini. Se il secondo giudice (di per sé competente) deve respingere l'azione perché un'altra azione è stata depositata anteriormente in altro luogo e se il giudice adito per primo si dichiara in seguito incompetente, l'attore rischia di perdere tutti i diritti poiché la sua pretesa potrebbe nel frattempo essere prescritta.

Con la Convenzione d'adesione di Spagna e Portogallo la versione luganese dell'articolo 21 è stata ripresa anche nella Convenzione di Bruxelles.

In relazione all'articolo 21 va menzionato anche l'articolo 23 che intende assicurare la coordinazione tra diverse competenze esclusive. Anche questo articolo presuppone identità delle parti e dell'oggetto della controversia. Come già rilevato, il contenuto dell'articolo 23 è impreciso. La soluzione che propone è valida per i concorsi all'interno dell'articolo 16 o dell'articolo 17, mentre per i concorsi fra queste due disposizioni è preminente l'articolo 16 (cfr. n. 228.2).

## 229.2 La connessione

Anche l'*articolo 22* non è norma di competenza bensì norma di coordinazione. Ha lo scopo di evitare che si giunga a sentenze divergenti perché azioni che hanno connessione materiale sono giudicate da tribunali di diversi Stati contraenti.

Secondo l'*articolo 22* capoverso 3, sono connesse le azioni tra le quali vi è un legame tanto stretto da esservi interesse a trattarle nello stesso tempo per evitare sentenze contraddittorie. Se occorre ammettere un tale legame, il giudice adito in secondo luogo può – fintanto che le due cause sono pendenti in prima istanza – sospendere il procedimento (*cpv. 1*) fino a conoscenza del risultato del primo processo, oppure dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice adito per primo (*cpv. 2*).

L'*articolo 22* propone unicamente una via formale che permette la coordinazione dei due processi. Ammissibilità, connessione ed eventualmente obbligo di riunire i due procedimenti dipendono invece dalle leggi di procedura interne degli Stati interessati.

## 229.3 Provvedimenti provvisori e cautelari

Come gli articoli 21–23, anche l'*articolo 24* è una norma di coordinazione e non di competenza. L'*articolo 24* non fissa la competenza internazionale o locale per ordinare provvedimenti provvisori. Al contrario esso prevede in *primo luogo* che la competenza territoriale e i provvedimenti provvisori non sono retti dal diritto della convenzione, bensì dal diritto interno e, in *secondo luogo*, che la convenzione non limita la competenza territoriale e materiale del tribunale adito. L'*articolo 24* mantiene in particolare la competenza del giudice locale d'adottare i provvedimenti provvisori anche nei casi in cui questo giudice o i tribunali dello Stato interessato siano chiaramente non competenti, ai sensi della convenzione, per giudicare materialmente la causa.

Il fatto che l'*articolo 24* lasci al diritto nazionale la competenza in merito ai provvedimenti provvisori non significa che non si possano chiedere tali provvedimenti presso un tribunale competente secondo gli articoli 2 segg.; significa per contro che misure del genere possono essere richieste anche in un altro luogo. In questo senso l'*articolo 24* e l'*articolo 10* LDIP coincidono.

Materialmente, l'*articolo 24* concerne soltanto le misure provvisorie che entrano nel campo d'applicazione della convenzione ai sensi dell'*articolo 1* (cfr. decisione della CGCE del 31 marzo 1982, n. 25/82, *C.H.W. c. G.J.H.*; Racc. 1982, p. 1189).

In tale contesto non importa tanto il tipo di misura provvisoria richiesta, quanto la natura della pretesa giuridica che si intende proteggere con una misura siffatta (decisione della CGCE del 27 marzo 1979, n. 143/78, *De Cavet c. De Cavet*; Racc. 1979, p. 1055).

Nell'ottica svizzera l'articolo 24 concerne segnatamente il sequestro, il divieto di procedere a un pagamento o a un atto di disposizione, le limitazioni dei diritti di disposizione e l'obbligo di depositare o di conservare.

## 23 Riconoscimento ed esecuzione

### 231 Compendio

La seconda parte principale della convenzione definisce le condizioni e gli obblighi degli Stati contraenti in vista del riconoscimento e dell'esecuzione reciproci delle decisioni giudiziarie. La convenzione precisa in primo luogo che cosa intenda per «*decisione*» (art. 25). In seguito sono elencate le condizioni del riconoscimento (art. 26–30); in terzo luogo sono descritte le condizioni dell'esecuzione e la procedura relativa (art. 31–45). Negli articoli 46–49, infine, sono indicati i documenti che deve produrre l'attore che invoca il riconoscimento rispettivamente l'esecuzione.

In confronto alle convenzioni bilaterali e multilaterali concluse dalla Svizzera, questa parte della Convenzione di Lugano presenta alcune particolarità. Da un canto distingue in modo chiaro tra riconoscimento ed esecuzione (cfr. anche art. 25 e 28 LDIP). D'altro canto riduce in maniera importante il numero dei motivi di rifiuto del riconoscimento: soprattutto, però, la convenzione autorizza ormai soltanto un controllo molto limitato della competenza (cfr. n. 234). È infine semplificata la procedura d'esecuzione.

### 232 Decisioni suscettibili di essere riconosciute

Secondo l'*articolo 25*, la convenzione è in principio applicabile al riconoscimento e all'esecuzione di *tutte* le decisioni giudiziarie pronunciate in uno Stato contraente, poco importa se, nello Stato in cui sono state pronunciate, esse siano definite decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione o decisione sulle spese del processo. Per determinare la portata dell'articolo 25 occorre richiamare certi fatti.

Da una parte l'articolo 25 vale soltanto nell'ambito del campo d'applicazione materiale definito dall'articolo 1. Esso concerne quindi *soltanto* le decisioni pronunciate *in materia civile e commerciale*.

Come rilevato dalla CGCE nella pratica *LTU c. Eurocontrol* (decisione della CGCE del 14 ottobre 1976, n. 29/76; Racc. 1976, p. 1541), una decisione che per sua natura è in ordine al diritto pubblico non entra nel campo d'applicazione della convenzione anche se è stata pronunciata da un tribunale civile. Per contro, se si tratta di una pratica civile o commerciale ai sensi dell'articolo 1, la decisione dev'essere riconosciuta, anche se emana da un tribunale penale (cfr. art. 5 n. 4) o da un'autorità amministrativa (cfr. art. V<sup>bis</sup> del Protocollo n. 1). La *natura della giurisdizione* è quindi senza rilievo. Deve tuttavia trattarsi della decisione di un'autorità giudiziaria *statale*. La convenzione non concerne le decisioni pronunciate da tribunali arbitrali privati o da organismi internazionali.

Se la decisione entra soltanto *parzialmente* nel campo d'applicazione dell'articolo 1, per esempio se si tratta di una sentenza di riconoscimento di paternità con condanna al versamento di alimenti, l'articolo 42 prevede che la convenzione debba essere applicata nella misura in cui la decisione entri nel suo campo d'applicazione.

Affinché le norme sul riconoscimento e l'esecuzione fissate dalla convenzione si applichino a una decisione, quest'ultima deve «*appartenere alla cerchia degli Stati contraenti*»: la decisione dev'essere stata pronunciata in uno Stato contraente, e il suo riconoscimento o la sua esecuzione devono essere chiesti in un altro Stato contraente. La convenzione non è applicabile alle decisioni pronunciate in uno Stato terzo. Invece (contrariamente agli articoli 2-18), gli articoli 26-49 si applicano *indipendentemente* dal domicilio o dalla cittadinanza delle parti in causa. Inoltre, la competenza del tribunale che ha pronunciato la decisione non deve necessariamente fondarsi sugli articoli 2-18. Una decisione basata su una competenza di diritto nazionale prevista dall'articolo 4 capoverso 1 o una decisione pronunciata da un tribunale competente ai termini di una convenzione multilaterale speciale conformemente all'articolo 57 capoversi 1 e 2 possono essere oggetto della procedura di riconoscimento e d'esecuzione degli articoli 26 segg. Negli ultimi due casi, il controllo della competenza giudiziaria da parte del giudice dell'esecuzione può tuttavia essere più severo (art. 28 cpv. 1 e 2).

Gli articoli 26 segg., infine, non concernono soltanto le sentenze in senso stretto. Atti autentici (art. 50), transazioni giudiziarie (art. 51), sentenze parziali o incidentali possono pure entrare nell'ambito del campo d'applicazione, ma tale *non* è in principio il caso dei provvedimenti provvisori o cautelari (art. 24). Secondo il parere della CGCE, il principale ostacolo in questo settore non è apparentemente il carattere provvisorio delle decisioni, bensì il fatto che quelle pronunciate secondo l'articolo 24 non permettono generalmente al convenuto di tutelare in maniera sufficiente i diritti di difesa (citazione in tempo utile, decisione debitamente notificata al convenuto; decisione della CGCE del 21 maggio 1980, n. 125/79, *Denilauer c. Couchet*; Racc. 1980, p. 1553).

### 233 Il riconoscimento

Gli articoli 26-30 disciplinano le condizioni e la procedura di riconoscimento e indicano per quali ragioni possa essere negato il riconoscimento a una decisione straniera.

1. L'articolo 26 capoverso 1 fissa il *principio* di base. Secondo questo articolo, le decisioni pronunciate in materia civile o commerciale in uno Stato contraente devono essere riconosciute negli altri Stati contraenti «senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento». Il riconoscimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 è quindi immediato e automatico, senza che sia necessario ricorrere a una procedura di riconoscimento speciale. L'articolo 26 capoverso 1 fissa quindi una presunzione legale a favore del riconoscimento. Se nulla capita dopo che la decisione è stata pronunciata in uno Stato contraente, è data, ai termini della convenzione, la presun-

zione del riconoscimento e, quindi, l'estensione degli effetti della decisione a tutti gli altri Stati contraenti.

2. L'articolo 26 capoverso 2 descrive una *procedura* speciale di *accertamento* destinata a constatare se la decisione straniera possa essere riconosciuta. Secondo questo articolo, la questione del riconoscimento può essere oggetto di una procedura speciale, autonoma, creata a tale scopo (azione d'accertamento). Una tale procedura può presentare qualche interesse, ad es. per sentenze d'accertamento o costitutive che non possano essere eseguite. L'accertamento del riconoscimento segue, per quanto concerne la procedura, i principi della procedura d'esecuzione (art. 31 segg.).

Secondo l'articolo 26 capoverso 3, infine, ogni giudice può anche decidere incidentalmente la questione del riconoscimento, ove dalla risposta a tale questione dipenda la soluzione di una determinata controversia.

3. L'articolo 26 capoverso 1 non si applica tuttavia automaticamente, ma soltanto se al riconoscimento non si opponga alcun motivo di diniego (art. 27 e 28). Appare a questo punto una divergenza importante con le convenzioni tradizionali sul riconoscimento e sull'esecuzione nonché con gli articoli 25 segg. LDIP. Nei due ultimi casi, il riconoscimento presume la prova positiva dell'esistenza di certe condizioni (*condizioni di riconoscimento*). Sotto l'impero della Convenzione di Lugano, invece, il riconoscimento è immediato a meno che non sia addotta *la prova dell'assenza di un motivo di riconoscimento (o quella dell'esistenza di un motivo di diniego del riconoscimento)*, art. 27 e 28).

La soluzione favorevole al riconoscimento offerta dall'articolo 26 capoverso 1 appare sostenibile per due motivi. Da *un canto*, questa norma non costituisce di per sé un intervento diretto contro un interesse giuridicamente protetto concreto. Un siffatto intervento avviene soltanto con l'esecuzione e questa non è possibile senza che la decisione sia stata dichiarata esecutiva (art. 31 cpv. 1). D'*altro canto* il convenuto, grazie ai provvedimenti di protezione degli articoli 19 e 20, vien già all'inizio informato del processo che si svolge in un altro Stato contraente. Egli può quindi organizzare le proprie difese. Una semplice «abdicazione» rispetto al procedimento estero non è quindi più sufficiente, poiché allora prenderebbe subito posto la presunzione della riconoscibilità della decisione: la posizione del convenuto risulterebbe dunque aggravata nella procedura d'exequatur.

## 234 I motivi di diniego del riconoscimento

Le condizioni di riconoscimento e d'esecuzione previste dalle convenzioni tradizionali assumono, nella Convenzione di Lugano, la forma di motivi di rifiuto del riconoscimento. Di questi si occupano gli articoli 27 (vizi procedurali) e 28 (competenza).

## 234.1 Le lacune

Prima di entrare nel vivo del contenuto di questi articoli, occorre rilevare quanto non figura nell'articolo 27.

1. *Il giudicato*: ai termini delle convenzioni d'esecuzione tradizionali, una sentenza non può essere riconosciuta se non è cresciuta in giudicato nello Stato che l'ha pronunciata. Certe convenzioni multilaterali più moderne hanno già in parte relativizzato tale principio (cfr. art. 4 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia del 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari; RS 0.211.213.02). Questa esigenza manca totalmente nella Convenzione di Lugano. L'articolo 25 concerne anche le decisioni che sono soltanto *provvisoriamente* esecutorie nello Stato che le ha pronunciate. Queste decisioni possono quindi essere oggetto di misure d'esecuzione provvisorie nello Stato richiesto (per es. custodia o deposito). Ma se una di esse è oggetto di un ricorso ordinario nello Stato che ha reso la decisione, l'autorità giudiziaria davanti alla quale è chiesto il riconoscimento deve sospendere il procedimento fino a che sia stata chiarita la situazione nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata (art. 30).
2. *Il controllo della competenza*: nella Convenzione di Lugano tale condizione di riconoscimento formulata prima in maniera positiva diviene pure un motivo di rifiuto definito in termini negativi (cfr. n. 234).

## 234.2 I motivi

L'articolo 27 enumera cinque motivi di rifiuto del riconoscimento, praticamente tutti di natura procedurale.

1. *L'ordine pubblico*: l'articolo 27 numero 1 non contiene una clausola generale d'ordine pubblico, ma soltanto una clausola d'ordine pubblico limitata al riconoscimento. Il numero 1 restringe ulteriormente l'applicazione di tale clausola poiché l'eccezione che vi è prevista non può fondarsi sul fatto che la decisione stessa sarebbe contraria all'ordine pubblico: l'eccezione deve limitarsi alla questione se nel caso concreto il *riconoscimento* della decisione è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
2. *I diritti di difesa*: questi sono violati e la decisione non può di conseguenza essere riconosciuta se la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente e in tempo utile al convenuto perché questi possa presentare le proprie difese (art. 27 n. 2). Questa disposizione interviene segnatamente nei casi di sentenza contumaciale. Se il convenuto compare in seguito, malgrado l'irregolarità della prima citazione, è sanato il vizio di procedura.

In principio dovrebbe essere fatto appello al numero 2 soltanto molto raramente, considerato che questo disposto ha un pendant nell'articolo 20, il che permette di assicurare una citazione regolare già nello stadio d'introduzione della procedura nello Stato d'origine. Eppure la CGCE ha già avuto modo di occuparsi ben quattro volte di questa disposizione, in ultima sede nella pratica *Debaeker e Plouvier c. Bouwman* (decisione della



CGCE dell'11 giugno 1985, n. 49/84; Racc. 1985, p. 1779), in cui si trattava di stabilire le condizioni della notifica regolare della citazione. Accenniamo anche alla pratica *Klomps c. Michel* (decisione della CGCE del 16 giugno 1981, n. 166/80; Racc. 1981, p. 1593) in cui è stato sottoposto ad analisi dettagliata l'articolo 27 numero 2.

3. *Decisione inconciliabile con una sentenza resa nello Stato competente in merito al riconoscimento*: si tratta del terzo motivo di diniego del riconoscimento previsto dall'articolo 27. Tale motivo concretizza un altro aspetto della clausola procedurale dell'ordine pubblico ed è quindi da interpretare in maniera restrittiva. Non è necessario che si tratti dello stesso oggetto perché vi sia incompatibilità tra le due decisioni. L'incompatibilità è data già se le conclusioni di due decisioni si contraddicono nei loro effetti. Tenuto conto delle norme speciali del secondo titolo della convenzione per quanto concerne la pluralità di convenuti (art. 6 n. 1, n. 223.71), la domanda riconvenzionale (art. 6 n. 2), la litispendenza (art. 21, n. 229.1) o la connessione delle azioni (art. 6 n. 4, art. 22, n. 223.73 e 229.2), si può ritenere che, all'interno del campo d'applicazione materiale della convenzione, la coordinazione necessaria fra pretese potenzialmente in opposizione sarà effettuata già nello stadio della procedura di congiunzione, di modo che l'*articolo 27 numero 3* dovrebbe essere applicato soltanto raramente.

La coordinazione rischia di funzionare meno bene nelle materie non coperte dalla convenzione, ma prossime al suo campo d'applicazione. È in questo senso che la CGCE, nella pratica *Hoffmann c. Krieg* (decisione della CGCE del 4 febbraio 1988, n. 145/86; Racc. 1988, non ancora pubblicata) ha constatato un'incompatibilità tra una sentenza germanica che condannava un marito a versare una pensione alimentare alla moglie da cui viveva separato e una sentenza di divorzio olandese che non prevedeva alcuna pensione alimentare.

4. *Le norme di conflitto della questione preliminare* possono causare il rifiuto del riconoscimento secondo l'*articolo 27 numero 4*, ove siano riuniti tre elementi:

#### *Primo*

La questione preliminare deve concernere il diritto delle persone, della famiglia o delle successioni, per esempio la capacità civile, la validità di un vincolo coniugale, la filiazione, i regimi patrimoniali fra coniugi, il diritto alla successione. Sono tutte questioni che, secondo l'articolo 1 della convenzione, non entrano nel suo campo d'applicazione.

#### *Secondo*

Giusta le norme di conflitto dello Stato che ha reso la sentenza, il diritto applicabile a tale questione preliminare era diverso da quello che avrebbe dovuto essere applicato nello Stato richiesto (per es. diritto del domicilio invece del diritto d'origine), e

#### *Terzo*

La connessione diversa della questione preliminare (per es. la capacità civile) porta, nella decisione da riconoscere (per es. validità o nullità del

contratto), a un risultato diverso da quello che sarebbe stato ottenuto nello Stato richiesto.

La delegazione svizzera nonché diversi Stati membri delle CE e dell'AELS ritenevano si dovesse rinunciare all'eccezione dell'articolo 27 numero 4. Questa costituisce in effetti un relitto della vecchia «revision au fond» del diritto francese. Considerato che, in Europa, il diritto internazionale privato delle persone e della famiglia è sempre ancora oggetto di controversia tra difensori del principio del domicilio e propugnatori del principio della cittadinanza, l'articolo 27 numero 4 crea un potenziale d'insicurezza non indifferente che minaccia di portare pregiudizio al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale.

Materialmente, il problema avrebbe potuto essere risolto meglio grazie all'aiuto offerto dalla possibilità di un riconoscimento parziale del tipo di quella dell'*articolo 42*.

5. *Decisione inconciliabile con una sentenza resa in uno Stato terzo, suscettibile di essere riconosciuta*: Il motivo di rifiuto del riconoscimento previsto dall'articolo 27 numero 5 è stato introdotto nella Convenzione di Bruxelles in occasione della revisione del 1978, e ripreso poi nella Convenzione di Lugano. Esso è destinato a garantire il rispetto degli obblighi di riconoscimento risultanti da convenzioni concluse con Stati terzi (Europa dell'Est, America del Nord). L'articolo 27 numero 5 riveste quindi importanza essenziale nell'evoluzione della collaborazione internazionale nel settore della procedura civile.

## 235 Il controllo della competenza

Nelle convenzioni d'esecuzione tradizionali, la prova secondo la quale il giudice straniero che ha reso la decisione era competente sul piano internazionale per giudicare l'oggetto della controversia è la prima e principale condizione del riconoscimento. Lo stesso dicasi per gli articoli 25 e seguenti LDIP. Secondo tali articoli, chi chiede il riconoscimento deve sempre fornire la prova positiva dalla quale risulti che la competenza del tribunale straniero che ha pronunciato la sentenza - come prevista dalla convenzione d'esecuzione o dalla LDIP - era fondata.

La Convenzione di Lugano prevede, anche su questo punto, un disciplinamento opposto. Il principio del riconoscimento automatico su cui si basa la convenzione (art. 26 cpv. 1) ha la conseguenza che, per quanto concerne le sentenze rese in uno Stato contraente, è presunta la competenza internazionale del tribunale che ha pronunciato. Chi intende rimettere in questione tale presunzione deve farlo ricorrendo a un'*eccezione d'incompetenza* ai sensi dell'*articolo 28*.

L'*articolo 28* non permette di sollevare eccezione d'incompetenza in ogni caso in cui esista differenza tra le competenze dello Stato che ha reso la decisione e quelle dello Stato tenuto a riconoscerla. Soltanto la violazione di una tale disposizione in materia di competenza, alla quale la convenzione o uno o l'altro Paese contraente annettano importanza politico-giuridica particolare, può per-

mettere di sollevare un'eccezione del genere. L'articolo 28 non elenca tutte le eccezioni. Riassumiamo dunque qui, in ordine sistematico, tutti i casi in cui, in virtù della Convenzione di Lugano, il riconoscimento di una decisione può essere negato per motivo d'incompetenza del giudice statuento.

1. *Il foro del luogo d'esecuzione del contratto* (art. 5 n. 1, art. 1<sup>bis</sup> del Protocollo n. 1, n. 223.33). Se una decisione sfavorevole a una persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera è stata resa in uno Stato contraente nel foro del luogo d'esecuzione del contratto previsto dall'articolo 5 numero 1, il nostro Paese può rifiutare di riconoscere tale decisione per incompetenza del giudice straniero. Il rifiuto si basa sulla riserva dell'articolo 1<sup>bis</sup> del Protocollo n. 1, della quale la Svizzera farà senz'altro uso. La riserva è limitata territorialmente, temporalmente e materialmente. Sul *piano territoriale* essa vale soltanto davanti al giudice svizzero tenuto a riconoscere una decisione. Un altro Stato potrebbe tuttavia invocare il principio della reciprocità (cfr. n. 223.33, n. 5). Dal *punto di vista temporale*, la riserva vale soltanto fino al 31 dicembre 1999. Entro quella data occorrerà conferire all'articolo 59 Cost. un contenuto più consono al diritto europeo. Sul *piano materiale*, infine, può essere invocata soltanto per le relazioni contrattuali per le quali il diritto svizzero non preveda già attualmente un'eccezione all'articolo 59 Cost. Tale è il caso, ad esempio, del contratto di lavoro (art. 343 CO), nonché nel settore dei trasporti nazionali e internazionali per idrovia (art. 39 LNM, RS 747.30; inoltre art. 1 della Convenzione di Bruxelles per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi, RS 0.747.313.24) e nel caso di contratto di trasporto nazionale e internazionale per via aerea (art. 67 LNA, RS 748.0; art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929, RS 0.748.410).
2. *Le competenze in materia d'assicurazioni* (art. 7-12<sup>bis</sup>). Questi fori, descritti ampiamente nel n. 224.2, sono esplicitamente elencati nell'articolo 28. L'inosservanza di tali competenze deve poter essere oggetto di un'eccezione sollevata nel corso della procedura di riconoscimento, poiché sono state fissate per proteggere la parte più debole.
3. *Le competenze in materia di contratti conclusi dai consumatori* (art. 13-15). Sono trattate nel n. 225 ed evocate esplicitamente dall'articolo 28. Vale anche per esse quanto già rilevato a proposito delle competenze in materia d'assicurazione.
4. *Il foro per le locazioni «di vacanza»* (art. 16 n. 1b, art. 1<sup>er</sup> del Protocollo n. 1; n. 226.2). Questa disposizione prevede che le contestazioni relative alle locazioni di immobili, concluse per uso privato e della durata massima di sei mesi, possono essere deferite non soltanto ai tribunali del luogo di situazione dell'immobile bensì anche ai tribunali dello Stato di domicilio del convenuto. Tuttavia, con una dichiarazione ai sensi dell'articolo 1<sup>er</sup> del Protocollo, ogni Paese contraente può riservarsi il diritto di non riconoscere le decisioni rese in uno Stato diverso da quello del luogo di situazione dell'immobile (cfr. n. 226.2 in fine).
5. *Inosservanza di un foro previsto dalla Convenzione di Lugano* (art. 54<sup>ter</sup> cpv. 3 e art. 28). L'articolo 54<sup>ter</sup> disciplina la relazione tra la Conven-

zione di Bruxelles e quella di Lugano (cfr. n. 243.1). Esso pone il principio giusta il quale soltanto la Convenzione di Bruxelles è applicabile alle relazioni che concernono esclusivamente Stati membri delle CE. Secondo l'articolo 54<sup>ter</sup> capoverso 2 lettera a, la Convenzione di Lugano è però la *sola* determinante anche per gli Stati delle CE se il convenuto è domiciliato in uno Stato dell'AELS o se il tribunale di uno Stato membro dell'AELS è competente in base agli articoli 16 o 17.

Onde garantire questa preminenza della Convenzione di Lugano nei confronti dei tribunali degli Stati dell'AELS, l'articolo 54<sup>ter</sup> capoverso 3 permette a quest'ultimi di rifiutare il riconoscimento delle decisioni che sono state pronunciate, in violazione di una norma di competenza della Convenzione di Lugano, contro una persona domiciliata sul territorio di uno Stato dell'AELS.

A differenza dell'articolo 28 capoverso 1, l'eccezione dell'articolo 54<sup>ter</sup> capoverso 3 vale non soltanto per le competenze imperative (art. 7-15) ed esclusive (art. 16 e 17) bensì anche per le competenze generali (art. 2) e concorrenti (art. 5-6<sup>bis</sup>).

6. *Le competenze derivanti da convenzioni multilaterali speciali* (art. 57 n. 4 e art. 28). L'articolo 57 numero 1 accorda in principio preminenza alle convenzioni multilaterali speciali concluse da tutti gli Stati contraenti o da certuni di loro. Tutti gli Stati contraenti, Svizzera compresa, sono Parti in una moltitudine di convenzioni specializzate relative, per esempio, ai diversi settori dei trasporti internazionali o della proprietà industriale internazionale. Diverse di queste convenzioni trattano anche questioni di competenza giudiziaria e/o di riconoscimento e d'esecuzione. Soltanto grazie a una disposizione come quella dell'articolo 57 numero 1, gli Stati contraenti hanno la possibilità di rispettare gli altri impegni convenzionali.

L'articolo 57 capoverso 2 permette esplicitamente ai tribunali di uno Stato contraente di fondare la loro competenza anche sulle norme relative ai fori delle convenzioni speciali. Secondo l'articolo 57 capoverso 3, le decisioni rese in un tale foro devono poi anche essere riconosciute negli altri Stati contraenti della Convenzione di Lugano.

Se lo Stato in cui la decisione è stata pronunciata e quello in cui è chiesto il riconoscimento sono Parti nella convenzione speciale, non v'è nulla da eccepire contro tale modo di procedere. Se però soltanto lo Stato in cui è resa la decisione è parte nella convenzione speciale si verrebbe ad imporre allo Stato in cui è chiesto il riconoscimento, in maniera unilaterale e indiretta, e probabilmente a pregiudizio della Convenzione di Lugano, un foro che gli è sconosciuto. L'articolo 57 numero 4 protegge contro tale rischio poiché permette allo Stato richiesto di rifiutare il riconoscimento di decisioni pronunciate a pregiudizio delle persone domiciliati sul suo territorio.

Il rifiuto di riconoscere la decisione non sarebbe però giudizioso qualora, ad esempio, il diritto interno fosse più favorevole al riconoscimento. Tenuto conto di queste diverse riserve previste dalla LDIP in favore dell'articolo 59 Cost., tale non è il caso in diritto svizzero (cfr. art. 149 LDIP).

7. *Le competenze previste dagli atti delle istituzioni delle Comunità europee* (art. 57 n. 4; art. 28; Prot. n. 3). Ai sensi del Protocollo n. 3, le disposizioni relative alla competenza giudiziaria che sono contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee saranno trattati, per gli scopi della Convenzione di Lugano, alla stessa stregua delle convenzioni speciali a cui si fa riferimento nell'articolo 57 numero 1.

I tribunali di uno Stato membro delle CE possono quindi, fondandosi sull'articolo 57 numero 2 e in inosservanza di un foro previsto dalla Convenzione di Lugano, dedurre la loro competenza, ad es., da una direttiva delle CE.

Anche in questi casi *l'articolo 57 numero 4* protegge i convenuti di uno Stato AELS per lo meno nella misura in cui permette loro di non riconoscere una siffatta decisione sul loro territorio.

8. *Garanzia data agli Stati terzi contro l'utilizzazione di fori esorbitanti* (art. 28 e art. 59). Secondo l'articolo 28, l'eccezione d'incompetenza può essere sollevata anche nei casi previsti dall'articolo 59. Ai sensi dell'*articolo 59 capoverso 1*, ogni Stato contraente ha la possibilità di impegnarsi, nei confronti di uno Stato terzo, con un trattato sull'esecuzione delle sentenze, a non riconoscere una decisione resa contro un convenuto che era domiciliato nel territorio dello Stato terzo, nel caso tale decisione sia stata pronunciata, in un altro Stato contraente, in un foro esorbitante ai sensi dell'articolo 4 congiuntamente con l'articolo 3 capoverso 2 della Convenzione di Lugano. Un trattato del genere, ai sensi dell'articolo 59, sembra finora essere stato concluso soltanto tra la Repubblica federale di Germania e la Norvegia. Esso diverrà in gran parte obsoleto con l'entrata in vigore della Convenzione di Lugano (cfr. art. 55, n. 18).

## 236 Altre disposizioni

### 236.1 Limiti del controllo

Se il riconoscimento di una sentenza straniera è oggetto di una procedura indipendente (art. 26 cpv. 2) o incidentale (art. 26 cpv. 3), l'attore che chiede il riconoscimento deve esibire mezzi ed elementi di prova destinati a confermare la possibilità di riconoscere la sentenza. La parte che si oppone tenterà di provare l'esistenza di motivi di rifiuto ai sensi degli articoli 27 e 28.

Per le due procedure la convenzione crea il quadro entro il quale le parti e il giudice devono muoversi nella ricerca dei mezzi di prova e nello svolgimento della procedura probatoria. All'attenzione del giudice, occorre rilevare che la procedura indipendente (art. 26 cpv. 2) è retta dagli articoli 31 segg. e che la norma di sospensione dell'articolo 30 concerne essenzialmente le decisioni incidentali.

*L'articolo 28 capoversi 2 e 3* nonché *l'articolo 29* si rivolgono principalmente al convenuto.

Per quanto concerne il controllo della competenza (*art. 28*), vale come punto di partenza il principio secondo cui la competenza non può essere oggetto di nuovo controllo. Si tratta di una conseguenza del principio di fiducia espresso

dall'articolo 26 capoverso 1 che prevede il riconoscimento automatico delle decisioni. Per quanto concerne la competenza, occorre anche ammettere che i tribunali degli altri Stati contraenti applicano correttamente le norme di competenza della convenzione (art. 28 cpv. 4). Tale principio di fiducia spiega anche per quale ragione l'osservanza delle norme di competenza non dev'essere ritenuta facente parte dell'ordine pubblico.

Il *capoverso 1* prevede tuttavia alcune eccezioni importanti a questo principio. Le eccezioni in favore degli Stati dell'AELS sono più numerose di quelle a favore degli Stati delle CE (cfr. n. 234, punti 1-8).

Ancora poco chiaro è il *capoverso 3* che dispone come in occasione del controllo della competenza l'autorità richiesta sia vincolata dai rilevamenti di fatto su cui la giurisdizione dello Stato che ha pronunciato ha fondato la competenza. Si può pensare in primo luogo alle constatazioni relative alla sede o al domicilio, al luogo dell'atto, dell'esecuzione o del risultato, alla connessione, al litisconsorzio o alla litispendenza. Il giudice richiesto non è invece vincolato alle conseguenze giuridiche che occorre trarre da quelle constatazioni di fatto.

L'*articolo 29* contiene un principio importante, oggi riconosciuto generalmente da tutti i diritti di procedura civile internazionale. Giusta tale articolo, la decisione straniera non può in alcun caso essere oggetto di una revisione nel merito. Questa disposizione richiama il divieto della «revision au fond» del vecchio diritto francese, che vale oggi in generale come superata e che indirettamente ha ancora una conseguenza soltanto nell'articolo 27 capoverso 4.

## 236.2 I documenti

Gli articoli 46-49 si rivolgono alla parte che chiede il riconoscimento di una decisione e, ancora di più, a colui che chiede l'esecuzione.

Secondo l'*articolo 46*, la parte che domanda il riconoscimento di una decisione deve produrre due documenti: in primo una spedizione della decisione. Il termine spedizione significa copia o copia fotostatica. Essa deve riunire le condizioni necessarie a provare l'autenticità, vale a dire che il suo contenuto deve corrispondere a quello dell'originale. Se si tratta di una decisione resa in una procedura contumaciale, occorre produrre inoltre o l'originale o una copia certificata conforme del documento da cui risulta che la domanda giudiziale è stata effettivamente notificata al convenuto.

Se si tratta dell'*esecuzione*, l'*articolo 47* esige inoltre che l'attore provi con documenti alla mano che la decisione è esecutoria (provvisoriamente o definitivamente) nello Stato in cui è stata pronunciata e che è stata notificata al convenuto, in modo che quest'ultimo avrebbe avuto l'occasione di impugnarla. Se la parte che domanda l'esecuzione beneficiava dell'assistenza giudiziaria gratuita nello Stato pronunciatore e desidera beneficiarne anche nel quadro della procedura d'esecuzione, deve documentare di soddisfare le condizioni poste a tale proposito dallo Stato richiesto dell'esecuzione. I documenti menzionati negli articoli 46 e 47 devono rispondere alle esigenze descritte negli articoli 48 e 49. Secondo tali disposizioni non è necessaria la legalizzazione (*art. 49*). Le traduzioni devono invece essere certificate conformi (*art. 48*).

## 237 Procedura d'esecuzione

### 237.1 Compendio

La seconda sezione del terzo titolo (art. 31-45) s'intitola «*Dell'esecuzione*». Non si intende con ciò l'esecuzione delle decisioni in generale. Queste disposizioni disciplinano soltanto (ma almeno) la procedura che deve sfociare in una dichiarazione d'esecuzione, vale a dire nella *procedura* detta d'*exequatur*. La convenzione determina l'autorità competente sul piano internazionale e materiale per questa dichiarazione (art. 32), descrive le modalità della procedura (art. 33-35) e fornisce indicazioni sui rimedi di diritto; questi sono diversi a seconda che la domanda d'*exequatur* sia stata accettata (art. 36-39) o respinta (art. 40 e 41). Gli articoli 42-45 trattano infine alcune questioni procedurali particolari.

### 237.2 Competenza

L'obiettivo della procedura d'*exequatur* è di dichiarare esecutoria in uno Stato contraente una decisione resa in un altro Stato contraente (art. 31). Sul continente si accorda a quest'ultimo la *clausola detta d'exequatur*, con la conseguenza di assimilare la decisione straniera a una decisione interna esecutoria. In Gran Bretagna (e in generale nei Paesi del *common law*), lo stesso effetto è ottenuto registrando la decisione straniera presso un tribunale; con la registrazione, la decisione straniera è esecutoria allo stesso titolo di una sentenza britannica (art. 31 *cpv.* 2).

L'*articolo 32* elenca le autorità d'*exequatur* o di registrazione di una decisione competenti in ogni Stato contraente. Per la Svizzera è mantenuta la competenza sin qui vigente.

Se la sentenza condanna un debitore al pagamento di una somma di denaro, il creditore può, nell'ambito di una procedura d'esecuzione per debiti e conformemente agli articoli 80 e 81 LEF, chiedere immediatamente il rigetto definitivo dell'opposizione fondandosi sulla sentenza. Dal canto suo, la parte escussa può far valere soltanto le eccezioni ammesse ai sensi della Convenzione di Lugano, segnatamente quelle degli articoli 27, 28 e 33. Per quanto concerne le sentenze che condannano al pagamento di una somma di denaro - tale potrebbe praticamente sempre essere il caso delle decisioni basate sulla Convenzione di Lugano - il giudice del rigetto d'opposizione di prima istanza decide, nell'ambito della procedura del rigetto d'opposizione e mediante decisione incidentale, anche in merito all'*exequatur*.

Le procedure d'*exequatur* e d'esecuzione restano separate quando la sentenza straniera non condanni al pagamento di una somma di denaro. In tali casi occorre ottenere la *clausola d'exequatur* dal giudice cantonale che è competente per accordarla. In certi Cantoni si tratta del tribunale di distretto, in altri del tribunale cantonale.

### 237.3 Modalità della procedura

L' *articolo 33* richiama alcuni punti evidenti, unanimemente ammessi nella procedura civile internazionale. Lo stesso dicasi dell' *articolo 35* che prevede che la decisione resa su istanza di parte è notificata al richiedente.

Giusta l' *articolo 34*, la procedura d'ottenimento della clausola d'exequatur dev'essere semplice, unilaterale e scritta. Il richiedente deve inoltrare i documenti di cui agli articoli 46-48 (decisione, citazione, traduzioni). Da parte sua il giudice deve esaminare d'ufficio se esista un motivo evidente di rifiutare il riconoscimento (art. 27 e 28).

Questa procedura unilaterale è senz'altro attuabile in Svizzera per le sentenze che non prevedono la condanna al pagamento di una somma di denaro.

Se la sentenza condanna invece al pagamento di una somma di denaro, una procedura preliminare d'exequatur non sarà necessaria in Svizzera, poiché il giudice del rigetto d'opposizione è competente a pronunciare incidentalmente su tale questione. Il fatto che la procedura di rigetto dell'opposizione si svolga in contraddittorio non ha rilievo. In effetti, la partecipazione delle due parti consegue dalla procedura di rigetto dell'opposizione e non da quella d'exequatur. Senso e scopo dell'articolo 34 è di giungere rapidamente a una decisione d'exequatur. Tale scopo è ampiamente raggiunto con la decisione diretta nella procedura di rigetto dell'opposizione. La procedura prevista dagli articoli 80 e 81 LEF è stata spiegata ai rappresentanti degli altri Stati contraenti in occasione delle trattative; s'era fatto unanime parere che la procedura rispetta sufficientemente gli obiettivi della convenzione.

### 237.4 Rimedi di diritto

Una volta la sentenza straniera dichiarata esecutoria, il debitore che intende opporsi alla decisione d'exequatur dispone del termine d'*un mese* giusta l' *articolo 36* e, se non è domiciliato nello Stato in cui la decisione dev'essere eseguita, *di due mesi* per inoltrare ricorso o azione contro la decisione d'exequatur. Onde facilitarli il compito, l' *articolo 37* designa, per ogni Stato contraente, la prima (*cpv. 1*) e la seconda (*cpv. 2*) istanza di ricorso.

In Svizzera questo ricorso dev'essere interposto al tribunale cantonale e infine, per mezzo del ricorso di diritto pubblico per violazione di una convenzione internazionale (art. 84 cpv. 1 lett. c OG), al Tribunale federale.

Giusta gli articoli 25 segg. è pure possibile riconoscere e dichiarare esecutorie decisioni che non sono ancora cresciute in giudicato nello Stato che le ha pronunciate. Nello Stato richiesto, soltanto atti esecutori provvisori possono essere ordinati sulla base di tali decisioni. Non appena la decisione straniera è, nello Stato che l'ha pronunciata, oggetto di un ricorso, la procedura d'esecuzione dev'essere sospesa (art. 38). Lo stesso dicasi dell' *articolo 39* allorquando vi sono ancora rimedi di diritto possibili contro la decisione d'exequatur davanti le autorità dello Stato in cui è stata pronunciata la decisione.

Se la prima istanza ha *respinto* la domanda d'exequatur di una sentenza straniera, il richiedente ha interesse a poter disporre di mezzi di ricorso. Gli arti-



coli 40 e 41 definiscono questi rimedi di diritto. In Svizzera si tratta del tribunale cantonale, poi del Tribunale federale (art. 81 cpv. 1 lett. c OG).

### 237.5 Questioni particolari

Gli articoli 42–45 trattano di alcuni punti particolari destinati a completare la procedura d'exequatur.

Giusta l'*articolo 42* è possibile accordare la clausola d'exequatur per una parte soltanto delle pretese, nel caso una sentenza straniera sia stata pronunciata su diverse pretese. Il giudice dell'exequatur può esercitare tale facoltà su domanda del richiedente oppure motu proprio. L'*articolo 42* è importante per le decisioni che rientrano soltanto parzialmente nel campo d'applicazione materiale della convenzione.

L'*articolo 43* concerne le decisioni che condannano a una pena. Si tratta di sentenze che impongono al convenuto di fare o omettere qualcosa a beneficio dell'attore e lo condannano, nel caso non si attenesse a tale obbligo, al pagamento di una somma di denaro. Questa disposizione non sembra sinora avere avuto importanza pratica.

Giusta l'*articolo 44*, l'istante che nello Stato in cui è stata pronunciata la decisione ha beneficiato dell'assistenza giudiziaria gratuita o di un'esenzione di spese ed esborsi deve beneficiare degli stessi vantaggi nella procedura d'esecuzione. Danimarca e Islanda fanno verificare la fondatezza della relativa pretesa da parte del loro ministero della giustizia.

L'*articolo 45*, infine, relativo alle prestazioni a titolo di cauzione, assicura all'istante un trattamento equivalente a quello riservato alle persone domiciliate nel territorio dello Stato contraente richiesto. Le questioni evocate negli articoli 44 e 45 sono attualmente disciplinate dalla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 tendente a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia. La Svizzera ha firmato questa convenzione il 21 maggio 1985 e s'appresta a ratificarla.

## 24 Disposizioni diverse

### 241 Compendio

La *terza* sezione del terzo titolo della convenzione (art. 46–49) enumera i documenti necessari per la procedura di riconoscimento o d'esecuzione. La questione è già stata trattata nel *numero 235.2*. Ai sensi del titolo IV (art. 50 e 51), gli atti autentici e le transazioni giudiziarie sono assimilati alle sentenze esecutive: essi non necessitano di alcuna spiegazione particolare. Il titolo V (art. 52 e 53) definisce il domicilio e la sede (cfr. *n. 211.1* in fine). Il *sesto* titolo (art. 54 e 54<sup>bis</sup>) contiene le disposizioni transitorie. Il *settimo* titolo infine (art. 54<sup>ter</sup>-59) disciplina le relazioni con altre convenzioni.

L'*articolo 54* disciplina tre questioni di diritto intertemporale.

Il *capoverso 1* pone il principio della *non retroattività*. Secondo questa disposizione, la convenzione è applicabile, che si tratti della competenza giudiziaria, del riconoscimento o dell'esecuzione, soltanto alle azioni intentate e agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore.

Il *capoverso 2* concerne il caso in cui l'azione è stata introdotta prima dell'entrata in vigore della convenzione, ma la sentenza resa soltanto dopo. Le decisioni pronunciate nel quadro di tali azioni sono riconosciute e rese esecutive conformemente alle norme di riconoscimento e d'esecuzione della convenzione, nella misura in cui le regole di competenza applicate siano paragonabili a quelle della convenzione (cfr. anche n. 213).

Il *capoverso 3* introduce una norma particolare che ha lo scopo di assicurare perennità all'uso britannico e irlandese secondo cui la proroga di foro implica un'elezione di diritto (cfr. anche n. 227.2).

L'*articolo 54<sup>bis</sup>* tiene conto del fatto che i Paesi nordici, la Grecia e l'Irlanda non hanno finora ratificato la *Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi di mare* (RS 0.747.323.1).

Secondo questa convenzione, le azioni relative a una serie di pretese concernenti merci trasportate possono essere introdotte nel luogo in cui la nave trasportatrice è stata sequestrata o in quello in cui avrebbe potuto essere sottoposta a sequestro. L'*articolo 54<sup>bis</sup>* introduce tali fori e le pretese che possono essere oggetto di un'azione nella Convenzione di Lugano per un periodo transitorio di tre anni. Questo modo di procedere deve permettere agli Stati precitati di ratificare la convenzione del 1952, di cui la Svizzera è Parte sin dal 1954.

## **243 Rapporti della Convenzione di Lugano con le altre convenzioni internazionali**

Il titolo VII della convenzione (art. 54<sup>ter</sup>-59) si occupa del rapporto tra la Convenzione di Lugano e le altre convenzioni bilaterali o multilaterali sulla competenza giudiziaria e/o l'esecuzione delle decisioni.

### **243.1 - con la Convenzione di Bruxelles**

L'*articolo 54<sup>ter</sup>* disciplina il rapporto della Convenzione di Lugano con la Convenzione di Bruxelles. Contiene due norme di base, tre esempi e una sanzione. La prima norma di base (*cpv. 1*) prevede che nel rapporto tra gli Stati membri delle CE è sempre applicabile la Convenzione di Bruxelles. La seconda norma di base (*cpv. 2*) riconosce tuttavia sempre priorità alla Convenzione di Lugano allorché un elemento importante della causa si estenda anche ad altri Stati non membri delle CE. Il *capoverso 2* illustra questa seconda norma con tre esempi:

1. La competenza giurisdizionale si determina secondo la Convenzione di Lugano e non secondo quella di Bruxelles qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato dell'AELS o qualora i tribunali di uno Stato dell'AELS siano competenti ai sensi degli articoli 16 o 17.
2. In materia di litispendenza (art. 21) e di connessione (art. 22), le norme della Convenzione di Lugano si applicano non appena una delle azioni sia stata proposta in uno Stato contraente membro delle CE e l'altra in uno Stato membro dell'AELS.
3. Il riconoscimento e l'esecuzione sono rette dalla Convenzione di Lugano e non da quella di Bruxelles qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non sia membro dell'AELS.

Il *capoverso 3* prevede la sanzione di tali delimitazioni permettendo a uno Stato dell'AELS di non riconoscere una sentenza pronunciata in uno Stato delle CE qualora tale sentenza sia stata resa in violazione delle norme di competenza fissate dalla Convenzione di Lugano e se il riconoscimento o l'esecuzione sono chieste contro una persona domiciliata in uno Stato membro dell'AELS.

L'ultima parte dell'articolo 54<sup>ter</sup> capoverso 3 tenta di attenuare la sanzione ponendo come principio che il riconoscimento può intervenire anche sulla base del diritto interno che gli sia più favorevole. Questa frase è senza rilievo per la Svizzera, poiché le condizioni di riconoscimento poste dalla LDIP sono più severe, in ragione delle riserve a favore dell'articolo 59 Cost. (cfr. art. 149 LDIP).

## 243.2 - con i trattati bilaterali

L'*articolo 52* elenca tutte le vecchie convenzioni bilaterali sull'esecuzione, sostituite dalla Convenzione di Lugano. Ve ne sono 23 per tutta l'Europa occidentale. Per quanto concerne la Svizzera sono i trattati conclusi con la Francia nel 1869 (RS 0.276.193.491), la Spagna nel 1896 (RS 0.276.193.321), la Germania nel 1929 (RS 0.276.191.361), l'Italia nel 1933 (RS 0.276.194.541), la Svezia nel 1936 (RS 0.276.197.141), il Belgio nel 1959 (RS 0.276.191.721) e l'Austria nel 1960 (RS 0.276.191.632).

Secondo l'*articolo 56*, questi trattati continueranno a produrre i loro effetti soltanto per le materie alle quali non è applicabile la Convenzione di Lugano. Si tratta soprattutto di decisioni pronunciate nel settore del diritto di famiglia e del diritto delle successioni.

## 243.3 - con le convenzioni multilaterali speciali

L'*articolo 57* concerne le convenzioni multilaterali speciali, vale a dire segnatamente le numerose convenzioni concluse nei diversi settori del diritto dei trasporti (navigazione marittima e fluviale, trasporti per ferrovia o su strada, navigazione aerea) nonché quelle concernenti la responsabilità extracontrattuale. La Svizzera ha ratificato la maggior parte di tali convenzioni.

Secondo l'*articolo 57 numero 1*, le disposizioni sulla competenza dei tribunali e/o sull'esecuzione delle decisioni previste da tali convenzioni hanno priorità nelle relazioni tra gli Stati contraenti. L'*articolo 57 numero 5* ripete la stessa norma per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione, ma precisa anche che si possono sempre applicare le disposizioni della Convenzione di Lugano qualora queste siano più favorevoli al riconoscimento o all'esecuzione. L'*articolo 57* segue quindi il principio generale secondo cui, nelle relazioni tra gli Stati contraenti, si deve applicare la norma materiale più speciale (*lex specialis*) per le questioni di competenza e la norma più favorevole (*lex favorabilior*) per il riconoscimento e l'esecuzione.

L'*articolo 57 numero 2* va ancora più lontano. Secondo questo articolo, in effetti, i tribunali di uno Stato, Parte in uno alla Convenzione di Lugano e alla convenzione speciale, possono fondare la loro competenza su una disposizione della convenzione speciale *anche se* l'azione è diretta contro una persona domiciliata in uno Stato che è Parte nella Convenzione di Lugano, ma *non* nella convenzione speciale.

Inoltre, l'*articolo 57 numero 3* obbliga gli Stati contraenti della Convenzione di Lugano, anche se non sono Parte nella convenzione speciale, a riconoscere ed eseguire, conformemente agli articoli 25 segg. della Convenzione di Lugano, una decisione resa in uno Stato contraente che sia Parte sia nella Convenzione di Lugano sia nella convenzione speciale. Si tratta della posizione adottata dalla Convenzione di Bruxelles del 1968/82. L'*articolo 57* numeri 1-3 è stato ripreso senza modificazione materiale nella Convenzione di Lugano, affinché la posizione giuridica degli Stati delle CE resti la stessa, che venga applicata la Convenzione di Bruxelles o la Convenzione di Lugano.

La situazione è *diversa* per gli Stati dell'AELS. Basandosi sull'*articolo 57 numero 4*, essi *non* sono in effetti *tenuti* a riconoscere o a eseguire una decisione resa in uno Stato delle CE qualora l'autorità che ha pronunciato la decisione si sia fondata su una competenza prevista da una convenzione speciale di cui lo Stato dell'AELS non sia Parte e tale competenza diverga da quelle previste dalla Convenzione di Lugano (e/o vi si opponga).

#### 243.4 – con gli atti delle istituzioni delle Comunità europee

Tramite il *Protocollo n. 3* nonché le *dichiarazioni corrispondenti degli Stati delle CE*, le norme relative alla competenza e all'esecuzione eventualmente contenute negli atti delle istituzioni delle CE devono essere trattate nello stesso modo delle convenzioni alle quali si riferisce l'*articolo 57*. Il *Protocollo n. 3* assimila siffatte disposizioni a quelle previste dalle convenzioni multilaterali speciali ai sensi dell'*articolo 57*. Le norme di competenza e d'esecuzione fissate da tali atti hanno quindi priorità per rapporto alle disposizioni della Convenzione di Lugano.

La convenzione prevede tuttavia due restrizioni importanti alla suddetta disposizione del *Protocollo n. 3*. Da *una parte*, gli Stati membri dell'AELS non so-

no obbligati a riconoscere o a eseguire decisioni che sono state pronunciate in un tale foro (*art. 57 n. 4; cfr. anche 234.7 e 243.3*). D'altra parte il Protocollo n. 3 è completato da una dichiarazione degli Stati delle CE giusta la quale tali Stati si impegnano a fare assolutamente in modo di garantire il rispetto delle norme della Convenzione di Lugano allorché elaborano nuovi atti giuridici. Se uno Stato è però del parere che si sia in presenza di una violazione, il Protocollo n. 3 obbliga allora le Parti a intraprendere trattative di revisione della Convenzione di Lugano (*pactum de negotiando*).

## 25 Disposizioni finali

Gli articoli 60–68 contengono le disposizioni finali tradizionali.

L'*articolo 60* definisce la cerchia dei potenziali Stati contraenti. Si tratta degli Stati delle CE da un canto e di quelli dell'AEELS dall'altro. L'adesione di Stati terzi non è esclusa ma è possibile soltanto su invito unanime di tutti gli Stati firmatari e contraenti (*art. 60 lett. c e 62 cpv. 1 lett. b*).

Secondo l'*articolo 61*, la convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle CE e dell'AEELS (*cpv. 1*). La Svizzera è Stato depositario (*cpv. 2*). La ratificazione è necessaria (*cpv. 2*) e la convenzione entra in vigore non appena sarà stata ratificata da uno Stato membro delle CE e da uno Stato membro dell'AEELS (*cpv. 3*). Rinviamo al numero 214 per quanto concerne il campo d' applicazione temporale.

L'*articolo 62 capoversi 1–4* definisce la procedura d'adesione per gli Stati terzi. Oltre all'invito unanime all'adesione (*cpv. 1 lett. b*), l'articolo prevede che eventuali precisazioni e chiarificazioni dovranno essere trattate ai sensi del Protocollo n. 1. Per quanto concerne la convenzione, soltanto i dettagli tecnici menzionati nell'articolo 63 potranno essere precisati: altre modificazioni non saranno possibili.

La convenzione produrrà effetti fra uno Stato terzo e uno Stato contraente soltanto se il secondo non avrà formulato obiezioni ai sensi dell'articolo 62 capoverso 4.

La procedura prevista dall'articolo 62 non dovrebbe avere come conseguenza l'esclusione dell'adesione di altri Stati terzi; d'altro conto però uno Stato contraente non dovrebbe essere costretto ad avere relazioni contrattuali con Stati con i quali non intende averne.

Disposizioni convenzionali internazionali uniformi sulla ripartizione della competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni presuppongono in effetti una profonda fiducia reciproca nelle giurisdizioni degli altri Stati.

L'articolo 64 menziona la durata di validità e le possibilità di denuncia. L'*articolo 66* disciplina la possibilità che hanno gli Stati contraenti di chiedere la revisione della convenzione. L'*articolo 65* elenca i tre Protocolli allegati alla convenzione. D'altro canto l'*articolo 67* fissa i diversi obblighi di notificazione che incombono allo Stato depositario. L'*articolo 68*, infine, stabilisce l'equivalenza delle quattordici lingue in cui è stata stesa la convenzione di Lugano. A tale

proposito occorre però dire che tutte le trattative sono avvenute esclusivamente in francese e inglese.

## 26 Interpretazione uniforme

Il Protocollo n. 1 è stato trattato in relazione con le diverse competenze (ad es. n. 223.33, 223.5, 223.6, 223.7, ecc.). D'altro canto il Protocollo n. 3 è stato oggetto di spiegazioni sulla delimitazione con le convenzioni speciali e gli atti giuridici delle istituzioni delle CE (n. 243.4).

Resta da presentare il *Protocollo n. 2* che concerne l'interpretazione e l'applicazione uniformi della convenzione. Per quanto concerne la Convenzione di Bruxelles, gli Stati contraenti hanno esplicitamente attribuito alla Corte di giustizia europea in Lussemburgo (CGCE) la competenza d'interpretarla (Protocollo d'interpretazione del 3 giugno 1971).

Il *Protocollo n. 2*, accompagnato da due dichiarazioni unilaterali, ha lo scopo di assicurare un'interpretazione la più uniforme possibile della convenzione. A tale scopo il protocollo prevede due misure. Da *una parte*, tramite la cancelleria della CGCE, la giurisprudenza resa in ognuno degli Stati contraenti a proposito della Convenzione di Lugano sarà riunita e pubblicata sistematicamente. In questo modo si spera di portare la giurisprudenza di tutti gli Stati Parti a conoscenza dei tribunali degli altri Stati contraenti. D'*altra parte*, il Protocollo istituisce un comitato di rappresentanti degli Stati firmatari. Tale comitato si riunirà regolarmente per discutere delle questioni d'applicazione e per uno scambio di pareri. A seconda dei temi da discutere, il comitato potrà essere composto da giudici, scienziati o funzionari.

Il Protocollo n. 2 è accompagnato da due dichiarazioni. In una gli Stati delle CE dichiarano auspicabile che la CGCE, interpretando la Convenzione di Bruxelles, tenga debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza risultante dalla Convenzione di Lugano. In contropartita, nella seconda dichiarazione gli Stati dell'AELS invitano i propri tribunali a tenere conto della giurisprudenza della CGCE relativa alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles nell'interpretazione della Convenzione di Lugano. In considerazione di questa dichiarazione è apparso opportuno, nella parte speciale del presente messaggio, attirare l'attenzione sulle decisioni importanti della CGCE.

## 3 Valutazione finale della Convenzione di Lugano in relazione al diritto europeo

Se si intende valutare il ruolo della Convenzione di Lugano nell'ottica della Svizzera, occorre tenere conto di tre aspetti, vale a dire: la situazione nella politica legislativa svizzera, l'apporto alla procedura civile europea e infine l'importanza nel contesto della politica d'integrazione europea.

## 31 Posto nella politica legislativa Svizzera

Dal 1973 la Svizzera opera sistematicamente allo sviluppo e al rinnovamento del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale. Un primo obiettivo importante è stato attuato in occasione dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1989, della nuova legge sul DIP.

I lavori preparatori relativi al disegno di DIP hanno presto mostrato che la codificazione nazionale doveva essere accompagnata da un rinnovamento sistematico delle convenzioni internazionali determinanti, soprattutto nel settore *della procedura civile internazionale*, compresa *l'assistenza giudiziaria in materia civile*. Per *l'assistenza giudiziaria in materia civile*, le nostre basi legali si trovano essenzialmente nelle convenzioni internazionali, poiché non esiste praticamente alcuna fonte nazionale; determinante a tale proposito è sempre ancora la vecchia *convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile* (RS 0.274.12). Quest'ultima è stata progressivamente sostituita nel corso degli ultimi anni dalle Convenzioni dell'Aia sulle *notificazioni* (1965), *l'ottenimento delle prove* (1970) e *l'accesso ai tribunali* (1980). La Svizzera ha firmato le convenzioni nel 1985; la loro ratificazione è in preparazione.

Nel settore della *competenza giudiziaria e dell'esecuzione delle sentenze*, la Svizzera dispone attualmente di trattati con otto Stati dell'Europa occidentale: Francia (1869), Spagna (1896), Repubblica federale di Germania (1929), Italia (1933), Svezia (1936), Belgio (1959), Austria (1960), Liechtenstein (1972). Diversi Stati contraenti hanno proposto, gli scorsi anni, di aggiornare questi trattati, spesso superati.

Con l'entrata in vigore della Convenzione di Lugano per la Svizzera, *sette* di questi vecchi trattati saranno modificati o vedranno il loro campo d'applicazione esteso in un sol colpo (oltre all'esecuzione, sarà disciplinata anche la competenza giudiziaria). Inoltre, norme uniformi reggeranno d'allora in poi le relazioni con tutti questi Paesi. La Convenzione di Lugano ci permetterà infine di trattare con *dieci* Stati con i quali non eravamo finora vincolati da nessun trattato di tale tipo: Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Portogallo.

Con la Convenzione di Lugano la Svizzera disporrà di uno strumento internazionale moderno sulla competenza giudiziaria e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che risponde alle tendenze più recenti della dottrina. D'altro canto occorre sottolineare che la convenzione prevede, su tutte le questioni importanti, norme armonizzate con la nuova legge di DIP.

## 32 Contributo allo sviluppo del diritto europeo in materia di procedura civile

La Convenzione di Lugano è il risultato di due anni di trattative fra i rappresentanti dei governi di tutti gli Stati membri delle CE e dell'AELS. I periti hanno utilizzato come punto di partenza il testo della Convenzione di Bruxelles (cfr. n. 131), conclusa nel 1968 tra i sei Stati membri originari delle CE e da allora adattata alle circostanze in occasione di ogni nuovo ampliamento delle

CE, l'ultima volta con la Convenzione d'adesione per Spagna e Portogallo, firmata il 26 maggio 1989 a San Sebastian.

La Convenzione di Lugano non è però una semplice copia del testo di un trattato concluso tra i Paesi delle CE. Nel corso delle trattative, testo e prassi relative alla Convenzione di Bruxelles sono stati esaminati con occhio critico. Grazie alle esperienze raccolte in queste occasioni, numerose questioni sono state disciplinate in modo differente, talché la Convenzione di Lugano completa la Convenzione di Bruxelles.

La Convenzione d'adesione di San Sebastian mostra a qual punto la Convenzione di Lugano modifica il testo della Convenzione di Bruxelles. Gli Stati membri delle CE hanno colto l'occasione della firma di questa convenzione, nel 1989, per introdurre le soluzioni della Convenzione di Lugano in quella di Bruxelles del 1968 e 1982. La Convenzione di Bruxelles ha conosciuto in questo modo modificazioni d'ordine materiale in sedici casi. I punti più importanti sono stati rilevati nel presente messaggio. La compilazione dei punti più importanti si trova nel numero 142, cifre 1-11. Inoltre il testo tedesco è stato modificato a 31 riprese e il testo inglese in quindici casi. Le altre versioni della Convenzione di Bruxelles (danese, francese, greca, irlandese, italiana e olandese) sono state migliorate a più riprese grazie ai lavori relativi alla Convenzione di Lugano.

La Convenzione di Lugano costituisce così un contributo essenziale allo sviluppo armonioso della procedura civile europea. Secondo l'*articolo 3*, essa sopprime non meno di 26 fori esorbitanti nelle relazioni tra 18 Stati d'Europa occidentale. Ai sensi dell'*articolo 55*, essa riprende poi le funzioni di 23 vecchi trattati bilaterali d'exequatur conclusi fra gli Stati delle CE e dell'AELS. Nell'ottica dell'attuazione di uno «Spazio economico europeo» omogeneo, tutto questo significa un progresso importante.

### **33      Importanza per la nostra politica d'integrazione europea**

Il preambolo della Convenzione di Lugano sottolinea l'importanza di questa codificazione per «potenziare la cooperazione giudiziaria ed economica in Europa». Nell'elaborazione di questa convenzione, i 18 Stati delle CE e dell'AELS intendevano «rafforzare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti». Oltre 360 milioni di Europei - senza contare le persone giuridiche - beneficerebbero quindi di maggiore sicurezza giuridica nei loro atti giuridici transfrontalieri in materia civile e commerciale. Tenuto conto dell'intensità delle relazioni commerciali nello Spazio economico europeo, che i 18 Paesi membri si sono fissati per obiettivo dopo la Dichiarazione di Lussemburgo del 1984 (cfr. a questo proposito il nostro rapporto del 24 agosto 1988, FF 1988 III 257 segg.), sarebbe auspicabile che la Convenzione di Lugano entrasse in vigore il più rapidamente possibile per facilitare viepiù le transazioni transfrontaliere.

La determinazione dei tribunali competenti nelle controversie del diritto dei contratti, del diritto della responsabilità civile e del diritto commerciale generale, nonché la fissazione uniforme delle condizioni d'esecuzione delle decisioni pronunciate in questi settori, contribuiranno certo in misura determinante al-



l'attuazione dello Spazio economico europeo. La «libera circolazione» delle sentenze in settori importanti del diritto riflette in certo senso la realizzazione delle quattro libertà fondamentali nel mercato unico dei 18 Stati.

In tale contesto la Convenzione di Lugano apporta un progresso essenziale sotto un triplice aspetto:

- dapprima contribuisce a *uniformare il diritto* nell'Europa occidentale in materia di competenza giudiziaria e d'esecuzione delle sentenze straniere. Basta a tale proposito rilevare che la Convenzione di Lugano sostituirà e completerà 23 trattati bilaterali che vincolano oggi singoli Stati delle CE e dell'AELS;
- nell'ottica dei rappresentanti degli ambienti economici (società commerciali, consumatori) e giuridici, la Convenzione di Lugano significa una *semplificazione notevole*. La disparità dei regimi giuridici dei 23 trattati, risalenti in parte ancora al secolo scorso, complica considerevolmente le attività transfrontaliere e nuoce in ultima analisi alla sicurezza del diritto;
- su un piano più generale, la Convenzione di Lugano fornisce un *contributo concreto all'attuazione dello Spazio economico europeo* che intendono attuare i 18 Stati membri delle CE e dell'AELS dopo la Dichiarazione di Lussemburgo del 1984.

Nell'ottica della nostra politica d'integrazione questo triplice progresso compensa ampiamente gli inconvenienti risultanti dall'articolo 59 Cost., in merito ai quali ci esprimiamo brevemente.

La Convenzione di Lugano è, con qualche eccezione per dati settori, dominata dal principio del foro del domicilio del convenuto. Un'altra eccezione è inoltre costituita dal foro del luogo d'adempimento del contratto (art. 5 n. 1 della convenzione). Già all'inizio dei negoziati era risultato che una delle particolarità dell'ordinamento giuridico svizzero, vale a dire la garanzia prevista dall'articolo 59 Cost. («il debitore solvibile avente domicilio stabile in Svizzera deve per pretese personali essere convenuto davanti al giudice del luogo di suo domicilio») era inaccettabile per i nostri contraenti europei, nella misura in cui questo foro traduce una concezione superata, inconciliabile con lo stato d'integrazione giuridica già attuato in Europa. Dopo discussioni accanite e dettagliate, fu negoziato un compromesso politicamente accettabile per la Svizzera e per i nostri partner europei. Giusta l'articolo I<sup>bis</sup> del Protocollo n. 1 della Convenzione di Lugano - il Protocollo disciplina certi problemi di competenza, di procedura e d'esecuzione - la Svizzera s'è vista riconoscere la possibilità di formulare una riserva limitata a un periodo transitorio. Questa riserva cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 1999, restando inteso tuttavia che potrà essere ritirata anche prima. Fino a quel momento dovrebbe essere possibile modificare l'articolo 59 Cost., non da ultimo poiché una revisione parziale di questo articolo s'impone comunque in ragione di numerose deroghe che gli sono state imposte da un canto da convenzioni internazionali e dall'altro dalla giurisprudenza del Tribunale federale<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Si osserva che la revisione di una disposizione della Costituzione federale (in questo caso art. 59 Cost.) come conseguenza di una convenzione internazionale non rappresenta una novità per il diritto costituzionale svizzero. Nel suo trattato (vol. I pag. 42 n. 95 e pag. 257 n. 675), il professore J.-F. Aubert rileva che nel 1866 la revisione parziale degli articoli 41 cpv. 1 e 48 Cost. era avvenuta nell'intento di adattare la Costituzione federale al Trattato franco-svizzero di domicilio, concluso due anni prima.

Se la revisione dell'articolo 59 Cost. non fosse eseguita entro la fine del secolo, non ci resterebbe altro che denunciare la Convenzione di Lugano o rinegoziarla.

La Convenzione di Lugano entrerà in vigore tre mesi dopo essere stata ratificata da uno Stato membro delle CE e da uno Stato membro dell'AELS (art. 61). A tutt'oggi, la Convenzione è stata firmata da 15 Paesi (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica federale di Germania, Svezia, Svizzera). I Paesi Bassi l'hanno già ratificata e in numerosi Stati la procedura di ratificazione è già avviata. Sarebbe auspicabile che la Svizzera ratifichi rapidamente la Convenzione di Lugano, non soltanto a motivo dei vantaggi importanti che ne risulterebbero a livello procedurale, bensì anche tenuto conto del fatto che la Svizzera è all'origine di questa convenzione e ne è lo Stato depositario. Nell'ottica della politica d'integrazione s'impone un'ultima osservazione: in un'epoca in cui si teme a volte che la Svizzera non abbia altra scelta che quella di subire una specie di satellizzazione giuridica da parte della Comunità europea («autonomer Nachvollzug») è importante rilevare che i lavori in vista dell'adeguamento della Convenzione di Lugano hanno incitato gli Stati delle CE a riprendere i miglioramenti apportati alla Convenzione di Bruxelles nell'ultima versione della stessa (Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989). Anche se è azzardato trarre conclusioni generali, la Convenzione di Lugano indica chiaramente che gli Stati dell'AELS, sulla via dello Spazio economico europeo, sono in grado di influire indirettamente sugli Stati delle CE e, addirittura, sul diritto comunitario.

#### **4 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale**

La convenzione non ha conseguenze finanziarie immediate né implicazioni sull'effettivo del personale della Confederazione o dei Cantoni. I compiti di Stato depositario sono in principio gli stessi che per altre convenzioni analoghe. La partecipazione al comitato per l'interpretazione uniforme porterà invece all'assunzione di mandati particolari. Non si deve inoltre perdere di vista che la ratificazione della Convenzione di Lugano causerà una serie di lavori d'adeguamento che erano in parte stati volutamente rinviati a suo tempo. Questo testo legislativo moderno nel settore della competenza e dell'esecuzione apporterà anche un ammodernamento di altri aspetti della procedura civile, in occasione della ratificazione di altre quattro convenzioni (Convenzione del 1965 sulla notificazione, del 1970 sull'ottenimento delle prove, del 1980 sull'accesso ai tribunali e del 1977 sulla trasmissione di domande d'assistenza giudiziaria gratuita). La Convenzione di Lugano sostituirà inoltre la maggior parte dei trattati bilaterali attuali, ampliando gli altri. Ma si tratterà anche di adattare le disposizioni del diritto di famiglia e del fallimento non coperte dalla convenzione. D'altro canto non si può dimenticare che la conclusione di una convenzione parallela soddisfacente fra gli Stati delle CE e dell'AELS promuoverà l'attuazione di altri progetti analoghi. L'adempimento di tali compiti potrà essere assicurato soltanto assumendo un collaboratore supplementare.

La partecipazione della Svizzera alle spese di pubblicazione che essa deve assumere in quanto Stato depositario non sarà più elevata di quelle usuali.

## 5 Programma di legislatura

Il disegno è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, allegato 2).

## 6 Costituzionalità

La conclusione della Convenzione di Lugano solleva due questioni di diritto costituzionale. Una concerne la competenza per la conclusione medesima e l'altra la compatibilità del contenuto della convenzione con i principi della nostra Costituzione.

Il decreto federale relativo alla Convenzione di Lugano si fonda sull'articolo 8 della Costituzione che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La convenzione è conclusa per cinque anni e può in seguito essere denunciata in ogni momento. La ratificazione della convenzione non implica alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. Per contro essa apporta un'unificazione giuridica multilaterale nel settore della procedura civile internazionale. Entro i limiti del suo campo d'applicazione la convenzione sostituirà e completerà il diritto nazionale. Le sue disposizioni essenziali sono direttamente applicabili ai privati. Essa soddisfa quindi le condizioni di un'unificazione giuridica multilaterale (FF 1989 I 695; 1987 III 151; 1986 III 619 e rinvii) ed è di conseguenza soggetta al referendum in materia di trattati internazionali previsto dall'articolo 89 capoverso 3 lettera c della Costituzione.

La Convenzione di Lugano contiene disposizioni sulla competenza giudiziaria e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Nell'ambito delle norme sulla competenza, essa prevede fra l'altro che l'attore può, a sua scelta, agire o davanti al giudice del domicilio del convenuto oppure davanti al giudice del luogo d'esecuzione del contratto. Quest'ultimo foro è in contraddizione con l'articolo 59 della Costituzione secondo il quale, per le azioni personali, il debitore solvibile domiciliato in Svizzera deve sempre essere convenuto davanti al giudice del luogo di suo domicilio. Nel corso delle discussioni la Svizzera ha ottenuto di poter fare una riserva a favore dell'articolo 59 Cost. Secondo quest'ultima, la Svizzera non sarà obbligata a riconoscere decisioni rese all'estero, nel luogo d'esecuzione del contratto contro una persona domiciliata in Svizzera. La riserva è valida fino al 31 dicembre 1999 (cfr. n. 223.33). Essa dovrebbe dare sufficientemente tempo al nostro Paese per adattare l'articolo 59 Cost. alle nuove circostanze risultanti dalla collaborazione più stretta con il futuro Spazio economico europeo.

**Decreto federale**

**sulla ratificazione della Convenzione di Lugano  
del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale  
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1990<sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

<sup>3</sup> In occasione della ratificazione il Consiglio federale farà le dichiarazioni seguenti sulla base del Protocollo n. 1 allegato alla convenzione:

1. Una dichiarazione ai sensi dell'articolo I<sup>bis</sup> del Protocollo n. 1;
2. Una dichiarazione ai sensi dell'articolo IV capoverso 2 del Protocollo n. 1.

**Art. 2**

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.).

3257

<sup>1)</sup> FF 1990 II 197

# **Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

Fatta a Lugano il 16 settembre 1988

---

## *Preambolo*

*Le alte Parti contraenti della presente convenzione,*

sollecite di potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti,

considerando che, a tal fine, è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,

consapevoli dei legami fra esse esistenti, sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,

considerando l'esistenza della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, emendata dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti delle Comunità europee,

persuase che l'estensione dei principi di detta convenzione agli Stati parti del presente strumento potenzierà la cooperazione giudiziaria ed economica in Europa,

desiderose di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente strumento,

hanno deciso, in questo spirito, di stipulare la presente convenzione, e

hanno convenuto le disposizioni che seguono:

## **Titolo I Campo di applicazione**

### **Articolo 1**

La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:

1. lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

2. i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;
3. la sicurezza sociale;
4. l'arbitrato.

## **Titolo II**

### **Della competenza**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

##### **Articolo 2**

Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

##### **Articolo 3**

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare:

- nel Belgio: l'articolo 15 del Codice civile (Code civil - Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek);
- in Danimarca: l'articolo 246 paragrafi 2 e 3, della Legge sulla procedura civile (Lov om retsens pleje);
- nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung);
- in Grecia: l'articolo 40 del Codice di procedura civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας);
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil);
- in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificante o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda;
- in Islanda: l'articolo 77 del Codice di procedura civile (lög um meðferð einkamála í héraði);
- in Italia: l'articolo 2 e l'articolo 4 n. 1 e 2, del Codice di procedura civile;
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil);
- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);

- in Norvegia: l'articolo 32 del Codice di procedura civile (tvistemålsloven);
- in Austria: l'articolo 99 della Legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);
- in Portogallo: l'articolo 65 paragrafo 1 lettera c), l'articolo 65 paragrafo 2 e l'articolo 65A lettera c) del Codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice del processo del lavoro (Código de Processo de Trabalho);
- in Svizzera: il foro del luogo del sequestro/for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes ai sensi dell'articolo 4 della legge federale sul diritto internazionale privato/loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht;
- in Finlandia: la seconda, terza e quarta frase dell'articolo 1 del capitolo 10 del Codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken);
- in Svezia: la prima frase dell'articolo 3 del capitolo 10 del Codice di procedura civile (Rättegångsbalken);
- nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata:
  - a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito,
  - b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto, ovvero
  - c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.

#### **Articolo 4**

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3 secondo comma.

### **Sezione 2: Competenze speciali**

#### **Articolo 5**

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua attività in un solo Paese, il luogo è quello in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto;

2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti;
3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente;
6. nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio;
7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo
  - a) è stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure
  - b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.

## Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;
2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;



4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato.

#### **Articolo 6<sup>bis</sup>**

Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilità nell'impiego e nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

### **Sezione 3: Competenza in materia d'assicurazioni**

#### **Articolo 7**

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, punto 5.

#### **Articolo 8**

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:

1. davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure
2. in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure
3. se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.

Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

#### **Articolo 9**

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

**Articolo 10**

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

**Articolo 11**

Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

**Articolo 12**

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:

1. posteriore al sorgere della controversia o
2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3. che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni o
4. conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente o
5. che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o più rischi di cui all'articolo 12<sup>bis</sup>.

**Articolo 12<sup>bis</sup>**

I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti:

1. ogni danno
  - a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
  - b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2. ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,
  - a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto, 1 lettera a), sempreché la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
  - b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego od il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggjo;
4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3.

## Sezione 4:

### Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

#### Articolo 13

In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata «consumatore», la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5:

1. qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,
2. qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,
3. qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se
  - a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se
  - b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qual-

siasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto.

#### **Articolo 14**

L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

#### **Articolo 15**

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:

1. posteriore al sorgere della controversia o
2. che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3. che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

### **Sezione 5: Competenze esclusive**

#### **Articolo 16**

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;  
b) tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e nessuna delle parti sia domiciliata nel territorio dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;

2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

## Sezione 6: Proroga di competenza

### Articolo 17

1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
  - a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o
  - b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o
  - c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
2. Il giudice o i giudici di uno Stato contraente, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
3. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

4. Se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.
5. In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva di competenza è valida solo se posteriore al sorgere della controversia.

#### **Articolo 18**

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

### **Sezione 7: Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione**

#### **Articolo 19**

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

#### **Articolo 20**

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

### **Sezione 8: Litispendenza e connessione**

#### **Articolo 21**

Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo titolo, il giudice successivamente a-

dito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

#### **Articolo 22**

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

#### **Articolo 23**

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

### **Sezione 9: Provvedimenti provvisori e cautelari**

#### **Articolo 24**

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

### **Titolo III**

### **Del riconoscimento e dell'esecuzione**

#### **Articolo 25**

Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

## Sezione 1: Del riconoscimento

### Articolo 26

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

### Articolo 27

Le decisioni non sono riconosciute:

1. se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2. se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese;
3. se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
4. se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;
5. se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto.

### Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59.

Il riconoscimento di una decisione può inoltre essere rifiutato in uno dei casi contemplati dall'articolo 54<sup>ter</sup> paragrafo 3 e dall'articolo 57 paragrafo 4.

Nell'accertamento delle competenze di cui ai commi precedenti, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.



Salva l'applicazione delle disposizioni del primo e secondo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27 punto 1.

### **Articolo 29**

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

### **Articolo 30**

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.

## **Sezione 2: Dell'esecuzione**

### **Articolo 31**

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.

### **Articolo 32**

1. L'istanza deve essere proposta:

- In Belgio, al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;
- in Danimarca, al «byet»;
- nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del «Landgericht»;
- in Grecia al «μουομελής πρωτοδικείο»;
- in Spagna al «Juzgado de Primera Instancia»;
- in Francia, al Presidente del «Tribunal de grande instance»;
- in Irlanda, alla «High Court»;
- in Islanda, alla «héraðsdómari»;
- in Italia, alla Corte d'appello;

- nel Lussemburgo, al presidente del «tribunal d'arrondissement»;
  - nei Paesi Bassi, al presidente dell'«arrondissementsrechtbank»;
  - in Norvegia, al «herredsrett» o «byrett», in quanto «namsrett»;
  - in Austria, al «Landesgericht» o «Kreisgericht»;
  - in Portogallo, al «Tribunal Judicial de Circulo»;
  - in Svizzera:
    - a) per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro, al «Giudice competente a pronunciare sul rigetto dell'opposizione»/«Juge de la mainlevée»/«Rechtsöffnungsrichter», nel quadro della procedura disciplinata dagli articoli 80 e 81 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento/loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs;
    - b) per le decisioni che non condannano al pagamento di una somma di denaro, al giudice cantonale competente a pronunciare l'exequatur/juge cantonal d'exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter;
  - in Finlandia, all'«ulosotonhaltija/överexekutor»;
  - in Svezia, allo «Svea hovrätt»;
  - nel Regno Unito:
    - a) in Inghilterra e nel Galles, alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di un procedimento in materia di obbligazione alimentare, alla «Magistrates' Court», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;
    - b) in Scozia, alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla «Sheriff Court», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;
    - c) nell'Irlanda del Nord, alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla «Magistrates' Court», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State».
2. Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

### Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

### **Articolo 34**

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

### **Articolo 35**

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

### **Articolo 36**

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

### **Articolo 37**

1. L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:
  - in Belgio, davanti al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;
  - in Danimarca, davanti al «landsret»;
  - nella Repubblica federale di Germania, davanti allo «Oberlandesgericht»;
  - in Grecia, davanti all'«έφετείο»;
  - in Spagna, davanti alla «Audiencia Provincial»;
  - in Francia, davanti alla «Cour d'appel»;
  - in Irlanda, davanti alla «High Court»;
  - in Islanda, davanti alla «héraðsdómari»;
  - in Italia, davanti alla Corte d'appello;
  - nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile;
  - nei Paesi Bassi, davanti all'«arrondissementsrechtbank»;
  - in Norvegia, davanti al «lagmannsrett»;
  - in Austria, davanti al «Landesgericht» o «Kreisgericht»;

- in Portogallo, davanti al «Tribunal da Relação»;
  - in Svizzera, davanti al «Tribunale cantonale»/«Tribunal cantonal»/«Kantonsgericht»;
  - in Finlandia, davanti al «Hovioikeus/hovrätt»;
  - in Svezia, davanti allo «Svea hovrätt»;
  - nel Regno Unito:
    - a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court»;
    - b) in Scozia, davanti alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Sheriff Court»;
    - c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court».
2. La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di:
- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
  - ricorso davanti al «højesteret», con autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;
  - «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania;
  - ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto, in Irlanda;
  - ricorso davanti al «Hæstóréttur», in Islanda;
  - ricorso (Kjæremål or anke) davanti al «Høyesteretts Kjaeremalsutvalg or Høyesterett», in Norvegia;
  - «Revisionrekurs», in caso di un ricorso, e di «Berufung» (ricorso) con facoltà di revisione, nel caso di un'opposizione, in Austria;
  - ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;
  - ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale/recours de droit public devant le tribunal fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht, in Svizzera;
  - ricorso al «Korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia;
  - ricorso davanti al «högsta domstolen», in Svezia;
  - unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

### Articolo 38

Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione ai sensi dell'articolo 37, primo comma può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine è considerato «Impugnazione ordinaria» ai sensi del primo comma.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

### Articolo 39

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

### Articolo 40

1. Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:
  - in Belgio, davanti alla «Court d'appel» o «hof van beroep»;
  - in Danimarca, davanti al «landsret»;
  - nella Repubblica federale di Germania, davanti all'Oberlandesgericht»;
  - In Grecia davanti all'«έφετείο»;
  - in Spagna, davanti alla «Audencia Provincial»;
  - in Francia, davanti alla «Cour d'appel»;
  - in Irlanda, davanti alla «High Court»;
  - in Islanda, davanti alla «héraðsdómari»;
  - in Italia, davanti alla Corte d'appello;
  - nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile;
  - nei Paesi Bassi, davanti alla «gerechtshof»;
  - in Norvegia, davanti al «lagmannsrett»;
  - in Austria, davanti al «Landesgericht» o al «Kreisgericht»;
  - in Portogallo, davanti al «Tribunal da Relação»;
  - in Svizzera, davanti al «Tribunale cantonale»/«Tribunal cantonal»/«Kantonsgericht»;
  - in Finlandia, davanti al «Hovioikeus/hovrätt»;
  - in Svezia, davanti allo «Svea hovrätt»;
  - nel Regno Unito:
    - a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court»;
    - b) in Scozia, davanti alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Sheriff Court»;

c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court».

2. La parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

#### **Articolo 41**

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
- ricorso davanti al «højesteret», con l'autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;
- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania;
- ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto, in Irlanda;
- ricorso davanti al «Hæstiréttur», in Islanda;
- ricorso (Kjæremål or anke) davanti al «Hoyesteretts kjaeremalsutvalg or Hoyesterett», in Norvegia;
- «revisionsrekurs», in Austria;
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;
- ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale/recours de droit public devant le tribunal fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht, in Svizzera;
- ricorso davanti al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia;
- ricorso davanti al «högsta domstolen», in Svezia;
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

#### **Articolo 42**

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

#### **Articolo 43**

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

#### **Articolo 44**

L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.

L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca o in Islanda da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero della giustizia danese o del ministero della giustizia islandese comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.

#### **Articolo 45**

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel Paese.

### **Sezione 3: Disposizioni comuni**

#### **Articolo 46**

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;
2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace.

#### **Articolo 47**

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;
2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

#### **Articolo 48**

Qualora i documenti di cui agli articoli 46, punto 2, e 47, punto 2, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione

o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporre la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

#### **Articolo 49**

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48 secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

### **Titolo IV**

#### **Atti autentici e transazioni giudiziarie**

##### **Articolo 50**

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

##### **Articolo 51**

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

### **Titolo V**

#### **Disposizioni generali**

##### **Articolo 52**

Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.



### **Articolo 53**

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni transitorie**

### **Articolo 54**

Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Se le parti di una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.

### **Articolo 54<sup>bis</sup>**

Per la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia e per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei seguenti punti da 1 a 7. Tuttavia, tali disposizioni non saranno più applicabili in ciascuno dei detti Stati allorché in ciascuno di essi entrerà in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.

1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di una proprietà è stata oggetto di sequestro

conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei seguenti casi:

- a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;
- b) quando la rivendicazione è sorta in detto Stato;
- c) quando la rivendicazione è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;
- d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;
- e) quando la rivendicazione è sorta in seguito a salvataggio o assistenza;
- f) quando la rivendicazione è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato il sequestro conservativo.

2. Può essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui è sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potrà essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.

3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.

4. In caso di noleggio di una nave con concessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore può essere sequestrata in virtù di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Ciò vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.

5. Si intende per «rivendicazione di diritto marittimo» una rivendicazione originata da uno o più dei seguenti motivi:

- a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;
- b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;
- c) assistenza e salvataggio;
- d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;
- e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;
- f) perdita di merci o danno alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;
- g) avaria comune;
- h) cambio marittimo;
- i) rimorchio;
- j) pilotaggio;

- k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;
  - l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino;
  - m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali e dell'equipaggio;
  - n) esborsi del capitano, compresi quelli effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario;
  - o) controversie sulle proprietà di una nave;
  - p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso e profitti della stessa;
  - q) garanzia ipotecaria su una nave.
6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui alle lettere o) e p) del punto 5, l'espressione «sequestro conservativo» comprende, in Danimarca, il «forbud» nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om retsens pleje).
7. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui alle lettere o) e p) del punto 5, il termine «sequestro» comprende, in Islanda, il «lögbann» nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa per tale rivendicazione conformemente al capitolo III della legge in materia di sequestro e ingiunzione (lög um kyrrsetningu og lögbann).

## **Titolo VII**

### **Relazione con la convenzione di Bruxelles e con le altre convenzioni**

#### **Articolo 54<sup>ter</sup>**

1. La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione da parte degli Stati membri delle Comunità europee della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, convenzioni e protocollo in appresso denominati «convenzione di Bruxelles».
2. Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:
- a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente della presente convenzione che non è membro delle Comunità europee ovvero qualora gli articoli 16 e 17 della presente convenzione attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato contraente;
  - b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 21 e 22 della presente convenzione, ove siano state proposte azioni in uno

Stato contraente che non è membro delle Comunità europee e in uno Stato contraente che è membro delle Comunità europee;

c) in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non sia membro delle Comunità europee.

3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione sono richiesti contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente che non sia membro delle Comunità europee, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.

### Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:

- la convenzione tra la Francia e la Confederazione Svizzera sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869;
- il trattato tra la Confederazione Svizzera e la Spagna sull'esecuzione reciproca delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Madrid il 19 novembre 1896;
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Reich tedesco relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Berna il 2 novembre 1929;
- la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze, firmata a Copenaghen il 16 marzo 1932;
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Roma il 3 gennaio 1933;
- la convenzione tra la Svezia e la Confederazione Svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Stoccolma il 15 gennaio 1936;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Berna il 29 aprile 1959;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e

- transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;
  - la convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Berna il 16 dicembre 1960;
  - la convenzione tra la Norvegia e il Regno Unito per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Londra il 12 giugno 1961;
  - la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961 ed il relativo protocollo, firmato a Londra il 6 marzo 1970;
  - la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;
  - la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;
  - la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;
  - la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 16 novembre 1971;
  - la convenzione tra la Norvegia e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze e documenti esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Oslo il 17 giugno 1977;
  - la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977;
  - la convenzione tra la Repubblica d'Austria ed il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
  - la convenzione tra la Repubblica d'Austria ed il Regno di Spagna sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 17 febbraio 1984;

- la convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Vienna il 21 maggio 1984 e
- la convenzione tra la Repubblica finlandese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986.

#### **Articolo 56**

Il trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile. Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alla decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

#### **Articolo 57**

1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.
2. La presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione contemplata dal paragrafo 1 possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione.
3. Le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione contemplata dal paragrafo 1 sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente al titolo III della presente convenzione.
4. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se lo Stato richiesto non è parte contraente di una convenzione contemplata dal paragrafo 1 e la persona contro la quale si richiedono il riconoscimento o l'esecuzione è domiciliata in tale Stato, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione non siano applicabili in base ad altra norma giuridica dello Stato richiesto.
5. Se una convenzione contemplata dal paragrafo 1 di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

#### **Articolo 58**

*(Senza oggetto)*

## **Articolo 59**

La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto dall'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

Tuttavia, nessuno Stato contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti

1. se la domanda verte sulla proprietà o il possesso di tali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o è relativa ad un'altra causa che li riguarda ovvero
2. se i beni costituiscono la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 60**

Possono partecipare alla presente convenzione:

- a) gli Stati che, al momento dell'apertura alla firma della presente convenzione, sono membri delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio;
- b) gli Stati che, dopo l'apertura alla firma della presente convenzione, diventano membri delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio;
- c) gli Stati invitati ad aderire, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b).

#### **Articolo 61**

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio.
2. La convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Consiglio federale svizzero.
3. La convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati, di cui uno Stato membro delle Comunità europee ed uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

4. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.

#### **Articolo 62**

1. Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore:
  - a) gli Stati contemplati dall'articolo 60, lettera b),
  - b) gli altri Stati che, dietro richiesta di uno Stato contraente rivolta allo Stato depositario, siano stati invitati ad aderire. Lo Stato depositario inviterà lo Stato interessato ad aderire soltanto se, dopo averli informati del contenuto delle comunicazioni che tale Stato intende fare conformemente all'articolo 63, avrà ottenuto il consenso unanime degli Stati firmatari e degli Stati contraenti menzionati all'articolo 60, lettere a) e b).
2. Se uno Stato aderente desidera apportare precisazioni ai fini del protocollo n° 1, saranno avviati negoziati a tale scopo. Una conferenza di negoziato sarà convocata dal Consiglio federale svizzero.
3. Per quanto concerne ogni Stato aderente la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento d'adesione.
4. Tuttavia, per quanto riguarda uno Stato aderente di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), la convenzione produce effetti soltanto nelle relazioni tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano formulato obiezioni su tale adesione entro il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

#### **Articolo 63**

Ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di adesione, dovrà fare le comunicazioni richieste per l'applicazione degli articoli 3, 32, 37, 40, 41 e 55 della presente convenzione ed apportare, se del caso, le precisazioni stabilite nel corso dei negoziati ai fini del protocollo n° 1.

#### **Articolo 64**

1. La presente convenzione è conclusa per una durata iniziale di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 61 paragrafo 3, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.
2. Alla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, la convenzione sarà tacitamente rinnovata di anno in anno.
3. Dalla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, denunciare la convenzione inoltrando una notifica al Consiglio federale svizzero.



4. La denuncia acquista efficacia alla fine dell'anno civile successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia da parte del Consiglio federale svizzero.

#### **Articolo 65**

Sono allegati alla presente convenzione:

- un protocollo n. 1, relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione;
- un protocollo n. 2, relativo all'interpretazione uniforme della convenzione;
- un protocollo n. 3, relativo all'applicazione dell'articolo 57.

Tali protocolli sono parte integrante della convenzione.

#### **Articolo 66**

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. A tal fine, una conferenza di revisione verrà convocata dal Consiglio federale svizzero entro sei mesi dalla domanda di revisione.

#### **Articolo 67**

Il Consiglio federale svizzero notificherà agli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e agli Stati che avranno aderito successivamente alla convenzione:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione,
- b) le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti,
- c) le denunce ricevute in conformità dell'articolo 64,
- d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I<sup>bis</sup> del protocollo n. 1,
- e) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I<sup>ter</sup> del protocollo n. 1,
- f) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo n. 1,
- g) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo n. 1.

#### **Articolo 68**

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, islandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i quattordici testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Consiglio federale svizzero, che provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati che saranno stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e a ciascuno Stato aderente.

*Seguono le firme*

# Protocollo n. 1 relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione

---

## *Le alte Parti contraenti*

hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla convenzione:

### **Articolo I**

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5 punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

### **Articolo I<sup>bis</sup>**

1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, che una decisione resa in un altro Stato contraente non viene riconosciuta né eseguita in Svizzera se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la competenza del giudice che ha reso la decisione si fonda unicamente sull'articolo 5 punto 1 della presente convenzione;
- b) al momento della proposizione dell'azione il convenuto era domiciliato in Svizzera; ai fini del presente articolo si considera domiciliata in Svizzera una società o altra persona giuridica che abbia la sede statutaria e il centro effettivo degli affari in Svizzera;
- c) il convenuto propone opposizione contro il riconoscimento o l'esecuzione della decisione in Svizzera, purché non abbia rinunciato ad avvalersi della dichiarazione prevista dal presente paragrafo.

2. Questa riserva non si applica nella misura in cui al momento della richiesta di riconoscimento o di esecuzione è stata concessa una deroga all'articolo 59 della Costituzione federale svizzera. Il Governo svizzero comunicherà tali deroghe agli Stati firmatari e agli Stati aderenti.

3. Questa riserva non si applica nella misura in cui al momento della richiesta di riconoscimento o di esecuzione è stata concessa una deroga all'articolo 59 della Costituzione federale svizzera. Il Governo svizzero comunicherà tali deroghe agli Stati firmatari e agli Stati aderenti.

3. Questa riserva cessa di avere effetto il 31 dicembre 1999. Essa può essere ritirata in qualsiasi momento.

### **Articolo I<sup>er</sup>**

Ogni Stato contraente può, mediante dichiarazione fatta all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, riservarsi il diritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 28, di non riconoscere né eseguire decisioni rese negli altri Stati contraenti se la competenza del giudice dello Stato di origine si fonda, in conformità dell'articolo 16 punto 1 b), esclusivamente sul domicilio del convenuto nello Stato di origine e l'immobile è situato nel territorio dello Stato che ha formulato la riserva.

### **Articolo II**

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

### **Articolo III**

Per il procedimento relativo alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritto o tasse, proporzionali al valore della controversia.

### **Articolo IV**

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al Consiglio federale svizzero, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

**Articolo V**

La competenza giudiziaria, contemplata dall'articolo 6, punto 2 e dall'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici:

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la *litis denuntiatio*;
- della Spagna, in applicazione dell'articolo 1482 del Codice civile;
- dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la «*litis denuntiatio*»;
- della Svizzera, in applicazione delle opportune disposizioni concernenti la *litis denuntiatio* dei codici cantonali di procedura civile.

Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtù dell'articolo 6 punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

**Articolo V<sup>bis</sup>**

In materia di obbligazioni alimentari, i termini «giudice», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» comprendono le autorità amministrative danesi, islandesi e norvegesi.

In materia civile e commerciale, i termini «giudice», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» comprendono l'«*ulosotonhaltija/iverexekutor*» finlandese.

**Articolo V<sup>ter</sup>**

Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda, in Islanda, in Norvegia, in Portogallo o in Svezia, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.

**Articolo V<sup>quater</sup>***(Senza oggetto)***Articolo V<sup>quinqies</sup>**

Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

**Articolo VI**

Gli Stati contraenti comunicheranno al Consiglio federale svizzero i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2.

## **Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione**

---

### *Preambolo*

#### *Le alte Parti contraenti,*

visto l'articolo 65 della presente convenzione,

considerando il legame sostanziale esistente tra detta convenzione e la convenzione di Bruxelles;

considerando che alla Corte di giustizia delle comunità europee è stata riconosciuta dal protocollo del 3 giugno 1971 la competenza per deliberare sull'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles;

avendo piena conoscenza delle decisioni emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sull'interpretazione della convenzione di Bruxelles fino al momento della firma della presente convenzione;

considerando che i negoziati che hanno portato alla conclusione di detta convenzione sono stati fondati sulla convenzione di Bruxelles alla luce di tali decisioni;

sollecite, nella piena osservanza dell'indipendenza dei giudici, di impedire interpretazioni divergenti e conseguire l'interpretazione più uniforme possibile delle disposizioni della presente convenzione nonché delle disposizioni di detta convenzione e di quelle della convenzione di Bruxelles la cui sostanza è recepita in detta convenzione,

hanno convenuto le disposizioni che seguono:

### **Articolo 1**

I giudici di ciascuno Stato contraente tengono debitamente conto, all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni di detta convenzione.

### **Articolo 2**

1. Le parti contraenti convengono di istituire un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le decisioni emesse in applicazione della presente convenzione, nonché le decisioni pertinenti emesse in applicazione della convenzione di Bruxelles. Tale sistema comporta:

- trasmissione a un organismo centrale da parte delle autorità competenti delle

decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di ultima istanza e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché di altre decisioni particolarmente importanti passate in giudicato ed emesse in applicazione della presente convenzione o della convenzione di Bruxelles;

- classificazione di tali decisioni da parte dell'organismo centrale, compresa, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
- trasmissione da parte dell'organismo centrale del materiale documentario alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati firmatari e aderenti alla presente convenzione, nonché alla Commissione delle Comunità europee.

2. Organismo centrale è il Cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee.

### **Articolo 3**

1. È istituito un Comitato permanente per gli scopi del presente protocollo.
2. Il Comitato è composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato firmatario e aderente.
3. Le Comunità europee (Commissione, Corte di giustizia e Segretariato generale del Consiglio) e l'Associazione europea di libero scambio possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

### **Articolo 4**

1. A richiesta di una parte contraente il depositario della presente convenzione convoca il Comitato allo scopo di procedere a scambi di opinioni sul funzionamento della convenzione ed in particolare:
  - sullo sviluppo della giurisprudenza comunicata conformemente all'articolo 2 paragrafo 1, primo trattino;
  - sull'applicazione dell'articolo 57 di detta convenzione.
2. Il Comitato può altresì, alla luce di questi scambi di informazioni, esaminare l'opportunità che venga intrapresa una revisione della presente convenzione su punti particolari, nonché formulare raccomandazioni.

**Protocollo n. 3**  
**relativo all'applicazione dell'articolo 57**

---

*Le alte Parti contraenti*

hanno convenuto quanto segue:

1. Ai fini della convenzione le disposizioni che in materie particolari disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute in atti delle istituzioni delle Comunità europee saranno trattate alla stessa stregua delle convenzioni contemplate all'articolo 57 paragrafo 1.
2. Se uno Stato contraente ritiene che una disposizione contenuta in un atto delle istituzioni delle Comunità europee sia incompatibile con la convenzione, gli Stati contraenti prenderanno senza indugio in considerazione emendamenti di detta convenzione in conformità dell'articolo 66, salva restando l'applicazione della procedura prevista dal protocollo n. 2.



**Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati firmatari della Convenzione di Lugano membri delle Comunità europee sul Protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57 della convenzione**

All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988,

*i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee,*  
prendendo in considerazione gli impegni sottoscritti nei confronti degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,  
solleciti di non pregiudicare l'unità dell'ordinamento giuridico definito dalla convenzione,

dichiarano che, al momento dell'elaborazione degli atti comunitari di cui al paragrafo 1 del protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57, faranno tutto quanto in loro potere per garantire l'osservanza delle norme in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni stabilite dalla convenzione.

*Seguono le firme*

3275

## **Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati firmatari della Convenzione di Lugano che sono membri delle Comunità europee**

All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988,

*i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee*

dichiarano di considerare appropriato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, nell'interpretare la convenzione di Bruxelles, tenga debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza risultante dalla convenzione di Lugano.

*Seguono le firme*

**Dichiarazione dei rappresentanti dei governi  
degli Stati firmatari della Convenzione di Lugano  
che sono membri dell'Associazione europea  
di libero scambio**

All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988,

*i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,*

dichiarano di considerare appropriato che i loro organi giurisdizionali, nell'interpretare la convenzione di Lugano, tengano debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli organi giurisdizionali degli Stati membri delle Comunità europee, relativa alle disposizioni della convenzione di Bruxelles la cui sostanza sia recepita nella convenzione di Lugano.

*Seguono le firme*